3862
366
C73s
1740

F3-12-36.
1.7.

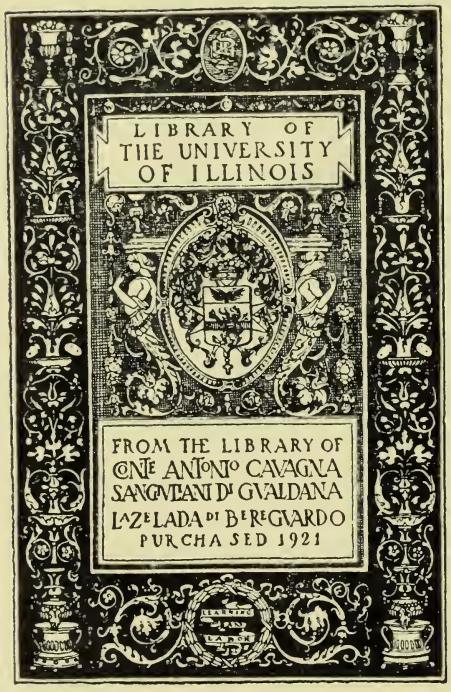

366
C73s
1740
Rare Book & Special
Collections Library

Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://archive.org/details/statutiedordinis00cava

STATUTI
ED ORDINI
SOPRA IL GOVERNO
Della COMPAGNIA, e dell' OPERA
CHIAMATA GIÀ LO SPEDALE
DI S. M. DEL BARACANO
E delle Povere Donzelle di detto Luogo, e di S. GREGORIO in esso raccolte

Dopo le Riforme degli Anni 1554. e 1647. nuovamente riveduti, e riformati nell' Anno 1739. decimo del Pontificato di Nostro Signore Papa CLEMENTE XII.

D' ORDINE, E COMMISSIONE

Dell' Eminentiss. e Reverendiss. Sig. CARDINALE

PROSPERO LORENZO LAMBERTINI

ARCIVESCOVO DI QUESTA CITTÀ, E PRINCIPE

Poi da Sua Eminenza Reverendissima approvati, e confermati.

IN BOLOGNA MDCCXXXX.

Nella Stamperìa del Longhi, Stampatore Arcivescovile.

366
C735
1740

PROEMIO

30.50 B. SEXTO

Scono alla pubblica luce riveduti per la terza volta, e riformati gli Statuti della Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle di S. Maria del Baracano. La prima volta fu nell' anno 1554. *ſotto il dì* 14. *d' Ottobre,* (a) *e fu in congiuntura della celebre unione della Compagnia, e dell' Opera ſuddetta ſeguita l' anno precedente ai* 2. *di Luglio,* (b) *per la quale meſſi in comune i beni all' una, ed all' altra ſpettanti, ed inſtituita* dell' entrate loro una ſola maſſa, e un ſolo corpo, (c) *fu neceſſario l' adattare le antiche ordinazioni alle conſeguenze di quel nuovo ſtato, in cui ambedue per sì fatta riſoluzione ſi ritrovarono. Quindi è, che il principale ſcopo di quella Riforma fu di ridurre* que' due governi, che prima erano diviſi fra di loro, e retti da Uffiziali diverſi, ad una ſola amminiſtrazione, e ad un comune reggimento. (d)

La ſeconda Riforma ſeguì l' anno 1647. *Di queſta principal motivo, e cagione furono* le mutazioni dalla condizione de' tempi *ſpezialmente introdotte nel Governo delle Donzelle, per le quali mutazioni gli antichi Statuti erano* in alcune parti renduti aſſai difficili, e malagevoli da praticarſi. (e)

(a) Statuti ſtampati in Bologna adì 22. Dicembre 1554.
(b) Ivi Proem.
(c) Vacchetta di M. Gio. Fr. Manzolini, che comincia dall' anno 1550. adì 13. Luglio, e finiſce dell' anno 1554. adì 5. Agoſto.
(d) Statuti, e Vacchetta predetti.
(e) Statuti del 1647. Proem.

CAVAGNA LIBRARY

Queſta poi, ch' è la terza è ſtata promoſſa dal paterno zelo, e dall' inſtancabile vigilanza dell' Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo Signor Cardinale Proſpero Lorenzo Lambertini noſtro degniſſimo Arciveſcovo, il quale nella Viſita Paſtorale di queſta Compagnia, ed Opera fatta il dì 22. Aprile dell' anno 1736. fra l' altre coſe tutte dirette ai vantaggi di queſto Luogo ancor queſta ordinò, che gli Statuti di quelle diligentemente ſi rivedeſſero, e in tutto ciò che ne aveſſe biſogno, ſi moderaſſero, correggeſſero, e riformaſſero. Perlocchè deputati da tutti gli ordini della Compagnia Uomini di ſperimentata fede, e di ſingolare affezione alla medeſima, e muniti delle facoltà neceſſarie per condurre a fine una sì rilevante impreſa, dopo una lunga, e matura diſamina di tutti gli Statuti già pubblicati, e delle varie provviſioni che nella ſucceſſione de' tempi ſeparatamente ſono andate uſcendo tanto pel buon governo della Compagnia, quanto per quello delle Donzelle; finalmente ſono venuti alla determinazione de' Capitoli, che qui ſi propongono, e che prima ſottopoſti al ſaviſſimo giudizio, e alla ſovrana autorità dell' E. S. ſono ſtati da Lei riconoſciuti per giuſti, e vantaggioſi, e colla totale approvazione ſua confermati.

Circa i quali Capitoli, e Statuti ſi vuole avvertire, che i Deputati a queſta riforma ſono andati con grandiſſima riſerva, guardandoſi maſſimamente dal mutare gli antichi, ove non ne appariſſe una più che evidente neceſſità, perſuaſi eſſer pericoloſo il diſcoſtarſi dalle coſe dai noſtri Maggiori inſtituite, i quali più vicini di noi all' origine delle medeſime, poteano avere delle cagioni loro più freſca memoria, penetrarne meglio i fini, e col giudizio, di cui erano ſommamente dotati, prevederne le conſeguenze. Per queſto ſe a taluno, paragonando queſti coi precedenti Statuti, parerà di trovare fra gli uni, e gli altri non molta differenza,

queſti non dovrà perciò prenderſene maraviglia, ma piuttoſto dovrà formare da ciò argomento non meno della prudenza, e del conſiglio di quegli antichi Inſtitutori, che della moderazione, e diſcretezza degli odierni Riformatori.

Del reſto il maggior cangiamento, che ſiaſi fatto, è ſtato intorno ad alcune coſe appartenenti principalmente alla Compagnia: e ad un tale cangiamento ſi è dovuto venire per la neceſſità d' introdurre ne' preſenti Statuti le ſaviſſime ordinazioni della felice memoria dell' Eminentiſſimo Signor Cardinale Jacopo Boncompagni già noſtro Arcivescovo ſtabilite in un ſuo Decreto pronunziato il dì 18 *di Novembre dell' anno* 1727. *e confermato con Breve ſpeziale del Sommo Pontefice allora Regnante Benedetto XIII ſotto il dì* 12. *di Gennajo dell' anno ſeguente* 1729. *L' intenzione di quel zelante Paſtore fu di porre in un perfetto equilibrio tutti gli Ordini della Compagnia; però gli parve di dover mutare in alcuno di eſſi l' antica maniera di aggregazione, limitare ad un certo numero i loro ſoggetti, e fare qualch' altra proviſione; le quali coſe non ſi accordavano affatto colla pratica già ricevuta, ed oſſervata.*

Per ottenere adunque fra le parti coſtitutive di tutto queſto corpo l' ideato equilibrio unico mezzo per ſtabilirvi, e mantenervi una perpetua concordia, è ſtato biſogno d' indirizzare a queſto sì giuſto fine tutte le altre parti dello Statuto, che aveano qualche relazione con eſſo, accordandole tutte inſieme colla più perfetta armonia che foſſe poſſibile in modo che una non turbaſſe l' altra, ma tutte unitamente con vicendevole corriſpondenza ſi ſoſteneſſero. E queſta è ſtata la maggiore applicazione, che abbiano avuta i Deputati; poichè nell' altre coſe hanno unitamente penſato, e ſi ſono riſtretti ad agevolare il più che hanno ſaputo l' oſſervanza degli antecedenti Statuti, niente mutandoli nel ſuſtanziale. In fatti non

è ſtata ſuſtanziale mutazione il ridurre, com' hanno fatto, il numero degli Uffiziali, che l' eſperienza avea fatto conoſcere non poterſi ne' tempi preſenti ſperare così grande, come ne' paſſati, ſenza però diminuirne l' autorità, o le prerogative; l' aver preſſi colla ſcorta de' Decreti della Congregazione dei termini alle Doti delle Donzelle; l' aver limitato il tempo della loro permanenza in queſta Caſa; determinata la maniera di alcune ſpeſe, ed altre sì fatte coſe. Le quali approvate come ſopra, e confermate ſi propongono a queſta Univerſità da oſſervarſi nell' avvenire a laude, e gloria di Dio Ottimo, e Maſſimo, e della Beatiſſima Vergine Maria, alla di cui validiſſima protezione queſta illuſtre Compagnia, e queſta inſigne Opera ſono raccomandate.

Del modo di accettare nuovi Confrati nella Compagnia.

CAPITOLO PRIMO.

1 Sſendo che la Compagnia di S. Maria del Baracano fin da' primi ſuoi tempi è ſtata ſempre compoſta di più ordini di perſone, i quali benchè a parte abbiano degli uffizj diverſi, e perciò ſiano fra di loro diſtinti, concorrono però tutti inſieme come parti di un medeſimo corpo a formare una ſola, ed indiviſa Univerſità; importa moltiſſimo alla conſervazione, ed al buon regolamento di queſto tutto, che ciaſcheduna parte ſia in sè ſteſſa perfettamente coſtituita, e che tutte inſieme ſiano con vicendevole ordine unite, e per certo modo equilibrate. Alla perfetta coſtituzione, ed al durevole mantenimento di ciaſcheduna parte neceſſaria coſa è, che in ognuna ſi ritrovi, e conſervi ſempre un conveniente numero di perſone, le quali ſiano abili agli uffizj, ed alle opere, che vi ſi debbono eſercitare. Per queſto fra tutte le altre coſe deeſi avere grandiſſima cura, che nelle Aggregazioni di nuovi ſoggetti, in qualunque ordine ſieno eſſe per occorrere, l' elezione cada ſopra di quelli, de' quali ſi poſſa credere con fondamento, che ſiano per ſoddisfare ai biſogni, ed ai doveri di quel medeſimo ordine, in cui ſono per eſſere accettati. I quali biſogni e doveri non potendo eſſere nè più conoſciuti, nè più a cuore ad alcun altro, che a coloro, i quali già ſi trovano a quel medeſimo ordine aſcritti, ne viene per conſeguenza, che da queſti più che da qualunque altro ſi potrà ſperare nelle Aggregazioni un' ottima elezione. La quale perciò ſarà molto bene, che da eſſi dipenda ſe non totalmente, almeno per la maggior parte, di maniera che da maggior numero di eſtranei non ſia diſturbata.

2 Per queſto ſi ordina, e ſtatuiſce, che in avvenire, quando ſi avranno ad accettare alcuni nuovamente nella Compagnia, ſe queſti dovranno eſſere ammeſſi nell' ordine di quelli, che ſono comunemente detti della Larga, congregato tutto il Corporale col numero legittimo di Uffiziali ſpetti al Signor Rettore, ed in aſſenza di lui al primo de' Signori Uffiziali del Banco, che ſaranno preſenti, il proporgli, e mettergli a partito di fave bianche, e nere fra tutti gli Uffiziali, la Congregazione di Governo, ed i Signori della Larga, preſenti quei dell' Oratorio, o ſia della Stretta, ma non votanti; ed ottenendoſi il partito per li due terzi de' voti favorevoli, s' intendano accettati.

3 Se poi quelli, che ſi dovranno accettare, ſaranno deſtinati per l' ordine della Stretta, paſſate che avranno le formalità preſcritte dai loro particolari Statuti per eſſere ammeſſi alla Profeſſione nell' Oratorio, toccherà all' Ordinario il proporgli al Signor Rettore, o in aſſenza ſua al primo Uffiziale del Banco, acciò nel Corporale alla ſuddetta forma congregato ſiano poſti a partito di fave bianche e nere fra gli Uffiziali, e Signori di Governo, ed i Profeſſi dell' Oratorio; ſtando preſenti, ſenza votare, quei della Larga; e ſimilmente ottenuto il partito per li due terzi de' voti favorevoli ſi avranno per accettati.

4 A tutte le predette accettazioni si dichiaranno affatto inabili i minori d' età d' anni venti compiuti, e molto più i sospetti di non buona vita, e fama. E quelli, che secondo la presente ordinazione saranno accettati dovranno essere in ogni tempo fedeli, ed ubbidienti a' Signori Uffiziali, e Capi della Compagnia; giurando nella maniera prescritta nel Capitolo 35. ultimo di tutti, che dispone dell' osservanza di questi Statuti &c. al num. 1., di osservare le presenti Ordinazioni, e Costituzioni. Nè potranno in modo alcuno per sè medesimi, o col mezzo d' altri venire contro la Compagnia o in giudizio, o fuori; pubblicamente, o segretamente; eccetto che per difesa loro propria: altrimente resteranno di fatto, e di ragione subito cassi dalla Compagnia, per non potere mai più esservi rimessi.

5 E delle Accettazioni dovrà il Notajo della Compagnia tenere appresso di sè Rogito colla espressione del Giorno, Mese, ed Anno di esse. Ed inoltre si dovrà tenere esposta in pubblico infallantemente in tutte le Congregazioni del Corporale una Matricola in forma autentica scritta per mano del detto Notajo, o d' altra Persona da lui deputata, nella quale siano descritti tutti i Confrati, così di presente esistenti, come per l' avvenire da accettarsi nella Compagnia. E quelli, che in detta Matricola descritti non si troveranno, e nelli Rogiti suddetti congiuntamente, non s' intenderanno essere, e non saranno in alcuna maniera della Compagnia. Della quale non sarà parimente riconosciuto alcuno, che in tempo avvenire fosse diversamente dalla presente ordinazione accettato; eccettuati solamente i casi ne' Capitoli Nono, Decimoquinto, Decimosesto, Vigesimosecondo, Vigesimoterzo, e Vigesimoquarto contenuti.

6 L' altro mezzo che di sopra si è detto sommamente necessario per la conservazione della Compagnia è l' equilibrio fra i diversi ordini, che la compongono. Per tale appunto è riconosciuto nel Decreto, e nel Breve accennati nel Proemio de' presenti Statuti. Dal qual Decreto per fondamento principale di esso equilibrio si ordina, che ambedue le classi cioè tanto quella della Larga, quanto l' altra di quelli dell' Oratorio siano in avvenire composte di un egual numero di persone. Questo numero fu allora stabilito di Settanta per ogni parte. Ma considerandosi, che un minore possa essere ai bisogni d'amendue le suddette classi bastante, si è creduto potersi ridurre il numero di Settanta, come in effetto per la presente ordinazione si vuol ridotto, a sessanta solamente per ciascuna di esse.

7 Dichiarando però, a tenore del prefato Decreto non doversi comprendere, nè computare in questo numero di Sessanta quelli tanto dell' uno, quanto dell' altr' ordine, che sono presentemente, o che saranno in avvenire ascritti alla Congregazione di Governo; siccome tutti quelli de' quali o per assenza perpetua dalla Città, o per qualunque altro durevole impedimento non può sperarsi, che siano per intervenire mai più alle Congregazioni della Compagnia.

8 Ma perchè non basterebbe questa sola provisione a costituire il bramato equilibrio fra i diversi Ordini della Compagnia, quindi è che si dovranno mandare ad effetto, e inviolabilmente osservare alcune altre tendenti a cotesto fine, e che in diversi Capitoli, ma specialmente nel seguente, e nel Decimosesto sono espressamente dichiarate, ai quali perciò si dovrà nelle occorrenze aver ricorso;

Del Corporale della Compagnia, e dell'Autorità di esso.

CAPITOLO II.

1 ACciocchè a' negozj ed alle occorrenze tutte della Compagnia, che di tempo in tempo si presentano, provvedere si possa opportunamente; si ordina e stabilisce un Corporale, che la rappresenti. Nelle Congregazioni del quale non dovrà essere ammesso alcuno, il quale non sia della Compagnia. Il numero de' Congregati sarà sempre di ventidue almeno, computativi i Signori Uffiziali, quali sono come di sotto è notato nove in tutti, cioè Rettore, Priore della Compagnia, Camarlingo, Sindico, Priore de' Dodici Ordinarj, ovvero del Governo, due Conservatori, e due Censori. Quali Uomini rappresentanti detto Corporale non dovranno essere minori d' anni venti compiuti. Nè il Corporale antedetto s' intenderà mai legittimamente congregato, nè potrà fare, o disporre alcuna cosa, se non vi si troveranno [occorrendo porre partito] cinque almeno de' predetti nove Uffiziali, e fra questi cinque tre de' cinque Capi principali.

2 Il qual Corporale congregato legittimamente col numero de' Signori Uffiziali, ed Uomini della Compagnia di sopra espresso, come avrà la facoltà di trattare tutte le cose della medesima, e sopra quelle pigliare le risoluzioni, che giudicherà espedienti, non meno che se vi si trovassero presenti tutti gli Uomini della Compagnia, purchè le risoluzioni siano approvate col Partito posto a fave bianche, e nere, e ottenuto per li duoi terzi de' voti favorevoli: premesso avanti, ed ottenuto il partito tra li Signori Uffiziali, come pienamente è disposto nel Capitolo degli Scrutinj, e Partiti: Così congregato in altro modo, e contro la forma del presente Capitolo, non potrà validamente fare, e risolvere alcun negozio di qual si voglia sorta. Anzi ciascun' Atto che si facesse, o Partito che si proponesse in una Congregazione di simile Corporale, sarà sempre nullo, ed invalido.

3 E perchè accade qualche volta, che a trattare i negozj della Compagnia si deputa, o elegge un certo numero di persone tolto dal Corpo della medesima, perciò a fine di assicurarsi, che tutto riesca sempre a tenore del sopramentovato equilibrio, si vuole, che tutte quelle elezioni, e deputazioni, che debbono cadere sopra più soggetti da prendersi da tutto il Corpo della Compagnia, purchè altrove non sia diversamente disposto, ma segnatamente, e certamente quelle de i quattro Assunti per far fare la nuova imborsazione, de i Conservatori, e de i Censori siano egualmente divise fra quelli della Larga, e quelli dell' Oratorio; cosicchè in ciascheduna di esse tanti ne restino eletti, o deputati dell' una classe, quanti dell' altra, come rispetto alle ora dette sarà espresso ne' loro Capitoli particolari. Sotto la quale disposizione egli è manifesto non cader l' elezione del Camarlingo, e del Sindico, essendo uffizj questi, che per l' una parte non sono sostenuti nel medesimo tempo da più d'un soggetto, e che per l' altra sono di tanta e così particolar rilevanza che non si può aver sicurezza, che l' una e l' altra classe abbia sempre persone delle condizioni ed abilità necessarie per esercitarli; onde fa d' uopo il lasciare la libertà di eleggere i soggetti da impiegarvisi dovunque si trovano, e rispetto al Sindico, di prenderlo anche fuori della Compagnia.

Dell' Elezione degli Aſſunti per far l' Imborſazione degli Uffiziali della Compagnia.

CAPITOLO III.

1 I Signori Uffiziali pro tempore, che ſaranno ſtati eſtratti coll' ultima balla, dovranno tre meſi avanti il fine dell' uffizio loro notificare al Corporale congregato in legittimo numero, cioè com' è diſpoſto nel precedente Capitolo, eſſere finita l' imborſazione de' Signori Uffiziali, a fine che nel medeſimo Corporale ſi faccia elezione, come ſi dirà appreſſo, col partito poſto a fave bianche e nere di quattr' Uomini della Compagnia pratici, e dabbene, di quelli, che ſaranno ſtati nominati da' Signori Uffiziali preſenti nella ſeguente forma. Ciaſcuno adunque di eſſi nominerà due ſoggetti, uno cioè della Larga, ed uno dell' Oratorio, amendue differenti da quelli, che ſaranno ſtati nominati dagli altri. Ed i nominati ſi porranno ad uno ad uno a partito; e quelli quattro, cioè due per ciaſcheduna parte, che fra tutti gli altri della loro claſſe avranno il miglior partito, ſaranno gli eletti, e ſi troveranno coi Signori Uffiziali attuali a fare la nuova Imborſazione.

2 E perchè potrebbe forſe accadere, che alcuni de' partiti de' nominati nel medeſimo Ordine per la detta elezione ſi trovaſſero uguali, in quel caſo i nomi di quei che avranno il partito uguale s' imborſeranno, e poi ſi eſtraranno a ſorte tanti, che ſi compiſca il numero di due in quella claſſe, in cui ſi ſono trovati i partiti uguali. Quali Aſſunti così, come s' è detto, eletti, ſaranno inſieme con li Signori Uffiziali a fare l' Imborſazione predetta dal principio fino al compimento di eſſa; cioè dall' incominciare a far le balle fino al compirle, ſerrarle, e porle nella Caſſa, alla conſerva delle dette balle degli Uffiziali deſtinata.

3 Dichiarando, che occorrendo di non potere tutti li Signori Uffiziali, ed Aſſunti predetti trovarſi inſieme nel fare la detta Imborſazione, vi ſi ritrovino almeno li due Terzi di tutti loro, avendo preſente il Notajo della Compagnia. Altrimente ſi dichiara la Imborſazione nulla, e di neſſuna ſuſſiſtenza.

4 E per la neceſſaria premura, che ſi deve avere in affare tanto rilevante alla Compagnia, ſi pregano caldiſſimamente detti Signori Uffiziali, ed Aſſunti ad uſare ogni poſſibile diligenza, ed avvertimento per fare Imborſazioni maggiori d' ogni eccezione, e fatte, tenerle tanto volontariamente ſegrete, quanto ſariano neceſſariamente, ſe non ne foſſero in alcuna maniera informati.

Dell' Imborsaziòne di tutti gli Uffiziali Ordinarj della Compagnia.

CAPITOLO IV.

1 PEr fare poi la poc' anzi mentovata Imborsazione degli Uffiziali si osserverà in ogni tempo il seguente modo. Il Signor Rettore, col Priore della Compagnia, Camarlingo, Sindico, e Priore del Governo delle Donzelle, nominato ancora delli Dodici, con i due Conservatori, e due Censori, e con gli Assunti eletti nella Congregazione del Corporale alla Imborsazione degli Uffiziali, insieme congregati, o almeno in numero delli due Terzi di loro, avendo il solo scopo di eleggere Persone maggiori d' ogni eccezione per gli Uffizj, faranno le Imborsazioni tutte per anni cinque. A quest' effetto faranno cinque cedole, altrimente dette balle, in ciascuna delle quali sarà scritto il nome d' uno per Rettore, d' uno per Priore della Compagnia, d' uno per Camarlingo, d' uno per Sindico, di due per Conservatori, e di due altri per Censori.

2 Ed acciocchè dette cedole siano formate di Persone idonee a detti Uffizj, si ordina, che ciascuno degli Uffiziali, ed Assunti eletti a fare la detta Imborsazione, ciascuno cioè di quelli, che saranno presenti, nomini primieramente un Nobile dell' Ordine Senatorio di questa Città d' anni almeno 35. di sua età, e bene affetto a questo luogo, per l' uffizio del Rettorato. Poi nomini uno della Compagnia, che sia atto all' uffizio del Camarlingo. Appresso ne nomini un' altro, il quale sia non solo della Compagnia, ma ancora professo nell' Oratorio di quella, e d' anni almeno 25. di sua età sufficiente all' uffizio di Priore della Compagnia. Quarto, nomini uno, secondo il suo giudizio, pratico per l' uffizio di Sindico, che consiste in patrocinare le Cause della Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle, ed in consigliare per tutte le cose necessarie al buon regolamento degli affari dell' una, e dell' altra. Quinto, nomini due pure della Compagnia, uno cioè della Larga, e l' altro dell' Oratorio d' età almeno d' anni 25. per l' uffizio de' Censori. Ed ultimamente nomini altri due, che siano medesimamente della Compagnia, uno per ciaschedun de i detti Ordini, ed a proposito per l' uffizio de' Conservatori.

3 Terminata la nominazione tutti i nominati si porranno a partito segreto di fave bianche, e nere tra gli stessi Uffiziali, ed Assunti, secondo l' ordine della nominazione. E quei cinque fra i nominati per l' uffizio di Rettore, e rispettivamente di Camarlingo, di Priore della Compagnia, e di Sindico; e così pure quei cinque fra quelli della Larga, e gli altri cinque fra quelli dell' Oratorio, o sia della Stretta, nominati per l' uffizio de' Censori, e de' Conservatori, per i quali tutti si sarà ottenuto più bello il partito, saranno gli eletti per Uffiziali Ordinarj. E con essi si faranno le balle ordinarie de' predetti Uffizj per lo detto spazio d' anni cinque. E gli altri, per i quali il partito sarà passato inferiore, si porranno nelle borse degli Uffiziali Soprannumerarj, de' quali si fa menzione, e si dispone nel proprio Capitolo della loro elezione, che è l' immediato seguente.

4 Ed osservino inviolabilmente i Deputati alle Imborsazioni, che una medesima Persona di qualsivoglia grado, e condizione ella sia, non sia eletta, e posta in più d' un uffizio: ed anche che i dodici Ordinarj, e gli otto Soprannumerarj nella Congregazione del Governo, non siano proposti, nè eletti per alcuno uffizio della Compagnia, eccetto, che per il Camarlingato, come si osserverà ancora puntualmente nel formar le cedole, e balle mentovate, che in una stessa cedola non siano posti per Uffiziali due della stessa Famiglia, ed Agnazione. Perlocchè occorrendo, che per estrazione di Uffiziali Soprannumerarj si trovino due d' una stessa Famiglia, ed Agnazione, il Soprannumerario cederà sempre all' Ordinario, ancorchè questi fosse in uffizio minore; e fra i Soprannumerarj l'Uffiziale minore cederà al maggiore; onde rimettendo quel che non ha ottenuto nella borsa stessa, dalla quale sarà stato estratto, in luogo di lui se n' estrarrà un altro pel medesimo uffizio.

5 Formate, e compiute le balle per la imborsazione sopraddetta tanto rispetto degli Uffiziali Ordinarj, quanto rispetto degli Uffiziali Soprannumerarj, e fattone Regiſtro, o Rogito dal Notajo della Compagnia, si serreranno insieme con una copia del medesimo Regiſtro sottoscritta dall' istesso Notajo, nella Cassa degli Uffiziali con tre chiavi differenti. Una delle quali sarà sempre appresso del Priore della Compagnia; l' altra appresso del Camarlingo; e la terza appresso dell' Ordinario pro tempore; quali dovranno a tempo dovuto, cioè determinato qui sotto per l' estrazione, e non altrimenti, presentare dette chiavi in pubblica Congregazione del Corporale.

6 Di tutte adunque le cedole, o balle poste, e riservate nella Cassa predetta una si estrarrà nella seconda Domenica di Dicembre. E questa Estrazione si dovrà fare dal Signor Rettore cogli altri Uffiziali chiamati a quest' effetto, e congregati insieme col Corporale. Nel qual giorno parimente si farà l' elezione del Priore de' Dodici Ordinarj, deputato al Governo delle Donzelle di questa Casa del Baracano, osservandosi la forma latamente espressa nel Capitolo di detta Elezione, che è il Duodecimo al n. 2.

7 Alla estrazione, ed elezione predetta precederà sempre l' invocazione dello Spirito Santo, col recitarsi dalli Congregati in voce alta l' Inno = *Veni Creator Spiritus* = e compiersi con la sua Orazione dal Sacerdote. La cedola estratta sarà letta pubblicamente dal Notajo della Compagnia, il quale inoltre sarà rogito di essa, da conservare appresso di sè, e una nota sopra una Tavoletta da tenersi sempre appesa in pubblico Oratorio.

8 Fatta l' estrazione, il Signor Rettore sedente nel medesimo luogo, e tempo deputerà due de' Congregati, i quali dentro di otto giorni facciano sapere agli Estratti nell' Uffizio del Rettore, Priore della Compagnia, Camarlingo, e Sindico l' Estrazione seguita; quale agli altri poi dentro delli detti otto giorni notificherà il Guardiano della Congregazione. Il luogo per la sessione di ciascuno degli Uffiziali Congregati sarà dichiarato nel Capitolo particolare di ogni Uffiziale.

9 Faranno in oltre elezione di Gentildonne per l' uffizio della Signora Priora del Governo dell' Opera delle Donzelle nel modo stabilito nel Cap. 18.

Dell' Elezione degli Uffiziali Soprannumerarj della Compagnia, delle loro Imborsazioni, e dei casi, ne' quali si avrà a fare l'estrazione di alcuno di Essi.

CAPITOLO V.

SI ordina, che tutti i nominati, come nel precedente Capitolo della Imborsazione degli Uffiziali Ordinarj, per gli uffizj di Rettore, Priore della Compagnia, Camarlingo, Sindico, Censori, e Conservatori, il Partito dei quali sarà passato con meno numero di voti favorevoli, siano imborsati in cinque borse, ciascuna rispondente all' uffizio dell' Uffiziale Soprannumerario: quali borse saranno riposte nella Cassa degli Uffiziali, come è dichiarato nel precedente Capitolo al numero 5. E delli riposti in queste cinque borse, quali si chiameranno li Rettori, Priori della Compagnia, Camarlinghi, Sindici, Censori, e Conservatori Soprannumerarj, eletti, ed imborsati a fine, che occorrendo nella Estrazione delle balle ordinarie d'incontrare in una, o più Persone, la quale, o le quali, sia perchè più non vivesse, o non vivessero, sia perchè fosse assente dalla Città, e Territorio, sia perchè o da infermità, o alcuno altro legittimo impedimento trattenute, non potessero accettare, per esercitarlo, l' uffizio, al quale fossero estratte; sia anco perchè costantemente ricusassero di accettarlo, ed in caso di averlo accettato, di volerlo esercitare; e sia finalmente ancora, perchè dopo l' accettazione dell' uffizio, così prima d'avere incominciato ad esercitarlo, come dipoi, o morissero, o s' assentassero dalla Città, e Territorio di Bologna per lungo tempo (se non per sempre) o da lungo impedimento di malattia, o d' altro legittimo avvenimento trattenute facessero l' uffizio loro vacante: Con l' Estrazione di uno di loro, se uno solo sarà l' Uffiziale Ordinario, che rimanga vacante, e di più, se più saranno; si riempia il numero degli Uffiziali Ordinarj, vacante per li casi sopraddetti, o per alcuno di essi. Dichiarando, che l' Estratto, o gli Estratti degli Uffiziali Soprannumerarj segua, o seguano nell' uffizio loro fino al fine del tempo di detto uffizio.

Dell' Uffizio del Signor Rettore della Compagnia, e suo luogo nelle Congregazioni col Corporale, e senza.

CAPITOLO VI.

IL Signor Rettore della Compagnia, Capo, e Primo Uffiziale di essa, sederà sempre in tutte le Congregazioni di qualsivoglia sorta, siano degli Uffiziali solamente, siano degli stessi con quelli del Governo delle Don-

zel-

zelle, siano di questi tutti insieme con il Corporale, nel più degno, ed eminente luogo sopra a tutti i Congregati, e nel mezzo del Priore della Compagnia, del Camarlingo, del Sindico, e del Priore del Governo, detto de' Dodici Ordinarj.

2 L' uffizio suo sarà di trattare insieme col Priore della Compagnia, Camarlingo, Sindico, Priore del Governo, ed altri Uffiziali [lo congregare i quali ad esso spetta, e spetterà) i negozj, ed interessi tutti di essa Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle; e di trovarsi quando occorrerà, con gli Uffiziali particolari del Governo delle Donzelle, per i negozj, e per le occorrenze del detto Governo, secondo la forma del Capitolo sopra il detto Governo.

3 Procurerà a tutto suo potere di trovarsi presente alle Congregazioni ordinarie, solite a farsi nell' Oratorio della Compagnia, quando l' occasione lo ricerca, la seconda Domenica del mese, ed a qualunque altra, che in altro luogo, ovvero secondo il solito, ovvero per qualche accidentale occasione si facesse, per essere informato in ogni tempo dello stato de' negozj, ed interessi della Compagnia, e del Governo delle Donzelle. La protezione de' quali negozj, ed interessi tanto spettanti alla Compagnia, quanto all' Opera delle Donzelle, dovrà egli avere somma, e particolarmente a cuore appresso di qualsivoglia Persona, ed in qualunque luogo, ma in particolare appresso dei Giudici, e Signori Superiori Ecclesiastici, e Temporali in questa Città di Bologna, ed ancora quando bisognasse, nella Corte di Roma.

4 A lui medesimo, quando si trova presente, e non ad alcun' altro, se non con ordine di sua Signoria presente, apparterrà fare la proposta delle cose, sopra le quali si dovrà discorrere nelle Congregazioni. In assenza poi di Esso, proporrà le cose il Priore della Compagnia, e questi mancando, il Camarlingo, mentre però non manchi di più o il Sindico, o il Priore del Governo; perchè mancando ancor uno di questi non vi saria il numero dovuto di tre de' Primi Uffiziali, e così le proposte sariano, o resteriano inutilmente fatte. Ed alla proposta di qualsivoglia negozio (acciò consultato che sarà, possa terminarsi col partito validamente) si dovrà premettere la lettura ad alta voce del Capitolo sopra l' osservanza de i presenti Statuti; e poi del Capitolo particolare, che dispone sopra del negozio, di cui si tratta, e per lo quale si ha da porre il partito. Dal che recedendosi, invalida, e nulla si dichiara ogni risoluzione, ed illegittimo ogni partito sopra di esso posto.

Dell' Uffizio del Priore della Compagnia, e suo luogo nelle Congregazioni.

CAPITOLO VII.

1 SEderà il Priore della Compagnia in tutte le Congregazioni spettanti ad essa, ed all' Opera delle Donzelle, a mano destra del Signor Rettore, essendo questi presente: altrimente sederà nel primo luogo, e dove siede il Signor Rettore, quando è presente. Procurerà trovarsi a tutte le Congregazioni

zioni degli Uffiziali, del Governo, e del Corporale, ovunque saranno chiamate, per trattare, e consultare i negozj così della Compagnia, come dell' Opera delle Donzelle.

2 A lui spezialmente sarà appoggiata la cura col governo della Chiesa di nostra Signora, detta del Baracano, esistente su le mura della Città, ma particolarmente della Immagine di detta nostra Signora, dipinta sul muro dell' Altare Maggiore in detta Chiesa. Farà che detta Santa Immagine col suo Altare sempre sia decentemente apparata; ma nelle Solennità principali della Chiesa, e della Santissima Vergine, procurerà sia ornata degli Apparati più preziosi: avendo l' istessa considerazione proporzionata, e secondo i tempi, all' apparamento di ciascuno degli altri Altari dell' istessa Chiesa.

3 Custodirà egli medesimo, independentemente da ogni altro tutti i Beni Mobili, Paramenti, Argenteria, Ori, e Gioje spettanti alla detta Santissima Immagine, Chiesa, ed Altari in essa esistenti: e parimente sotto la di lui custodia staranno tutti i Beni Mobili della Compagnia, come le Cappe da Battuto comuni, gli Stendardi, e le Croci con i loro fornimenti, e simili altre cose.

4 La consegna fedele, ed esatta di tutti li quali Mobili, tanto della Santissima Vergine, Chiesa, ed Altari, quanto della Compagnia, siccome dovrà nel primo ingresso del suo uffizio ricevere esso Priore dal suo Antecessore in presenza de' Censori, ovvero da questi immediatamente con un' Inventario, che sia registrato sul Libro della Compagnia per mano del Campioniero di essa, ma sottoscritto da esso Priore, incontrato che lo avrà, e del quale Inventario dovrà riceverne egli medesimo una Copia da conservare appresso di sè: Così dovrà rinunziare nel fine del suo uffizio, o almeno sia otto giorni prossimi susseguenti al suo Successore alla presenza de' Censori, ovvero a i soli Censori; Quali non mancheranno d' attestare con la loro sottoscrizione la consegna fatta loro da esso Priore sotto dell' Inventario registrato sul Libro, ed ancora della copia di esso Inventario esistente appresso detto Priore. Degli Apparati poi, Argenterie, Ori, Gioje, ed altre cose, che fossero donate alla detta Santissima Immagine, e Chiesa rispettivamente nel tempo del suo uffizio, terrà conto puntualmente sopra della Vacchetta, in cui scriverà la limosina mensuale de' Sacerdoti celebranti in detta Chiesa, per consegnare tutto nel modo detto quì sopra.

5 Vigilerà particolarmente, che siano celebrate le Messe cotidiane (compresa in esse quella del Cappellano) così ne'giorni da lavoro, come ne'Festivi, ma spezialmente nella Solennità dell' Assunzione di nostra Signora, con riguardo però di ogni più possibile moderata spesa della Compagnia. Alla sua discretezza, e prudenza rimettendo la convenzione delle limosine mensuali da assignarsi a' Sacerdoti, per farle pagare loro nel fine di ciascun mese con Mandato fatto dal Computista della Compagnia, e sottoscritto dal detto Priore, diretto al Camarlingo; tenendone egli ancora conto sopra di una Vacchetta a questo effetto destinata. Rimettendogli parimente l' elezione, e rimozione rispettivamente dei medesimi Sacerdoti [eccettuato espressamente il Cappellano Custode della Chiesa] ma gravandolo in coscienza alla elezione sempre di Sacerdoti di buon nome, ed esempio, e a non permettere, che manchino al loro debito, o lo eseguiscano negligentemente.

6 Sarà

6 Sarà detto Priore onorato, ed ubbidito da tutti nella Compagnia, e massimamente nelle Funzioni private, e pubbliche di Essa; come delle Processioni; delle Sepolture de' Morti; del recitar Salmi, ed Orazioni, e simili. L' istesso farà il Cappellano Custode della Chiesa suddetta verso il detto Priore in tutte le azioni pertinenti a detta Chiesa, ed al servizio della Santissima Vergine in quella. Soprattutto però si comanda la riverenza, e piena ubbidienza verso detto Priore al Guardiano della Compagnia in tutto quello, che si appartiene all' uffizio di detto Priore; con pena, che mancando il Guardiano in queste parti, possa dal medesimo Priore, col consenso degli altri Uffiziali dell' Oratorio, cioè della Compagnia stretta, essere sospeso dall' uffizio.

Dell' Uffizio del Camarlingo, e suo luogo nelle Congregazioni.

CAPITOLO VIII.

1 IL Camarlingo, quale dovrà essere Uomo di questa Compagnia, persona di buona vita, e fama, d'anni almeno 35. di sua età; Mercatante, ovvero altrimente ben intendente di Scritture, e Conti di Libri Mercantili, ed in essi ben pratico, ed esperto, sederà in tutte le Congregazioni della Compagnia, e del Governo delle Donzelle a mano sinistra del Signor Rettore, e questi non presente, del Priore della Compagnia, e in assenza di questi ancora, nel mezzo tra il Sindico, ed il Priore del Governo.

2 Ad esso unicamente spetterà durante il suo uffizio il far radunare il Corporale ogni volta che occorrerà, e in particolare ogni seconda Domenica di ciascun mese (così occorrendo) nell' Oratorio della Compagnia, per trattare in dette Congregazioni, dopo la celebrazione della Santa Messa nel medesimo luogo, dei negozj, ed affari della Compagnia, ed anche attinenti all' Opera delle Donzelle. E si ricorderà far congregare nello stesso luogo il medesimo Corporale la mattina della Festa dell' Assunzione di nostra Signora, Avvocata Santissima della Compagnia, per andare di lì processionalmente a visitare la Chiesa nostra del Baracano, e in quella la Santissima Immagine di nostra Signora.

3 Avrà diligentissima, e zelantissima cura, e custodia dei Beni stabili così della Compagnia, come dell' Opera delle Donzelle, e tanto di quelli, che troverà nell' ingresso del suo uffizio, quanto di quelli, che di nuovo arrivassero a comodo o di questa, o di quella nel corso del suo uffizio: vigilando, che siano descritti su i Libri della Compagnia con la distinzione delle qualità, confini loro, e delle circostanze, tanto utili, quanto onerose. Il che osservi totalmente anche rispetto de' Legati o liberi, o condizionati; sia che li trovi, entrando in uffizio, non portati nei Libri, sia che nel tempo del suo uffizio siano fatti, come si è detto di sopra.

4 Con l' istessa vigilanza, e con ugual zelo si diporterà circa le entrate, e denari spettanti e alla Compagnia, ed all' Opera delle Donzelle: avendo perciò

ciò sempre presso di se un Libro chiamato Strazzetto, sopra del quale noterà giornalmente tutte le spese, e tutti i Debitori, e Creditori che si faranno per servizio della Compagnia, e del Governo delle Donzelle, e de' Beni dell' uno e dell' altra, per far di poi portare le partite di detto Strazzetto dal Computista della Compagnia su i Libri Giornali, e Mastro della Compagnia. Quai Libri conservar si dovranno sempre appresso detto Camarlingo, insieme con tutte le Polizze, e Mandati in filza, che gli capiteranno per conto tanto della Compagnia, quanto dell' Opera delle Donzelle.

5 Effetto della qual vigilanza sarà parimente ch' egli tenga a memoria di procurare, che due volte, e quante farà bisogno nell' anno del suo uffizio siano da' Conservatori presenzialmente visitati i Beni della Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle, tanto della Città, quanto fuori in Campagna, conforme alla disposizione nel Capitolo dell' uffizio di detti Conservatori al n. 5. Ed anco il procurare che il Sollecitatore della Compagnia [se conoscerà non essere incombenza questa da lasciare, almeno totalmente, al Computista, come si accenna nel Capitolo del Computista, che è il 23. al n. 8.] sia diligente nella sollecitazione, ed esazione delli Debitori della Compagnia, ed Opera delle Donzelle.

6 Si piglierà pensiero delle Riparazioni, e Fabbriche, che occorreranno nel corso del suo uffizio per li Beni, come di sopra: le Locazioni de' quali per anni tre, e non più, da lui si faranno, e fatte saranno valide, e sussistenti; purchè non siano fatte a Persone della Congregazione, nè espressamente, nè tacitamente, nè come principali, nè come compagni; e che in dette Locazioni non si accettino dette Persone per fidejussori in modo alcuno. Ed in somma si osservi quanto è disposto in simile materia nel Capitolo dell' Autorità degli Ufiziali al n. 5.

7 E perchè fra le altre parti spettanti al suo uffizio importantissima è quella di provvedere col maggior vantaggio che far si possa, e mantenere fornita la Casa delle Donzelle di tutto ciò, che le può essere bisognevole, perciò se gli vuol qui ricordare l' antica disposizione stabilita dagli Statuti dell' Anno 1554. di avere continuamente, e conservare una munizione di frumento per lo mantenimento delle Donzelle in caso di penuria. E benchè non s' intenda per questo di rinnovare una tale disposizione per modo di legge, e con quel rigore, con cui fu allora proposta da' nostri Antecessori, fino ad obbligare gli Uffiziali pro tempore non solamente in foro di coscienza, ma eziandio in foro giudiziale ad osservarla; non si è però voluto trascurare di farne almeno menzione, affinchè la memoria, e l' esempio d' un così saggio instituto serva per l' avvenire a tener sempre vivo il pensiero di prevenire ne' tempi più comodi, ed abbondanti quelle necessità, nelle quali s' incorre negli anni penuriosi, che di tanto in tanto vanno pur troppo ricorrendo.

8 Finito l' uffizio, dentro di otto giorni susseguenti, renderà conto della sua amministrazione a' Censori, a i quali consegnerà i Libri, e le Filze, come di sopra, che dovranno poi da essi presentarsi all' Archivista, acciò siano poste nell' Archivio. Le Chiavi poi, e i danari potrà esso Camarlingo consegnare in mano del suo Successore. E da i Censori farà sottoscriversi i conti della sua amministrazione, e la consegna delle cose predette; senza la qual sottoscrizione de' Censori non s' intenderà il Camarlingo mai assoluto per l' amministrazione predetta.

Dell' uffizio del Sindico, e del ſuo luogo nelle Congregazioni.

CAPITOLO IX.

1 IL Sindico non potrà eſſere, che uno de' Procuratori Matricolati in queſta Città di Bologna di buona fama, e di credito nella ſua Profeſſione. Sederà nelle Congregazioni tutte, alle quali chiamato farà ogni opra di ritrovarſi, per reſtare informato degli affari della Compagnia, ed Opera delle Donzelle, maſſimamente per quello può appartenere alla ſua profeſſione, a mano deſtra del Priore della Compagnia; e queſti mancando, in quel luogo, che riſponde alla deſtra di detto Priore. Il qual Sindico, quando eſtratto per detto uffizio non foſſe della Compagnia, s' abbia tuttavia da intendere che ſia, e vi ſi deſcriva dal Notajo ſubito nel modo che vi ſi ſcrivono quelli, che ſono accettati; come al Capitolo dell' Accettazione ſi è detto.

2 Al Sindico medeſimo in vigore della eſtrazione della ſua Perſona al detto uffizio, e della accettazione, che egli ne farà col ſedere con gli altri Uffiziali nel giorno del loro ingreſſo in uffizio, s' intende fatto, e dato dalla Congregazione, e Corporale un Mandato generaliſſimo, ed ampliſſimo da ſtenderſi ad ogni maniera, e con qualſivoglia clauſola ricercata dalle occaſioni, alle Liti e Cauſe, tanto qui in Bologna, quanto in ogni altro luogo; e con la facoltà di ſoſtituire a ſuo arbitrio uno, o più.

3 L' uffizio ſuo farà di patrocinare, e difendere le Cauſe della Compagnia, ed Opera delle Donzelle contro qualſivoglia Perſona, Collegio, Comunità, ed Univerſità, ed in qualſivoglia Tribunale avanti ogni Giudice, e Superiore Eccleſiaſtico, e Secolare per qualſivoglia occorrenza piccola, e grande in Giudizio, e fuori di Giudizio, e ſempre che ne ſarà avviſato. Il che farà con tutti i termini di buona ragione, e giuſtizia, non permettendo, che ſia fatto alcun torto, ed aggravio alla Compagnia, ed Opera delle Donzelle ne' Beni, e ragioni loro, per quanto ſi eſtenderà il ſuo ſapere, e potere, ſicuro di non perderne il merito, e premio avanti il giuſtiſſimo Dio, rimuneratore liberaliſſimo dei Difenſori delle Cauſe, Perſone, e Luoghi pii.

4 Dovrà parimente all' occaſione di accettazioni di Figliuole eſſere col Priore di Governo a fare il confronto delle Fedi Batteſimali, con i Libri del Batteſimo; e di ogni altra ſorta di Scritture, che foſſero eſibite per le iſteſſe occorrenze di accettazioni.

Del numero, ed uffizio de' Conservatori, e del Luogo loro nelle Congregazioni.

CAPITOLO X.

1 DUe saranno sempre i Conservatori uno della Larga, e l' altro Professo dell' Oratorio, come è ordinato nel Capitolo dell' Imborsazione degli Uffiziali della Compagnia, d' anni 25. almeno della loro età, e alla medesima Compagnia affezionati. Il luogo de' quali in tutte le Congregazioni sarà sotto de' cinque Uffiziali maggiori, sedendo alla destra dell' altro quello che sarà più anziano d' aggregazione al Corporale.

2 Nel tempo del loro uffizio procureranno d' intervenire sempre con i suddetti cinque Uffiziali maggiori in tutte le Radunanze, e Congregazioni, che si faranno, o senza, o col Corporale, per consultare, e trattare le occorrenze della Compagnia, ed Opera delle Donzelle.

3 Avvertiranno con particolare osservazione, che gli ordini fatti nelle Congregazioni tanto degli Uffiziali, quanto del Governo delle Donzelle, quanto del Corporale, siano posti in esecuzione da quelli, a' quali saranno stati commessi; ed a questo effetto nella Congregazione susseguente vedranno se saranno stati eseguiti, con fare, che della esecuzione seguita, o nò, siano informati gli altri Uffiziali congregati.

4 Vigileranno sopra l' osservanza puntuale de' presenti Statuti, e di ogni altro, che in avvenire si facesse per servizio, e buon Governo sì della Compagnia, come dell'Opera delle Donzelle. Intorno alla quale osservanza degli Statuti esatta, scoprendo mancamento dalla parte di qualsivoglia persona della Compagnia, ma in particolare degli Uffiziali, o di alcuno di quelli, non mancheranno notificarlo nella Congregazione, perchè sia provveduto opportunamente a i disordini, che dalla inosservanza predetta occorrere potessero; e che sia ripigliata la detta osservanza da chi l' avesse tralasciata.

5 Essendo ricercati dal Camarlingo a pigliarsi incomodo di personalmente visitare i Beni Stabili della Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle in Città, e in Campagna, o in compagnia del medesimo Camarlingo, o da se soli, loro parte sarà con ogni cortese prontezza scomodarsi, e fare la visita avvisata loro a gloria del Signor Iddio, della Beatissima Vergine Maria, e benefizio della Compagnia, ed Opera delle Donzelle

6 Fatta la visita, non sarà se non bene, che nella prima Congregazione, quale essi medesimi potranno procurare appresso del Camarlingo, che sia radunata a questo effetto (mentre non vi fosse altra occasione di radunarla) diano parte esattissima dello stato, in cui avranno trovato i Beni visitati. Ne' quali se per sorte avessero trovato disordine veruno, di qualsivoglia sorta quello fosse, sarà non solo bene, ma necessario il dar conto della visita nella Congregazione ancora, quando così bisognasse, del Corporale.

Del numero, ed uffizio de' Cenſori, e del luogo loro nelle Congregazioni.

CAPITOLO XI.

1 COmpiranno il numero de i nove Uffiziali Ordinarj della Compagnia due Cenſori eletti, come nel ſopraccitato Capitolo dell' Imborſazione degli Uffiziali, tanto dall' Ordine della Larga, quanto da quello de' Profeſſi, uno cioè per parte, d' età almeno d' anni 25. Saranno Perſone di ogni buon nome, bene affetti alla Compagnia, ed Opera delle Donzelle. Saranno Negozianti, e ſe non Negozianti, almeno intelligenti bene di Scritture, Libri, e Conti da Negozianti.

2 Avranno a cuore nel corſo del loro Uffizio di non mancare di trovarſi alle Congregazioni, alle quali ſaranno invitati, e dove ſederanno ſotto de' Conſervatori, ciaſcheduno ſecondo l'ordine di Anzianità nel Corporale. Il trovarſi eglino preſenti alle Congregazioni ſervirà a loro per ſapere i negozj della Compagnia, ed Opera delle Donzelle, e per informare riſpettivamente gli Uffiziali, quando loro ricercaſſero, del diportamento del Guardiano nel ſervizio cotidiano delle Donzelle, maſſimamente circa i conti di quello: quali non mancheranno di rivedere nel fine ſempre d' ogni meſe per li danari, che avrà avuti dal Camarlingo per ſpendere nelle occorrenze giornali delle Donzelle. Fatta la qual reviſione, e trovati i conti conformi, e giuſti, glie li ſalderanno; e del ſaldo faranno fede colla loro propria ſottoſcrizione al Camarlingo medeſimo ſopra del Libro, o Vacchetta di detto Guardiano.

3 Alla mutazione ſimilmente del Priore della Compagnia, e del Camarlingo, in termine almeno di otto giorni ſubito ſuſſeguenti all'uſcita di Uffizio de' predetti, ſaranno pronti a ricevere con fedele eſattezza accuratamente i conti del maneggio dell' uno, e dell' altro di eſſi. Anzi occorrendo così, non ſaranno ritenuti dal ſollecitar loro a rendere detti conti; quali incontrati, ed aggiuſtati, ſottoſcriveranno ſopra del Libro di ciaſcheduno di loro: facendo di ciò molto caſo, perchè ſenza queſta ſottoſcrizione non ſaranno mai diſobbligati eſſi Priore, e Camarlingo dalla reddizione de' loro conti, come ſi è detto ne' Capitoli dell' Uffizio di ciaſcheduno di eſſi. E dagli ſteſſi riceveranno in conſegno i Libri, le Scritture, le Filze, le Chiavi, i Beni mobili, ed in ſomma tutto quello, che ſarà ſtato appreſſo i detti Priore, e Camarlingo nel corſo dell' Uffizio loro, ed appartenente alla Chieſa della Beatiſſima Vergine, alla Compagnia, ed Opera delle Donzelle; per conſegnar poi al nuovo Priore, e Camarlingo riſpettivamente quelle coſe delle predette, ſolite a conſegnarſi loro, e le altre riporre nell' Archivio della Compagnia; come i Libri, Scritture, e Filze, o in altri luoghi riſpetto ad altre coſe. In detta conſegna però non avranno eſſi Cenſori a ricevere danari in modo alcuno dal Camarlingo, dovendoli egli conforme alla diſpoſizione del ſuo Capitolo conſegnare al Camarlingo, che gli ſuccede.

4 Ultimamente ſaranno avvertiti i Cenſori, entrati che ſaranno gli Uffiziali ſucceſſori alli predetti Priore, e Camarlingo, di pregare il Signor Rettore

che

che faccia congregare i Signori Uffiziali per dar loro parte nel primo Corporale, o nella Congregazione della reviſione, e conſegna fatta da' medeſimi Cenſori, a gloria del Signor Iddio, della Beatiſſima Vergine Maria, ed a beneſizio della Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle.

Dell' Elezione del Priore di Governo, detto dei Dodici, del di lui Uffizio, e luogo nelle Congregazioni.

CAPITOLO XII.

1 AFfine, che il cotidiano Governo delle Donzelle, conſervate, educate, e mantenute in tutto, e per tutto ſenza alcuna loro gravezza nella Caſa, o Convento di queſto luogo del Baracano, più felicemente cammini, coll' aſſiſtenza, e vigilanza di perſona particolare, il trovare della qual e, ed il trattar ſeco per le occaſioni maſſimamente, che all'improvviſo ſi poſſono preſentare, rieſca più facile, e ſpedito, che il ritrovare, e trattare col Corpo d' una Congregazione; ſi ordina, che nel giorno medeſimo in cui ſi fa l'eſtrazione degli Uffiziali della Compagnia, ſi elegga uno de' Dodici Ordinarj, de' quali ſi dirà nel Capitolo Decimoquinto del preſente Statuto, che ſi chiamerà il Priore del Governo, ovvero dei Dodici Ordinarj deputati al Governo dell' Opera delle dette Donzelle; la qual' elezione ſi farà ſempre nel modo ſeguente.

2 Congregati gli Uffiziali della Compagnia con gli altri della Congregazione del Governo ſuddetto, cioè con li Signori Sopraintendenti, gli Ordinarj, e Soprannumerarj, inſieme col Corporale, chiamato per l'eſtrazione degli Uffiziali, e radunato nell' Oratorio della Compagnia, fatta che ſarà detta Eſtrazione: Primieramente ciaſcheduno degli Uffiziali, ed altri della Congregazione del Governo ſuddetto, che ſaranno preſenti (incominciando dal Signor Rettore) riguardando di eleggere quello, che egli in coſcienza ſtima in ordine a tutte le parti neceſſarie per tale Uffizio, veramente di grandiſſima conſiderazione, il più atto; ſcriverà il Nome, e Cognome di uno delli Dodici Ordinarj, che non abbia vacanza da queſto Uffizio, della qual vacanza ſi determinerà poco più abbaſſo, ſopra una polizzetta, quale piegata porrà nel vaſo, che porterà d' intorno il Notajo della Compagnia, ovvero il Guardiano. Raccolte le polizzette nel vaſo, e queſto preſentato avanti del Signor Rettore, o in aſſenza di ſua Signoria avanti dell' Uffiziale maggiore degli altri, il Notajo della Compagnia leverà dal vaſo dette polizzette, le aprirà ad una, ad una, e leggerà in voce alta, e da tutti intelligibile; e quello che ſarà ſtato il più nominato, ſarà il Priore nell' anno proſſimo ſeguente. E perchè ſi ſcanſi da tutti la nominazione di quelli, per li quali corre la vacanza, dovrà il Notajo leggere in pubblico la nota de' vacanti: ed in caſo, che due, e più ancora foſſero pari nelle nominazioni, i Nomi dei pari ſi rimetteranno nel vaſo; dal quale il Signor Rettore, e queſti non preſente, il primo Uffiziale dopo lui de' preſenti, uno caverà a ſorte, che ſarà il Priore come ſi è detto. Della

qua-

quale Elezione, e [portando così il caso] Estrazione rispettivamente non mancherà il Notajo farne subito Rogito.

3 Incomincierà l'Uffizio di detto Priore del Governo nel giorno istesso, nel quale incominciano quelli degli altri Uffiziali estratti; e con essi parimente avrà fine. Dal quale Uffizio poi avrà ordinariamente vacanza per lo spazio d'anni due continuati dal giorno, in cui finì l'Uffizio medesimo.

4 Entrato in possesso dell'Uffizio detto Priore del Governo, se venisse impedito dall'esercitarlo, o per assenza dalla Città, e Territorio, quale fosse per eccedere, ed eccedesse il termine di quindici giorni, o per infermità eccedente lo stesso tempo e termine, o per morte, dovrà il Signor Rettore in presenza del Priore della Compagnia, del Camarlingo, e del Sindico, e in mancanza del Signor Rettore, dovrà il Priore della Compagnia presenti gli altri due Uffiziali, fare che il Notajo della Compagnia faccia tante polizzette, quanti sono quelli de' Dodici Ordinarj, che non godono la vacanza, come di sopra, da questo Uffizio, col nome di uno per ciascheduna; e piegate le porga in un vaso, dal quale detto Signor Rettore subito estrarrà uno a sorte. Di tutto che non mancherà il Notajo della Compagnia di farne Rogito. E l'Estratto si chiamerà il Vicepriore del Governo; ed eserciterà detto Uffizio durante l'impedimento dell'assenza, o infermità del Priore, ovvero fino al fine dell'anno in caso di morte. Ma se prima di essere entrato nell'Uffizio detto Priore eletto partisse da questa Città, o morisse, in tali casi si farà l'elezione di un'altro dei Dodici Ordinarj, come si è detto al num. 2. circa il modo libero di detta Elezione. Il che parimente si osserverà, se il soprad-detto impedimento dell'infermità, o assenza nell'eletto per Priore principierà, mentre esso non ha preso ancora il possesso dell'Uffizio, avutane però con lui parola, e ricevuto il suo compiacimento.

5 Sederà detto Priore del Governo a mano sinistra del Camarlingo, e quando non sia presente il Camarlingo, nel luogo, che risponde a detta sinistra, in tutte le Congregazioni, siano di negozj della Compagnia solamente, siano di negozj comuni col Governo delle Donzelle, ovvero al detto solo Governo pertinenti, o siano del Corporale. Dalle quali Congregazioni, sebbene non concernenti al detto Governo, avrà premura di non mancare, se non costretto da mera necessità.

6 Egli in vigore dell'uffizio suo, e non altro degli Uffiziali, farà chiamare sempre, che bisognerà, e a lui parerà bene, nell'Oratorio della Compagnia, ed in ogni altro luogo, dove gli parerà più comodo, le Congregazioni per gli affari del detto Governo, ed Opera delle Donzelle; E in dette Congregazioni egli solamente, avutane permissione dal Signor Rettore, o in di lui assenza dal più degno Uffiziale, come si dispone al Capitolo Sesto num. 4. proporrà tutte le cose occorrenti di tempo in tempo per lo detto Governo, ed Opera, tanto per l'educazione Spirituale, e Temporale delle Donzelle, e mantenimento di esse, quanto per maritarle, o monacarle, o per altra occorrenza levarle da questa Casa, o Convento, quanto ancora per accettarle in detta Casa, o Convento; Statuendosi espressamente, che nell'occorrenze delle Accettazioni di Donzelle in detta Casa, o Convento (determinate, che saranno dalla Congregazione) tutti i Memoriali, tutte le Fedi Battesimali, ed ogn'altra sorta di Scritture necessarie a presentarsi secondo la disposizione del presente

ſente Statuto nel propoſito di dette Accettazioni, contenuta nel Capitolo 31. per la parte di chi deſidererà, e procurerà l' Accettazione di Donzelle in detta Caſa, o Convento, ſiano portate, e conſegnate al detto Priore del Governo immediatamente, e non ad alcun' altro della Congregazione, eſcluſo ancora lo ſteſſo Signor Rettore, e conſeguentemente qual ſi voglia degli Uffiziali. Il che ſarà replicato, e con maggiore ſtrettezza meglio dichiarato nel precitato Capitolo 31. ſopra dette Accettazioni.

7 Appreſſo del detto Priore del Governo ſarà ſempre un Campione, ſopra del quale in poſte ſeparate ſaranno deſcritti di ſua mano propria i Nomi, Cognomi, le qualità, e condizioni di tutte le Donzelle eſiſtenti in detta Caſa, o Convento, quando egli entrerà nell' uffizio, e di altre, che foſſero accettate, e poſtevi, mentre egli tiene, ed eſercita detto Uffizio. Nel medeſimo Campione ſarà fatta dal detto Priore nota del tempo, modo, ed occaſione dell' accettazione, ed ingreſſo nella Caſa, o Convento di ciaſcuna delle Donzelle. Noterà parimente con brevità alla poſta di ciaſcuna l'avere di eſſe, e maſſimamente di Mobili, Scritture, ed altre coſe, che dette Donzelle portaſsero ſeco nell' entrare in detta Caſa, o Convento: a fine, che quando elle uſciranno, poſsa eſſere reſtituito loro il tutto, conforme l' Inventario regiſtrato ſopra detto Campione alla poſta di ciaſcuna delle Donzelle. A favore di qual ſi voglia delle quali ſe foſſe fatto Legato, ovvero Inſtromento di Donazione, o Promiſſione, non mancherà detto Priore notare tutto diſtintamente alle poſte di quelle. All' uſcita delle quali dalla detta Caſa, o Convento, farà nota detto Priore dall' altra parte delle poſte, dello Spoſalizio, o Monacazione di dette: ſpecificando la perſona dello Spoſo, e del Muniſtero riſpettivamente, della reſtituzione delle ſuddette coſe, della Dote, del Rogito, che ſe ne farà fatto, per qual Notajo, ed in qual giorno, meſe, ed anno. Ovvero uſcendo alcuna con altra occaſione, che di eſſere Maritata, o Monacata, noterà il detto Priore alla poſta di quella, come è ſtata laſciata fuori, per qual occaſione, con che condizione, a che tempo, e giorno, ed a chi ſi farà conſegnata.

8 Avrà cura, che dal Camarlingo ſiano fatte le provviſioni a debito tempo di tutto quello farà biſogno per lo mantenimento cotidiano, e di tempo in tempo delle dette Donzelle. Ed egli medeſimo ſottoſcriverà i Mandati di tutte le ſpeſe occorrenti per ſervizio delle Donzelle; compreſo parimente quello della menſuale limoſina, o provviſione del Cappellano, o Padre Spirituale di dette Donzelle: per eſſere poi detti Mandati preſentati al Camarlingo nel modo di tutti li Mandati, perchè queſto li paghi. La ſteſsa cura avrà, che le perſone deputate al ſervizio del detto Governo facciano compitamente le loro parti, ciaſcuno ſecondo il ſuo Miniſterio. Alle quali ſiccome perciò potrà liberamente, ſebbene con amore, e carità, comandare, così da tutte dovrà eſsere oſservato, riſpettato, e con prontezza, e puntualità ubbidito in tutte le coſe concernenti all' uffizio di lui, come Priore del Governo, ed all' obbligo loro in detto ſervizio.

9 Non mancherà ricordare ſecondo le occorrenze a tutti gli Uffiziali, e Deputati al Governo della predetta Opera delle Donzelle, ma particolarmente alli Viſitatori pro tempore, la vigilanza ſopra a quanto ſpetta all' uffizio loro, e la eſecuzione di quello, ad eſſi s' appartiene. Ma con particolar zelo vigilerà ſopra al Regiſtro, che deve fare il Notajo della Compagnia, ed Opera

delle

delle Donzelle degli Stromenti ſopra del Campione, e d' altro libro, nel modo contenuto nel Capitolo 22. di queſto Statuto, che è il Capitolo del Notajo.

10 In tutte le occorrenze potrà detto Priore del Governo entrare nella Caſa, o Convento di dette Donzelle ſolo, e con ogni altra Perſona, l' introduzzione della quale in detta Caſa, o Convento foſſe neceſſaria per lo ſervizio della Caſa medeſima, o delle Donzelle, ſecondo la prudenza, ed arbitrio di lui medeſimo. L'occaſioni però ordinarie dell' entrare detto Priore nella Caſa, o Convento predetto, ſono il rivedere le Note de' Lavorieri delle Donzelle [che ſi dice pigliar le Somme] il far Stromenti di Dote, quando ſi fanno Spoſe alcune delle Donzelle, ed il far loro toccare la mano dagli Spoſi; il levare le Donzelle per accompagnarle alla Chieſa ad eſſere ſpoſate, o per conſegnarle, per altra occaſione di ordine della Congregazione a chi occorre. Nella prima occaſione entra detto Priore colla Signora Priora, e con i Viſitatori. Nella ſeconda occaſione entra colla Signora Priora, e col Camarlingo. Nella terza occaſione entra colla Signora Priora ſolamente.

11 Con la licenza in iſcritto di detto Priore ſolamente poſſono eſsere vedute da i Parenti ſteſſi di ambi i Seſſi, anche in gradi più ſtretti di parentela, e molto più da Perſone poco, o niente attinenti, alle Grate del Parlatorio le Donzelle di detta Caſa, o Convento. Il che ſi replicherà nel Capitolo della Guardiana di detta Caſa, o Convento con maggior dichiarazione, e vigore. La qual licenza in iſcritto di detto Priore [ſebbene variamente conceputa dalla forma delle licenze, che ſegnerà per laſciar viſitare le Donzelle, come ſi è detto poco di ſopra) ſarà neceſsaria alle Signore Gentildonne, di che grado elle ſiano, che deſideraſsero di entrare in detta Caſa, o Convento per vederlo; quando non ſi trovaſsero colla Signora Priora del Governo; perchè entrando in compagnia di detta Signora, non avranno biſogno di licenza di eſſo Priore.

12 Nel fine dell' uffizio detto Priore del Governo, o almeno dopo il termine di otto giorni alla più lunga, conſegnerà al ſuo Succeſsore il detto Campione, con Scritture, e Beni, che aveſse preſso di ſe, attinenti alle perſone di dette Donzelle. Anzi conſegnerà al medeſimo perſonalmente alla preſenza della Signora Priora, che finiſce, e ch' entra in uffizio, e de' Viſitatori nuovi, e vecchj le ſteſse Donzelle.

Dell' ingreſſo degli Uffiziali della Compagnia, e del Governo delle Donzelle, col Priore di detto Governo, detto il Priore de' Dodici Ordinarj.

CAPITOLO XIII.

1 L' Ultima Domenica del meſe di Gennajo ſarà il giorno nel quale tutti i Signori Uffiziali piglieranno perſonalmente, riſpetto di quelli, che non ſaranno legittimamente impediti, il poſſeſſo de' loro uffizj, col

ſede-

sedere ne' luoghi, che ad essi cederanno gli Uffiziali, che finiscono, nella Congregazione degli Uffiziali, e del Governo con il Corporale, a questo effetto chiamata, ed in sufficiente numero radunata nell' Oratorio della Compagnia, dopo la celebrazione della Santa Messa in detto Oratorio, e poi la Invocazione dello Spirito Santo con il suo Inno, recitato in voce alta dalli Congregati, e dopo l' Inno con l' Orazione detta dal Sacerdote.

2 Dagli Uffiziali nel loro ingresso in uffizio non si tralascierà mai l' esecuzione di quello è disposto nel Cap. dell' Osservanza de' presenti Statuti, che è il 35. ed ultimo al num. 1. Conchè, e non altrimente, pigliando il possesso dell' uffizio loro, resteranno assolutamente, e chiaramente obbligati all' osservanza inviolabile e per se stessi, e per altri degli Statuti della Compagnia, ed Opera del Governo delle Donzelle, tanto presenti, quanto da farsi in qual si voglia tempo in tutte le parti di quelli, ma particolarmente in quelle, che s' aspettano all' uffizio di ciascun di loro. E di esercitare esattamente, diligentemente, e con ogni termine di carità i loro uffizj in benefizio, conservazione, ed aumento ancora (dove fosse possibile) della Compagnia, ed Opera delle Donzelle, e dello stato temporale, e spirituale dell' una, e dell' altra. E sopra tutte le cose di non operare, nè cooperare mai in tempo, e modo alcuno da se stessi, o col mezzo d' altri, nè scopertamente, nè copertamente di porre alcuna Donzella nella Casa, o Convento di queff' Opera, ovvero levarne fuori contro la disposizione del presente Statuto, e d' altro, che in avvenire fosse fatto, al suo luogo, e Capitolo contenuta; anzi di opporsi con tutte le loro forze, e possibilitadi alle pratiche di qual si voglia persona, manifeste, ovvero segrete di porre Donzelle in detta Casa, o Convento, o levarne contro la predetta forma, e fuori delle Regole precitate.

3 A tutte le quali parti sopraddette, ma specialmente all' ultima, immediatamente espressa, circa il porre Donzelle, o levarle; sebbene deesi certamente, ed indubitatamente credere, che niuno degli Uffiziali, e della Congregazione del Governo dell' Opera delle Donzelle, per li quali corrono parimente queste istesse obbligazioni tanto de' presenti Statuti, quanto de' futuri in qual si voglia tempo, stante la ingenuità, ed integrità conosciuta benissimo, e da supporsi rispettivamente per sicura negli animi di Persone elette, e da eleggersi di tempo in tempo pel numero degli Uffiziali, ed altri della Congregazione predetta, sia per mancare per maniera veruna; nientedimeno per la premura, e gelosia, che si dee avere sopra l'osservanza totale di esse, si ordina, che chiunque degli Uffiziali, o altri della Congregazione del Governo, sia di che condizione, grado, e qualità possa essere una persona in questa Città, contravvenisse all' osservanza di dette particolarità, e maggiormente dell' ultima, sia subito privo, e casso dall' uffizio, che avrà, o dal luogo, che goderà nella Congregazione del Governo, per non potervi mai più esser rimesso: e di più s' intenda cancellato dalla Compagnia stessa in perpetuo.

Dell' Autorità degli Uffiziali della Compagnia.

CAPITOLO XIV.

1 Essendo cosa molto conveniente, ed all' equità conforme, che mentre sono gli Uffiziali del peso dell' uffizio sopra gli altri della Compagnia a comodo di essa gravati, siano ancora di qualche prerogativa in fatto onorati: Perciò si statuisce, che il Signor Rettore, Priore della Compagnia, Camarlingo, Sindico, Priore del Governo, i Conservatori, e Censori, tutti insieme, o per la maggior parte di loro, congregati nel solito luogo delle Congregazioni, o dove saranno per incidenza di qualche congiuntura di tempo, o di occasione fatti radunare dal Signor Rettore, posano ad arbitrio loro con il partito posto fra essi a fave bianche, e nere segreto, ed ottenuto per li due terzi de' Voti affermativi, cassare, e rinnovare, cioè di nuovo eleggere, e deputare lo Sollecitatore, Fattore, e generalmente ogni altra persona servente, salariata dalla Compagnia, purchè della cassazione, ed elezione di simili persone non sia disposto in modo particolare, e differente da quanto qui si dice in altri Capitoli del presente Statuto. Anzi si vuole, che da qui avanti prima delle Feste Natalizie tutti i Ministri, sopra de' quali cade l'elezione e deputazione suddetta, e de' quali non sia disposto altrove diversamente, debbano dimandare a' Signori Uffiziali la confermazione ne' rispettivi loro impieghi; dalla quale domanda se mancheranno, si abbiano immediatamente per licenziati; onde si proceda a nuova elezione.

2 Posano parimente o essi tutti, o per la maggior parte congregati, come di sopra, fare tutte le Locazioni, che sono permesse all' uffizio del Camarlingo nel Capitolo di lui, cioè per anni tre, quando o perchè il Camarlingo medesimo per la importanza di esse Locazioni, stimando così meglio, le rimettesse in ogni modo a' detti Uffiziali, e dal giudizio, e consentimento loro ne volesse l approvazione, ed effettuazione; ovvero perchè i futuri Conduttori in questa maniera, e non in altra, stipolare volessero le Scritture delle Locazioni. Osservando però totalmente quanto quì a basso al numero 5. è ordinato intorno alle persone, che si escludono affatto da' contratti, così di Locazioni, come d' altri affari pertinenti alla Compagnia, ed all' Opera delle Donzelle.

3 Alle Locazioni poi di altro maggior tempo, e ad alcuna specie di Alienazione de' Beni della Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle non procederanno gli Uffiziali assolutamente, e da se stessi soli, ma consultando prima tra loro, congregati almeno in numero di due terzi, bene, e maturamente tali Locazioni, e rispettivamente le occasioni di Alienazione, e trovandole di profitto evidente alla Compagnia, o all' Opera delle Donzelle, se per questa fossero proposte, porranno fra loro stessi il partito segreto a fave bianche, e nere, che passato per i due terzi de' Voti affermativi, sarà ottenuto favorevole. Ma si dovrà nuovamente portare, e proporre nella Congregazione del Corporale, o in quella particolare Assunteria, che ne avesse dal medesimo Corporale riportata la facoltà, per ottenerne la confermazione in quella col partito posto parimente a fave bianche, e nere, ed ottenuto per li due terzi de' Voti affermativi. Il che nè anco basterà in quelle Locazioni lunghe, ovvero in quei Contratti, qua-

li

li senza la scienza, approvazione, e consenso dell' Eminentissimo Arcivescovo di questa Città, e forse del Sommo Pontefice, sono proibiti di farsi.

4 Nell' istessa maniera si governeranno i medesimi Uffiziali ne' negozj di acquisti, da farsi a benefizio della Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle: cioè li consulteranno prima fra loro, congregati nel numero qui sopra ordinato, e risoluti con il partito proposto, ed ottenuto, come sopra si è detto, li porteranno alla Congregazione del Corporale, o all' Assunteria suddetta, perchè siano approvati, e confermati col partito, come di sopra; e senza detta approvazione, e confermazione non daranno esecuzione a trattato di alcuno acquisto, benchè utile fosse stimato.

5 E perchè con ogni cautela possano procedere detti Uffiziali nella pratica di quanto è detto nell' immediatamente precedente numero, confermasi qui, e per maggior efficacia si rinnova, e per ordine inviolabile di Statuto, per nissuna maniera mai dispensabile, si stabilisce un Decreto fatto già prima dell' anno 1596. ovvero nello stesso anno dalla Congregazione degli Uffiziali, e del Governo in numero di voti 34. per rogito di Ser Giulio Fasanini, a quel tempo Notajo di detta Congregazione, che non si possa da alcuno della Congregazione, e della Compagnia, ancorchè non fosse della Congregazione, condurre ad affitto nè espressamente, nè tacitamente Beni, e Robe della Compagnia, o dell' Opera delle Donzelle, nè in qual si voglia maniera essere compreso con Conduttori di detti Beni, o di dette Robe. Parimente non sia ammesso, nè accettato per Fidejussore in qualsisia contratto tanto di Locazioni, quanto d' altri interessi di chi si sia con la detta Compagnia, ed Opera delle Donzelle. Dichiarando per maggior stabilimento di quest' Ordine, nullo, ed invalido ogni contratto, che si facesse contro il medesimo. In oltre si proibisce ad ognuno della Congregazione il comprare, ed anche pigliar in prestito, o in altra forma cosa veruna pertinente alla Compagnia, ed all' Opera delle Donzelle.

6 Potranno inoltre gli Uffiziali insieme congregati per la maggior parte almeno di loro, e posto il partito, come di sopra, ed ottenuto per li due terzi de' voti affermativi, spendere di più delle spese consuete, ed ordinarie fino alla somma di Lire Venticinque in occorrenze necessarie, ed utili così della Compagnia, come dell' Opera delle Donzelle. Oltre però della detta somma di Lire Venticinque, ad ogni altra, per utilissima, e necessarissima, che possa essere, si ordina, debba concorrere sempre la Congregazione del Governo in numero legittimo, cioè di undici (come al Capitolo 19. delle Congregazioni degli Uffiziali &c.) radunata; prestandovi il consenso col partito segreto, posto a fave bianche, e nere, ed ottenuto per li due terzi de' voti affermativi de' Congregati. Ma i danari per soddisfare a qualunque delle sopraddette spese, cioè da farsi tanto con la risoluzione degli Uffiziali soli, quanto della Congregazione del Governo, saranno sempre col mezzo de' Mandati, come sta disposto al Capitolo 33. de' Mandati, dal Camarlingo, e non da altri, nè in altro modo pagati.

Della Elezione de' Quattro Signori Sopraintendenti nella Congregazione del Governo, ed Opera delle Donzelle, del loro luogo nelle Congregazioni, e dell' uffizio de' medesimi.

CAPITOLO XV.

1 SE l' Opere, ed Istituti tanto spirituali, quanto temporali, e miste dalle Congregazioni, pel buon governo, mantenimento, ed aumento di dette Opere, ed Istituti o nel principio, o nell' incamminamento loro stabilite, ricevono l' utilità ad ognuno nota, non solamente pel numero degli Uomini, da' quali sono costituite dette Congregazioni, ma ancora dalla qualificata condizione de' medesimi onde sono esse comunemente più rispettate, ed appresso de' Grandi, e de' Superiori più considerate nelle occorrenze di trattare con essi gl' interessi delle Opere medesime; chi non conosce, quanto prudentemente così i primi Compositori, come poi i Riformatori degli Statuti di questa Insigne Opera del Baracano, ordinarono il numero di Quattro Gentiluomini de' primi della Città nella Congregazione del Governo col titolo di Sopraintendenti?

2 Collaudando dunque così ben fatto, e fin qui tenuto ordine, si statuisce, che sempre nella predetta Congregazione del Governo siano Quattro Gentiluomi, venerandi ancora per l' età loro, che non sia minore d' anni 35. dell' Ordine Senatorio di questa Città di Bologna; del qual' Ordine appunto sono stati da molto tempo in qua sempre detti Signori Sopraintendenti, come sono parimente in questo tempo, cioè

Il Nobiluomo Signor Conte Filippo Senatore Aldrovandi Marisсotti.

Il Nobiluomo Signor Marchese Senatore Paolo Magnani.

Il Nobiluomo Signor Alessandro Senatore Gozzadini.

Il Nobiluomo Signor Senatore Annibale Guidotti.

quali s' abbiano a chiamare a tutte le Congregazioni e del Governo predetto, e del Corporale. In tutte le quali Congregazioni federanno sopra a tutti i Dodici Ordinarj, e Soprannumerarj.

3 Non si muteranno mai i Signori Sopraintendenti, se non per morte, o per occasione di assenza, dalla quale non si sperasse più il ritorno loro. Per ciascuno de' quali casi mancando il numero di questi Signori si dovrà riempiere con l' elezione di uno, o di più, se la mancanza sarà di uno, o di più.

4 Qua;

4 Quale elezione si farà in questo modo: Radunati insieme gli Ufiziali della Compagnia in numero legittimo con la Congregazione del Governo, e col Corporale, premessa l' Invocazione dello Spirito Santo con l' Inno solito, ed Orazione consueta, poi nominato in voce da ciascheduno degli Ufiziali, ed altri della Congregazione del Governo presenti, uno, o più, se l' Elezione dovrà essere di più, al Notajo della Compagnia, che farà nota de' nominati, e subito la leggerà in voce alta; ciascheduno parimente de' sopraddetti presenti scriverà sopra una Polizzetta il nome di uno de' Signori, che avrà udito leggere nella nota. Scritte le Polizzette, e piegate, il Notajo istesso, ovvero il Guardiano della Congregazione le raccorrà in un vaso, che porterà sul Banco avanti il Signor Rettore, o altro primo tra gli Ufiziali presenti, se non vi fosse detto Signor Rettore. Vuotato il vaso, si leggeranno dal Notajo in voce alta le Polizzette; e quel Gentiluomo, che avrà avuto più nominazioni, sarà l' Eletto pel luogo vacante fra i Signori Sopraintendenti. In caso poi di parità tra molti nelle nominazioni, i Nomi di quelli, che fossero uguali, si porranno separati in un vaso, e quello che sarà estratto a sorte dal Signor Rettore, o altro Ufiziale, come di sopra, sarà l' eletto. E questo modo espresso per l' elezione di uno de' Signori Sopraintendenti, sarà lo stesso per l' elezione di più, quando più s' avessero da eleggere. Dichiarando, che cadendo l' elezione in alcun Gentiluomo, che non fosse della Compagnia, sia nondimeno valida; ed incontinente s' intenda, essere il detto Signore eletto della Compagnia. Onde in essa sarà subito descritto dal Notajo, come è, chi si accetta nella Compagnia.

5 Fatta l' Elezione, quanto più presto sarà possibile, la notificheranno al Gentiluomo eletto o il Priore del Governo, con un altro della Congregazione a sua elezione, o due della Congregazione da deputarsi dal detto Priore del Governo; e lo pregheranno a non ricusare la gravezza, ma ad accettarla di buon cuore per amore del Signor Iddio, e della Beatissima Vergine, e per beneffizio del prossimo.

L'uffizio di questi Signori Sopraintendenti sarà di sopraintendere al Governo dell' Opera delle Donzelle in tutte le cose, che spettano al detto Governo: il che per poter fare più facilmente, e con la notizia necessaria degl' interessi appartenenti al detto Governo, sarà molto bene, che premano di ritrovarsi sempre alle Congregazioni, massimamente sopra gli affari di detto Governo. Nè mai si lascieranno ritardare da rispetto veruno di adoperarsi in tutti i bisogni dell' Opera di detto Governo efficacissimamente appresso dei Signori Superiori, tanto in Bologna, quanto in Roma, ed altrove con qualsivoglia gran Personaggio.

Dell' Elezione de' Dodici Ordinarj, e degli Otto Soprannumerarj nella Congregazione del Governo delle Donzelle destinati: del luogo loro nelle Congregazioni; ed uffizio de' medesimi.

CAPITOLO XVI.

1 DElla Congregazione del Governo per questa Opera delle Donzelle del Baracano parte molto particolare sono i Dodici Ordinarj, del cui numero si elegge ogni anno uno per Priore, chiamato il Priore dei Dodici Ordinarj, ovvero del Governo, al quale sta immediatamente raccomandata la cura di esso, come si è detto nel Cap. 12. spettante alla elezione, ed uffizio di detto Priore.

2 La Ordinazione d' essi Dodici Ordinarj è in questa Congregazione molto antica; e però conforme a quella si determina, che nella stessa Congregazione siano sempre dodici uomini della Compagnia, che si chiamino i Dodici Ordinarj, permanenti nella Congregazione in tutto il tempo di loro vita, quali al presente sono

Il Sig. Agostino Rubini.

Il Sig. Dottore Vincenzo Lodovico Beltrandi.

Il Sig. Conte Alessandro Zambeccari.

Il Sig. Fabio Agocchia Giavarini.

Il Sig. Pietro Conti.

Il Sig. Andrea Bugami.

Il Sig. Francesco Boschi.

Il Sig. Francesco Antonio Belletti.

Il Sig. Francesco Scarani.

Il Sig. Giuseppe Covelli.

Il Sig. Avvocato Giuseppe Maria Pandini.

Il Sig. Carlo Antonio Rubini.

3 Oltre il detto numero de' dodici Ordinarj, seguendo l' uso fino da' tempi antichissimi introdotto, nella detta Congregazione del Governo, saranno di continuo altri otto Uomini parte Nobili, parte Cittadini, tutti di buon nome, e concetto nella Città, e daddovero affetti a questo Luogo, che si chiameranno i Soprannumerarj, atteso il doversi co'Soggetti di questo numero riempiere quello de' Dodici Ordinarj quando manca. Questi otto Soprannumerarj di presente sono

Il Sig. Dottore Giacomo Bartolomeo Beccari.

Il Sig. Conte Scipione Graffi.

Il Sig. Conte Benedetto Vittorj.

Il Sig. Colonnello Costanzo Guidotti.

Il Sig. Antonio Taruffi.

Il Sig. Gio. Andrea Zanoni.

Il Sig. Pietro Luigi Torelli.

Il Sig. Canonico Dottore Girolamo Corti.

4 Dovranno essi otto Soprannumerarj essere Uomini della Compagnia d' anni almeno 35. di loro età. Ovvero quando si presenterà occasione di eleggerli, se chi sarà eletto non fosse della Compagnia, vi sarà subito aggregato, con la descrizione, che della persona di lui farà incontinente il Notajo sopra il Libro de' suoi rogiti, e sopra la Matricola tanto segreta, quanto pubblica degli Uomini della Compagnia. E finchè viveranno mai non saranno mutati. Le ragioni sono perchè mancando alcuno del numero de i Dodici Ordinarj, si rimetta con altri di questo Ordine de' Soprannumerarj, come informati dell' Opera, e Governo delle Donzelle, così più abili per far l' uffizio di Priore del Governo, che non potriano essere, se totalmente nuove persone fossero portate nel detto numero degli Ordinarj: ed ancora perchè rendano tanto più riguardevole, quanto più numerosa detta Congregazione.

5 Nella Elezione così degli Ordinarj, come de' Soprannumerarj ogni volta, che occorrerà a farsi, si osserverà in tutto, e per tutto il modo ordinato nel precedente Capitolo 15. della Elezione de' Signori Sopraintendenti: con questa differenza però, che i Soggetti da eleggere pel numero degli Ordinarj, si piglieranno necessariamente, e ristrettamente dall'Ordine degli otto Soprannumerarj; onde non occorrerà alcuna precedente nominazione in voce. Ma quelli da eleggere per l' Ordine de' Soprannumerarj, saranno prima nominati, poi scrutiniati a piacimento, ed arbitrio degli Elettori: riguardando questi solamente alla condizione, ed età, come si è detto di sopra, de' Soggetti, che proporranno, ed al maggior servizio dell' Opera del Governo, pel quale si fa l' Elezione. Quale con sollecitudine si farà intendere all' Eletto, o agli Eletti,

per

per mezzo di uno della Congregazione, o di due a disposizione del Signor Rettore.

6 Ma perchè stante la sopraddetta facoltà attribuita a'Signori che compongono la Congregazione di Governo di aggregare alla classe de' Soprannumerarj soggetti presi indifferentemente dagli altri due Ordini della Compagnia, o presi anche fuori della medesima, potrebbe accadere che in progresso di tempo tutti i predetti Ordinarj e Soprannumerarj, o la massima parte fossero o della Larga, o della Stretta, il che toglierebbe fra queste due classi l' ideato equilibrio; o pure che nessuno fosse preso da alcuna di esse, cosa in vero contraria alla mente, ed alla pratica de' nostri predecessori, ed al riguardo che si dee avere ad un corpo così illustre, come quello di tutta la Compagnia; quindi è che inerendo alle giuste intenzioni di N. S. Papa Benedetto XIII. e della fel. mem. del Signor Card. Boncompagni significate nel Breve, e nel Decreto, mentovati nel proemio di questi Statuti, e per provvedere a' casi anche rimotamente possibili, si stabilisce, che in avvenire in tutto il numero degli Ordinarj, e de' Soprannumerarj si trovino sempre cinque almeno della Larga, e altrettanti della Stretta; lasciando però a'Signori della Congregazione di Governo la pienissima libertà di sceglier segli da codeste due classi a totale loro piacimento; e che il restante si possa da essi prendere d' onde più loro aggrada, eziandio fuori della Compagnia; non dubitandosi, che non siano per aver riguardo in qualunque caso, ma specialmente in quest' ultimo, a preferire ad ogni altro quelli, che vedranno meglio affetti a questo Luogo.

7 Tanto poi gli Ordinarj, quanto i Soprannumerarj saranno chiamati a tutte le Congregazioni della Compagnia, del Governo, e del Corporale, nelle quali sederanno sotto a' Signori Sopraintendenti; ma con avvertenza conveniente, che gli Ordinarj non sedano sotto i Soprannumerarj. E si sforzeranno di intervenire alle dette Congregazioni, per adoperarsi col consiglio in tutte le occorrenze d' utilità, onorevolezza, e necessità, massimamente del Governo, ed Opera delle Donzelle. Per la quale quando saranno impiegati o dal Priore del Governo, o da altri interessati in quello, non si ritireranno mai di adoperarsi con tutto lo spirito, ed affetto a loro possibile in beneficio di detta Opera. Non tralasciando poi di riferire a tempo, e luogo nelle Congregazioni o a' Capi della Congregazione, o al Priore del Governo, secondo richiedessero i Negozj da loro maneggiati, i successi, e stati de' medesimi Negozj. E sopra tutto vigileranno con premura particolare per la esatta, e continua osservanza degli Ordini contenuti in questo Statuto, ma specialmente degli spettanti all' Opera, e Governo delle Donzelle.

Dell' Eſtrazione de' Viſitatori per ſervizio dell' Opera, e Governo delle Donzelle, e del loro luogo in Congregazione, e uffizio.

CAPITOLO XVII.

1 A Chi è noto l' ottimo fine, e ſcopo giuſtiſſimo degli Erettori di queſta piiſſima Opera delle Donzelle del Baracano, è chiara conſeguentemente la neceſſità d' ogni più eſatta vigilanza, perchè la Caſa, o Convento della medeſima Opera non ſi riempia, ovvero perchè in eſſa non ſi mantenga ſorta alcuna di Donzelle non meritevoli di detta Caſa; cioè mancanti delle condizioni, che diſpongano i preſenti Statuti al Capitolo proprio, che è quello dell' Accettazione delle Donzelle in detto Luogo, il 31. in ordine. Per lo che, come fu già prudentiſſimamente ſtatuito, così preſentemente ſi ordina, e conferma l' uſanza di avere ſempre nella Congregazione tre Viſitatori, a' quali ſia commeſsa la vigilanza ſopraddetta nel modo, che ſi dirà poco più abbaſso.

2 Queſti Viſitatori ſi eſtrarranno al tempo dell' Eſtrazioni degli Uffiziali, e nella medeſima giornata di dette Eſtrazioni, cioè la ſeconda Domenica di Dicembre per mano del Signor Rettore, o dell' Uffiziale Maggiore, ſe il Signor Rettore non foſse preſente. E ſi eſtrarranno riſpetto al primo, ed al ſecondo di loro dall' Ordine de' Dodici Ordinarj, e riſpetto al terzo dall' Ordine de' Soprannumerarj, deputati al Governo di detta Opera: eſsendo imborſati tutti li Dodici Ordinarj, e tutti gli otto Soprannumerarj ſeparatamente, e ciaſcun Ordine da ſe in una Borſa diſtinti. Quali Imborſazioni non ſi rinoveranno prima, che ſiano ſtati eſtratti tutti gl' Imborſati in eſſe.

3 Sederanno nelle Congregazioni detti Viſitatori ſotto de' Signori Sopraintendenti, ma ſopra degli altri Ordinarj, e Soprannumerarj riſpettivamente. Continueranno nell' uffizio nel quale entreranno nel giorno iſteſſo dell' ingreſſo degli Uffiziali, per un anno intiero; il qual finito vacheranno un anno continuo dal giorno, in cui avranno terminata la detta carica avanti di nuovamente eſercitarla. Quale, mentre eſercitano, ſe mancaſſero di vita, o ſi aſsentaſſero da queſta Città, e ſuo Territorio, ovvero s' infermaſſero per lungo tempo, dichiarando per lungo tempo il termine, che eccedeſſe lo ſpazio di giorni quindici, ſi dovranno eſtrarre altri con la regola ſopraddetta dalla Borſa degli Ordinarj, ſe ſaranno Viſitatori Ordinarj, che mancheranno; dalla Borſa de' Soprannumerarj, ſe mancherà il Soprannumerario per alcuno de' ſopraddetti accidenti.

4 L' uffizio di detti Viſitatori ſarà di viſitare perſonalmente o ſoli, o con altri Aſſunti, da deputarſi a queſt' effetto dalla Congregazione, ad una ad una le Donzelle, che ſaranno propoſte per eſſere accettate, e ricevute nella Caſa, o Convento di queſta Opera, con quella eſattezza, e premura, che conviene alla oſſervanza di quanto è diſpoſto nel ſopraccitato Capitolo 31. dell' Accettazione delle Donzelle.

5 Viſiteranno nella medeſima maniera indifferentemente tutte le perſone, che

di tempo in tempo dimanderanno per moglie Donzelle delle conservate in detta Casa, o Convento; delle quali persone visiteranno ancora le abitazioni, e ammobigliamenti, che in quelle avranno. E di più s' informeranno delle qualità personali, delle condizioni, e stato delle stesse. Il che con maggior premura, e gelosia faranno, quando si trattasse di persone non abitanti nella Città, per riportarne la verità più schietta, e più reale, che sia possibile. Piglieranno medesimamente informazione puntuale d'ogni altra occasione di levare fuori di detto Luogo Donzelle, e del dove, e da chi dovranno essere ricevute. Tutto però faranno sempre col precedente ordine della Congregazione, e non mai senza detto ordine.

6 Quando al fine di ciascun mese, ovvero più oltre, conforme alla disposizione del Priore del Governo di dette Donzelle, saranno avvisati, e chiamati per parte del medesimo Priore a trovarsi con lui per entrare nella Casa, o Convento di dette Donzelle per ricevere la nota de' Lavorieri delle Donzelle medesime più d'una volta l'anno, e per ogni altra accidentale occorrenza, che s' appresentasse al detto Priore, si scomoderanno prontissimamente, e vi si ritroveranno. Nelle quali occasioni se accadesse, col piacimento di detto Priore, ammonire di cosa alcuna, o pel temporale, o per lo spirituale, o per l'uno, e per l'altro unitamente le Donzelle in generale, o in particolare, o la Guardiana del Luogo, non ricuseranno di farlo, e lo faranno con piacevolezza insieme, ed efficacia.

7 Nelle Congregazioni poi, massimamente pertinenti a' negozj del Governo, alle quali procureranno ritrovarsi in ogni modo presenti, per personalmente intendere li negozj, che venissero ad essi Visitatori commessi, sieno interessi ordinarj, de' quali poco sopra si è detto, sieno interessi straordinarj, non mancheranno riferire le loro eseguite, ed effettuate commissioni, con i successi di esse esecuzioni.

Della Signora Priora per lo Governo dell'Opera delle Donzelle, della deputazione, e dell' uffizio della medesima.

CAPITOLO XVIII.

1 ALla necessità della vigilanza toccata nell'immediato precedente Capitolo per non introdurre, o ritenere in questo Luogo del Baracano Donzelle difettuose ne' requisiti determinati da questo Statuto, mancherebbe il compiuto provvedimento, se nel Governo di esse Donzelle non si connumerassero ancora persone del loro sesso per nascita, e per autorità riguardevoli, dalla caritatevole diligenza delle quali, e senza sospetto di alcuna frode, si facessero intorno alle qualità personali delle Donzelle medesime, quelle osservazioni, che non sono agli Uomini convenienti. Così pure la presenza di simili persone in congiuntura di maritare, o monacare dette Donzelle, e per conseguenza di levarle dalla Casa, o Convento, farà che sì fatte funzioni

abbia.

abbiano un assai più decorosa apparenza di quel che avrebbero, se coll' assistenza di soli Uomini, o di altre persone di condizione inferiore si facessero. Finalmente oltre il rendere più riguardevoli le visite ordinarie delle Donzelle, e de' lavorieri loro, si darà eziandio alle medesime campo di maggior confidenza, per iscoprire le loro occorrenze, di quel che avrebbero, se non potessero, che a' soli Uomini manifestarle.

2 Per queste ragioni probabilmente fin dalla prima istituzione di quest'Opera, ed in ogni tempo fino a dì nostri furono deputate alcune Signore Gentildonne, le quali coll'adempimento di fini sì giusti, e rilevanti cooperassero al buon Governo della medesima. E per l' istesse ragioni si è stimato che niuno fosse per creder superfluo, ma bensì evidentemente necessario, il ritenere anche in avvenire un così saggio istituto. Per fare adunque una tale deputazione si osserverà la forma seguente.

3 Primieramente nel tempo, che si faranno le imborsazioni degli Uffiziali della Compagnia, se ne farà ancora una di cinque Gentildonne, le quali saranno le Priore per li cinque anni venturi, scrivendone i Nomi in altrettante polizzette. Fatta la qual imborsazione si riporranno parimente le altre Signore che fatte nominate al numero almeno di cinque in un altro cassettino come Soprannumerarie, per farne l'estrazione di alcuna di loro per Priora in caso che delle Signore estratte nell' estrazioni ordinarie una mancasse di vita, o s'infermasse per molto tempo, o restasse legittimamente impedita dall' esercitare l'uffizio tanto prima, quanto dopo l' averlo incominciato.

4 Dipoi nel giorno medesimo, nel quale si estraggono gli Uffiziali, ed i Visitatori si estrarrà similmente una polizzetta dal cassettino delle Signore Priore, conservato nella cassa, in cui si conservano tutte le imborsazioni degli Uffiziali, e Visitatori. E la Signora estratta sarà la Priora per l' anno futuro.

5 Detta Signora Priora si compiacerà scomodarsi tutte le volte, che occorrerà per entrare nella Casa, o Convento delle Donzelle, servita dal Priore del Governo, o dal Camarlingo, per star presente al toccar la mano degli Sposi alle Spose; ma dal detto Priore solamente per levare le Spose dalla Casa, accompagnarle alla Chiesa, dove devono essere sposate, e dalla Chiesa alla Casa dei loro Parenti, o degli Sposi medesimi; ovvero se uscissero per andar Monache, a' Munisteri dove sono destinate; ovvero ancora per consegnarle a chi le dovesse ricevere d' ordine della Congregazione, quando fossero lasciate fuori di detta Casa, o Convento ad altro effetto, che di essere sposate, o di entrare nelle Monache. In occasione parimenti di far la visita de' Lavorieri di dette Donzelle, o di doversi rivedere le note di detti Lavorieri, (che volgarmente in detto Luogo si dice pigliar le Somme) entrerà la Signora Priora in detta Casa, o Convento servita dal medesimo Priore del Governo, e dalli Visitatori; nella qual visita bisognando alcuna correzione per qualsivoglia occorrenza o in generale, o in particolare a dette Donzelle, non tralascierà di farla in quella forma, che le suggerirà la sua prudenza, e discretezza.

6 Potrà entrare, oltre a tutte le predette occasioni, nel tempo del suo uffizio sempre che le piacerà: contentandosi di non introdurre, nè far introdurre mai Donne ad altre Signore serventi, ovvero non serventi ad alcuna, ancorchè fossero Donne, che state fossero da Donzelle in detta Casa, o Convento; farà grazia rilevantissima a tutta la Congregazione del Governo: a nome

della quale di ciò è pregata confidentiſſimamente, e con particolariſſima premura.

7 Finito l'uffizio di detta Signora Priora, ella ſi compiacerà trovarſi nel giorno, che le ſarà avviſato, in detta Caſa, o Convento, per conſegnare colla ſua preſenza, le Donzelle alla Signora Priora, che le ſuccede, alla qual funzione ſarà ſervita dal Priore del Governo, e da' Viſitatori tanto del paſsato, quanto del corrente anno.

Delle Congregazioni degli Uffiziali, ed altri deputati al Governo dell'Opera delle Donzelle, e dell'autorità di dette Congregazioni.

CAPITOLO XIX.

1 NOn ſentirebbe la preteſa utilità qualunque Opera pia da una deputazione, ancorchè numeroſa, d'Uomini al Governo di eſſa deſtinati, ſe queſti non ſi radunaſſero mai per trattare gli affari della medeſima. Perchè adunque la Compagnia, ed Opera delle Donzelle del Baracano godano i vantaggi, che loro poſſono venire dal numero, e dalla qualità de' Soggetti, alla cura de' quali ſono commeſſe, ſarà coſa molto ben fatta, che gli Uffiziali, e tutti gli altri, che anno parte nel loro governo facciano il più che potranno frequenti Congregazioni. Queſta è ſtata ſempre lodevoliſſima uſanza de' noſtri Maggiori, e perciò col preſente Capitolo ſenza eccezione veruna ſi ſtatuiſce, che ſi facciano tali Congregazioni, ſe non colla frequenza, con cui quelli le facevano (il che però ſarebbe d'incredibil profitto) almeno tante volte, quante ricercheranno i negozj della Compagnia, dell'Opera delle Donzelle, ed anche del Corporale.

2 Alle Congregazioni che ſi raduneranno o nell'Oratorio della Compagnia, quando la qualità del negozio, per lo quale ſi chiamerà la Congregazione, ricerchi, che ſi radunino nell'Oratorio, o altrove ſecondo l'uſo già introdotto, o l'incidenza, che moſtri alli Capi, a' quali s'appartiene di far chiamare le Congregazioni, neceſſità, o convenienza di chiamarle anche in luogo per l'ordinario non ſolito, ſaranno chiamati tutti i nove Uffiziali della Compagnia, i quattro Signori Sopraintendenti, i dodici Ordinarj, e gli otto Soprannumerarj; e non perchè ſia neceſſario, che tutti vi ſi trovino, imperocchè baſterà quel numero, che qui poco più ſotto ſi dichiara, ma perchè ſiccome tutti coſtituiſcono il Corpo totale della Congregazione, così non conviene, che ſia tralaſciato alcuno, che non ſi chiami.

3 Ma il numero de' Congregati non dovrà mai eſſere minore di undici fra Uffiziali della Compagnia, ed altri deputati al Governo dell'Opera delle Donzelle: Avvertendoſi inviolabilmente ſe il negozio ſarà d'intereſſe del Governo, che fra gli undici congregati ſi richiederà onninamente preſente il Priore, o Viceprior di detto Governo, o non eſsendo queſti preſenti, che al-

meno

meno la Congregazione sia stata di loro ordine, e consentimento convocata; senza le quali condizioni non si potrà pigliare risoluzione legittima, e sussistente in detto negozio. E per risoluzione legittima, e sussistente tanto negl' interessi del detto Governo, quanto negli affari della Compagnia, quella si dee intendere, che sarà ottenuta, o confermata col partito segreto, posto fra i Congregati a fave bianche, e nere, ed ottenuto per li due terzi de' voti affermativi: dichiarazione contenuta, e parimente stabilita nel seguente Capitolo degli Scrutinj &c.

4 Al qual partito precederà sempre tra i Congregati la Consulta in voce sopra del negozio, o de' negozj da sottoporsi polizia al partito. In cui sebbene con più libertà, e rimosso ogni rispetto, ciascuno de i Congregati può dichiarare schiettamente il suo parere, ad ogni modo pel servizio migliore degl' interessi della Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle, è molto bene, ed alle volte necessario il dichiararsi anco con il discorso. Laonde non dovranno contenersi i Congregati di dire alla scoperta sempre, e con sincerità libera i loro sentimenti, mentre si propone il negozio per consulta, e particolarmente quando gl' interessi saranno dell' Opera, e Governo delle Donzelle.

5 Finalmente tutte le determinazioni, che piglieransi nelle Congregazioni secondo la forma, e regola sopraddetta saranno stabili, ferme, e da effettuarsi senza veruna eccezione. Ma perchè si potrebbe alcuna volta dare il caso, che qualche importante determinazione restasse sospesa, e ritardata per la mancanza del numero de' Congregati di sopra stabilito, perciò a fine di provvedere agl' inconvenienti, che da sì fatta dilazione potrebbero avvenire, si dichiara, che ogni qual volta per l'affare medesimo sarà stata due volte chiamata la Congregazione, e che per difetto del numero legittimo non si sarà potuta prendere alcuna risoluzione intorno ad esso, sia lecito a quelli, che dopo la terza chiamata fatta per polizze, nelle quali sia ciò espresso, si troveranno presenti in Congregazione, il venire a quelle determinazioni, che in un tale affare parerà loro più espediente; e quella si avrà per non meno stabile, e ferma, che se fosse stata presa da un maggior numero di Congregati.

Degli scrutinj, e partiti degli Uffiziali, e Corporale della Compagnia, e del Governo delle Donzelle.

CAPITOLO XX.

1 Sono altrettanto, ed alcuna volta più necessarie le certe regole per gli scrutinj, e partiti, che non sono i partiti medesimi, pel buono, e felice esito de' negozj nelle Congregazioni, ancorchè ottimamente governate, sì per la fermezza stabile del modo di ottenere detti partiti, sì per evitare le dissensioni, che potessero nascere fra i Votanti intorno al detto modo. Quindi come in questa Congregazione si è praticato sempre nel tempo andato, così si praticherà nell' avvenire per istatuto permanente, e non dispensabile.

2 Primieramente, che tutti gli ſcrutinj, ò partiti, che dovranſi portare nel Corporale della Compagnia legittimamente congregato, come è diſpoſto al proprio Capitolo, che è il ſecondo, per eſſere ivi ripropoſti a fave bianche, e nere, debbano eſſere ſtati prima propoſti tra gli Uffiziali della Compagnia, congregati almeno in quel numero, che è ſtabilito nel Capitolo dell' autorità degli Uffiziali, che è il decimoquarto, a fave bianche, e nere parimente, e fra quegli ottenuti per li due terzi de' voti affermativi.

3 Secondariamente, che i partiti medeſimi ſiano, e s' intendano ottenuti legittimamente, quando ſaranno paſſati per li due terzi favorevoli de' voti, cioè delle fave bianche.

4 Queſto iſteſſo numero di voti ſi determina medeſimamente per li partiti de' negozj, ed intereſſi ſpettanti all' Opera, e Governo delle Donzelle. Ed univerſalmente per tutti gli affari della Congregazione, che ſi avranno a ſtabilire col partito; mentre però altrimente non ſia diſpoſto da qualche ordine di alcun Capitolo particolare, ſopra a negozio di ſingolare diſpoſizione, in ſimile propoſito proveduto.

Del Cappellano Cuſtode della Chieſa del Baracano, Chieſa di queſta Compagnia. Del modo di eleggerlo; e dell' uffizio di lui, e ſua durazione nell' uffizio.

CAPITOLO XXI.

1 A Tutta la vigilanza, ne' Capitoli precedenti inculcata per l' ottimo governo di queſta Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle, prevaler dee ſenza proporzione quella, che è dovuta al culto del Signore Iddio, della Santiſſima ſua Madre Maria ſempre Vergine, e alla conſervazione nel condecente decoro de' Sagri Tempj, alla Divina Maeſtà in onore della Santiſſima Vergine iſteſſa, o de' Santi conſegrati. E perciò poſſedendo queſta Compagnia l' antica Chieſa della Santiſſima Vergine del Baracano, poſta ſulle mura di queſta Città di Bologna, e di cui ſi è fatta particolar menzione nel Capitolo del Priore della Compagnia, che è il ſettimo, dee ella vigilare con incomparabile zelo, che ſia mantenuta con ogni riverenza, riſpetto, e ſplendore a gloria del Sommo Iddio, della Santiſſima Vergine Maria, ed in edificazione de' buoni, e divoti Criſtiani.

2 Il che dipendendo principalmente dall' aſſiſtenza continua di un Sacerdote deputato alla cuſtodia delle Chieſe, dove ſempre ſi conſerva il Santiſſimo Corpo di Gesù Criſto nell' Auguſtiſſimo Sagramento dell' Altare, come appunto ſi conſerva in queſta Chieſa del Baracano; dovraſſi in oſſervanza dello ſtile paſſato, dallo Statuto precedente già comandato, ed ora nella iſteſſa maniera confermato, di giorno, e di notte mantenere alla cuſtodia di detta Chieſa un Sacerdote col titolo di Cappellano, almeno di anni trentacinque della ſua età, di buoniſſima vita, e fama.

3 Det-

3 Detto Sacerdote si eleggerà, e casserà rispettivamente sempre per partito, posto a fave bianche, e nere, prima fra gli Uffiziali della Compagnia a questo effetto espressamente chiamati, e insieme congregati in numero almeno di cinque de' nove, che sono essi Uffiziali, ed ivi ottenuto per li due terzi de' voti favorevoli. Qual partito dopo sarà portato nella Congregazione tutta della Compagnia, e del Governo dell' Opera delle Donzelle col Corporale in sufficiente numero congregata, perchè quivi ancora sia proposto, e resti confermato con li due terzi favorevoli di tutti i voti, che saranno presenti.

4 E se per l' elezione di detto Sacerdote ogni volta che occorre a farsi, concorreranno molti (purchè siano delle qualità sopraddette) tutti saranno uditi, e posti a partito nella forma sopraddetta. Si esortano però gli Elettori ad avere tutto il riguardo possibile di preferire fra i concorrenti di merito uguale i Sacerdoti Cittadini ai Fumanti, e Diocesani. E accadendo ne' partiti fra gli Uffiziali uguaglianza a favore di molti de' Sacerdoti concorrenti a detta elezione, tutti i partiti uguali saranno portati alla Congregazione col Corporale. Dalle ballotazioni della qual Congregazione col Corporale ottenute, come di sopra s' è detto, se resterà decisa l'uguaglianza con un partito superiore di voti, quel Sacerdote, a favore del quale sarà passato il partito superiore, sarà l' eletto per Custode di detta Chiesa; ma se ne' partiti della Congregazione col Corporale occorra parimente uguaglianza, in tal caso posti i Nomi de' Sacerdoti, li partiti de' quali sono pari di voti, in un vaso, uno si estrarrà a sorte dal Signor Rettore, ed esso non presente, dal maggior Uffiziale de' presenti, e l' estratto a sorte sarà il Sacerdote eletto alla suddetta custodia.

3 Il tempo, o continuazione nell' uffizio di detta custodia pel Sacerdote, così eletto di presente, come da eleggersi quando occorrerà, sarà a beneplacito totalmente degli Elettori medesimi, cioè degli Uffiziali prima, e poi della Congregazione col Corporale. In tutto il tempo però, che starà in uffizio il Sacerdote Cappellano, e Custode, dovrà egli nel fine d' ogni anno [sebbene stato fosse eletto poco avanti del fine dell' anno] avanti le Feste Natalizie dimandare alla Congregazione degli Uffiziali, e altri deputati al Governo dell' Opera delle Donzelle insieme col Corporale, la confermazione. Dalla qual dimanda se egli mancherà, s' intenda avere, ed in effetto avrà terminato, e finito l' uffizio suo affatto. Per lo che si procederà nel modo suddetto senza eccezione, e circospezione veruna all' elezione di un altro Sacerdote per detta Cappellania, e Custodia -

6 Prima di essere posto nell' attual possesso del detto uffizio il Sacerdote eletto, dovrà dare un' idonea, e sufficiente Sigurtà a piacimento de' cinque Capi degli Uffiziali, o della maggior parte di loro, alla presenza del Priore della Compagnia per rogito del Notajo di detta Compagnia, di conservare tutte le Robe, e Beni mobili, che così nell' ingresso dell' uffizio saranno a Lui consegnati dal detto Priore, come di quelli, che verranno in sua mano di nuovo, dopo che sarà in uffizio, e di rendere di quelli, e di questi sempre, e prontamente conto ad ogni volontà, e requisizione del predetto Priore, al quale piacendo di farne Inventario, da sottoscriversi dal detto Sacerdote, questi non dovrà ricusare in alcuna maniera di sottoscriverlo, per averne ancor esso una copia presso di se sottoscritta dal detto Priore, se la vorrà, e

nello

nello ſteſſo rogito prometterà detto Sacerdote eletto alla Congregazione tutti; e per eſsa al Priore predetto della Compagnia, di oſservare con tutte le ſue forze eſattamente le parti, alle quali l'obbliga il preſente Statuto, ed altro, che in altro tempo foſse fatto, e di eſercitare fedeliſſimamente, e puntualmente l'uffizio ſuo circa la cuſtodia di detta Chieſa.

7 Entrato in poſſeſſo dell'uffizio, ſi tratterrà continuamente di giorno, e di notte nella caſa, che gli ſarà deputata, e aſſegnata per ſua abitazione, congiunta alla Chieſa ſteſſa; e di quella, come anche delle mobiglie, e robe in eſſa eſiſtenti, che gli foſſero conſegnate per uſo ſuo, ſi ſervirà ſempre bene, e goderà tutto ad arbitrio di uomo dabbene, e ne farà Inventario, come ſopra s'è detto delle robe della Compagnia, e della Chieſa.

8 Dovrà tenere la detta Chieſa aperta in tutta la giornata, eccetto che ſu l'ora del deſinare, e per due ore dopo dal principio di Maggio per tutto Agoſto. Ma nel rimanente dell'anno, nel quale i giorni ſono più brevi, che ne' meſi predetti, un'ora ſolamente. E mentre ſarà la Chieſa aperta, non dovrà mai partirſi preſenzialmente dalla cura, e cuſtodia di eſſa, ſe non coſtretto da qualche ſua neceſſaria, e incidente faccenda; nel qual caſo gli ſarà lecito aſsentarſi per detta ſua faccenda, laſciando però perſona atta, e ſicura alla detta cuſtodia, finche egli ſarà ritornato, che avrà a petto, ſegua con ogni poſſibile ſollecitudine. E perchè non ſi credeſſe detto Sacerdote Cappellano, e Cuſtode di aver baſtantemente ſoddisfatto a quanto dee nel propoſito della cuſtodia di detta Chieſa, vigilando ſolamente per la conſervazione del temporale di eſſa; ſi obbliga di più, e con tanto maggiore, quanto è più giuſta ragione, a vigilare, e a tutto ſuo potere impedire, che in detta Chieſa non ſia commeſſa con parole, o con fatti azione alcuna di ſcandalo, ed in conſeguenza di offeſa della Divina Maeſtà. Al che quando egli da ſe non poteſſe provvedere, come ricercaſſe il biſogno, dovrà diligentiſſimamente avviſarne il Priore della Compagnia, acciocchè egli, con l'ajuto degli altri Uffiziali, e (biſognando così) col braccio de' Superiori Eccleſiaſtici, e temporali trovi il rimedio opportuno al male.

9 Le obblazioni, che ſaranno fatte a detta Chieſa per ſervizio della Divina Maeſtà, e della Santiſſima Vergine in danari, o per Meſſe, o per altro fine, in mano di detto Sacerdote Cappellano, e Cuſtode, ſaranno da lui poſte fedelmente nella Caſſa eſiſtente in detta Chieſa, e deſtinata al ricevere, e conſervare tali obblazioni. Ed occorrendo farne alcun ricordo per ſoddisfazione di chi le offeriſſe, non mancherà farlo, per conſegnarlo poi al Priore della Compagnia, che ne reſti così informato per ſe, e poſſa, ſe biſognaſſe, informarne ancora gli altri Uffiziali, e la Congregazione iſteſſa tutta. Ma ſe le obblazioni foſſero di Cera, Olio, o di coſe ad uſo degli Altari, e de' Santi Sacrifizj della Meſſa, quelle non mancherà ſubito, o quanto prima conſegnare al detto Priore della Compagnia, con la nota del giorno, in che ſaranno ſtate fatte, e di chi le avrà fatte, ſe ſi ſarà paleſato. In caſo poi, che le obblazioni, o in danari, o in robe di qual ſi voglia ſorta, foſsero fatte eſpreſsamente per ſervizio dell'Opera delle Donzelle iſteſse, dovrà il Sacerdote Cappellano, e Cuſtode dette obblazioni far capitare in mano del Priore del Governo, con nota diſtinta delle coſe, del giorno in cui furono offerte, e di chi le offrì, ſe lo ſaprà.

10 Quando eſſo Sacerdote Cappellano, e Cuſtode ſarà chiamato per occaſione

sionē delle Congregazioni, ō pēr celebrarē la Santa Messá, ō solamente per recitare le Orazioni solite, avanti di incominciare i trattati de' negozj, o per altra occorrenza, non mancherà di prontissimamente intervenire. E parimente all' uscire della Compagnia per Processioni generali, e particolari, o per accompagnare Defunti alla Sepoltura, o altre incidenze, non mancherà trovarsi con essa con la Cotta, se però dal Priore della Compagnia non venga abilitato dall' intervenire a simili Funzioni.

11 Levandosi detto Sacerdote Cappellano, e Custode dal detto Uffizio, o con licenziarsi da se, o con la licenza, che gli sia data in nome della Congregazione tutta col Corporale, dalla quale fu eletto, o perchè non ottenga la confermazione al tempo, che la domanderà, sarà obbligato rendere esatto conto con la rassegnazione attuale in nome del Priore della Compagnia, prima di partirsi attualmente, di quanto a lui fu consegnato, quando entrò nell' uffizio, ed ancora di quanto, mentre sarà stato in uffizio, a lui sarà capitato per servizio di detta Chiesa, e della Compagnia.

12 Avrà detto Sacerdote Cappellano, e Custode per ricognizione, e premio di tutte le sopraddette sue obbligazioni, oltre la Casa sopraddetta, che goderà gratis, ed anco oltre tutti gl' incerti, lire 396. di quattrini ogni anno, cioè nel fine di ciascun Mese la rata. La quale somma di lire 396. servirà per la limosina della Messa cotidiana, che sarà obbligato esso Sacerdote Custode di celebrare in detta Chiesa ad intenzione della Congregazione, ed ancora in vece del Formento, della Castellata di Uva, delli Fassi, e Legna, che già per lo passato, ed avanti un Ordine da tutta la Congregazione fatto per partito, legittimamente posto, ed ottenuto dell' anno 1645. per le ragioni espresse in detto partito, si dávano al detto Sacerdote Cappellano, e Custode pro tempore. Sarà però gravato egli a mantenere provveduta la Sagrestia delle Ostie, e del Vino per le Messe, che si celebrano in detta Chiesa ogni giorno, ordinarie, ed estraordinarie.

Della Elezione, e dell' uffizio del Notajo della Congregazione per li negozj della Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle.

CAPITOLO XXII.

1 QUando de' negozj di qual si voglia Universitá non si facesse, e non si tenesse memoria, poco, anzi niente recherebbe di benefizio al buon reggimento delle medesime Universitá qualunque ottimo ordine in esse introdotto, e praticato. E perchè, come è notissimo, il mezzo unico per fare, e conservare tal memoria, sono le Scritture, le quali anche si chiamano dagli Uomini savj, tesoro delle Universitá, non dovrà per veruna maniera questa Congregazione restare nell' avvenire, come non n' è stata manco per lo passato, priva di detto mezzo, per avere al pari dell' altre

Università, il suo proprio tesoro. Al cumulo del quale ricercandosi l' oprà, e la mano molto ben appropositо di persona, che sia Notajo; quindi è, che stando su lo stile osservato incessantemente sempre per l'addietro, si conferma questo buon ordine.

2 Che questa Congregazione abbia continuamente un Notajo, persona descritta già nella Compagnia, o che vi si descriva subito nella sua elezione; qual sia d' anni almeno 25. della sua età, e persona pratica bene, ed esercitata almeno di cinque anni nella professione di Notajo, di ottima fama, descritto nella Università de' Notari di questa Città di Bologna, e Cittadino parimente di questa Città per la sua propria, e paterna origine.

3 La elezione di cui si farà in questa forma. Radunata la Congregazione degli Uffiziali della Compagnia, ed altri del Governo delle Donzelle col Corporale, li Signori Rettore, Priore della Compagnia, Camarlingo, Sindico, e Priore del Governo, e mancando uno, o due dei detti Uffiziali, uno de' Conservatori presenti estratto a sorte, o amendue, rimosso ogni interesse e passione, e solamente mirando daddovero al miglior comodo, e servizio della Congregazione, che vuol dire della Compagnia e dell' Opera delle Donzelle, nomineranno un Notajo per ciascuno di loro, ficchè siano cinque i Nominati.

4 Fatta la nominazione, subito senza altro tempo di mezzo si porranno i cinque nominati Notari a partito segreto di fave bianche, e nere nel Corporale, ciascuno separatamente, e quello che avrà ottenuto il partito con più voti favorevoli (purchè il partito sia ottenuto per più voti della metà de' votanti) sarà l' eletto pel Notajo della Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle. E se de' detti partiti, o tutti, o alcuni si ottenessero uguali di voti favorevoli, i nomi di quelli, de' quali i partiti saranno uguali, si metteranno in un vaso, e uno si estrarrà a sorte, e sarà egli il Notajo, come si è detto.

5 Il tempo, e durazione del Notajo nel servizio della Compagnia, ed Opera delle Donzelle, non meno rispetto a quello, che serve di presente, che di chi sarà eletto in avvenire, quando accaderà l' eleggerlo; sarà a piacimento di chi lo elegge, cioè della Congregazione istessa degli Uffiziali della Compagnia, ed altri del Governo delle Donzelle insieme col Corporale. Alla quale predetta Congregazione col Corporale apparterrà la cassazione, ed ammozione del Notajo, mediante il partito posto a fave bianche, e nere, ed ottenuto nell' istessa forma, che si è stabilita per la elezione di esso qui sopra.

6 Eletto il Notajo, allora, o quando sarà presente, subito prometterà, mediante il giuramento, che piglierà in mano de' Signori Rettore, Priore della Compagnia, Camarlingo, Sindico, e Priore del Governo, col toccare della Scrittura al modo solito di prendere il giuramento, tutta la necessaria, e per lui possibile diligenza, e sollecitudine, e la totale segretezza, lealtà, e fedeltà in tutti i negozj, che per le sue mani passeranno, spettanti alla Compagnia, ed all' Opera delle Donzelle.

7 Si rogherà detto Notajo di tutti gli Stromenti gravi di qualunque sorta siano, che apparterranno alla Compagnia, o all'Opera delle Donzelle, come sono di Locazioni enfiteotiche, Testamenti, Compre, Vendite, Permute, e simili; e quelli in forma autentica con la sua sottoscrizione, e segno registrerà di sua mano, in termine al più di due mesi, dopo il giorno della Stipulazione di detti Stromenti, sul Campione degli Stromenti della Compagnia, e dell' Opera

rà delle Donzelle; quale dovrà custodirsi sempre nell' Archivio delle Scritture della Compagnia, ed Opera predetta sotto la cura del Priore del Governo, e delle Chiavi esistenti appresso della persona deputata per Archivista pro tempore della Congregazione. All'Abecedario del qual Campione noterà per ordine gli Stromenti, che registrerà in esso con la distinzione del giorno, mese, ed anno di ciascuno.

8 Si roghorà parimente degli altri Stromenti meno importanti, come di Locazioni ordinarie, delle Doti delle Donzelle, ed altri simili. E questi pure registrerà con la sua sottoscrizione autentici, ma con le clausule ceterate, sopra del medesimo Campione, ovvero di un'altro Libro distinto dal sopraddetto Campione, da conservarsi nell' istesso Archivio, sotto la cura del medesimo Priore del Governo, e delle Chiavi dell' Archivista. Per l' adempimento delle quali due parti del Notajo, cioè di registrare sul Campione, ed altro Libro rispettivamente detti Stromenti, si commette per termine di carità, e di singolare confidenza la vigilanza al Priore del Governo, che sarà di tempo in tempo; pregandolo a vigilare per l' osservanza puntuale di quest' ordine; con avvisare la Congregazione del Governo, quando occorresse, acciò possa provvedere nel modo conveniente alla negligenza, che il Notajo usasse in adempiere le due predette obbligazioni.

9 Dovrà in oltre tenere nota scritta sopra di Libro particolare, del quale sarà provveduto a spese della Congregazione, di tutte le Congregazioni pubbliche, o private, che si faranno per gli affari tanto della Compagnia, quanto dell' Opera delle Donzelle, e di tutte le risoluzioni, che saranno pigliate nelle dette Congregazioni, ed in somma di tutti gli Atti, e Ordini, che in esse Congregazioni si faranno: sia che le Risoluzioni, Atti, e Ordini si facciano con il partito, sia che si facciano solamente in voce, e adempierà tutto quello, che all' uffizio del Notajo è commesso nel Capitolo dell' Imborsazione, e in quello dell' Accettazione delle Donzelle nel Convento, ed estrazione di esse dal Convento.

10 Dalla quale immediatamente detta obbligazione viene in conseguenza la necessità al Notajo di ritrovarsi personalmente presente a tutte le Congregazioni, quando sarà chiamato: al che si obbliga in virtù del partito della sua elezione, acciocchè possa prontamente porre in esecuzione tutto quello, gli viene imposto, come sopra. Non gli sarà però lecito mischiarsi fra i ragionamenti della Congregazione, se non con espressa licenza del Capo degli Uffiziali presenti, e per le occasioni, che dagli Uffiziali fossero lui date di dare informazione di alcun negozio alli Congregati. Ma per questo non si costringe detto Notajo al trovarsi presente, come si è detto, così rigorosamente, che non si eccettuino i casi di giusto impedimento in lui di non essere presente, come d' infermità, ed altri accidenti. Anzi in caso di giusto impedimento si dichiara, essere premesso al detto Notajo di mandare un' altro Notajo, purchè sia della Compagnia, in suo luogo alle Congregazioni sempre, che occorrerà, durante l' impedimento, purchè l' impedimento non duri oltre il termine di otto giorni, perchè durando di più, non a lui in alcuna maniera, ma solamente a chi spetta la elezione del medesimo Notajo, come di sopra è statuito, toccherà di provvedere di un Notajo, che serva fin tanto, che cesserà l' impedimento di detto Notajo ordinario; senza però suo pregiudizio nel luogo, ed uffizio, che gli sarà conservato sicuro, certo, ed intatto,

11 E perchè non si dee mai, nè anco per ombra, mostrare di desiderare irremunerata la fatica altrui, tanto più meritevole di premio sempre, quanto più zelantemente è ricercata dalla Congregazione, e puntualmente prestata dal Ministro, perciò si statuisce per annua grata ricognizione al detto Notajo un donativo di lire trentacinque di quattrini, da essergli pagate dal Camarlingo, nel fine di ogni semestre per la metà.

12 Di più sarà soddisfatto del regiſtro, che farà sul Campione degli Stromenti a ragione di Bolognini 8. ò 10. al più per ogni Pagina, che ingombrerà del detto regiſtro. Il qual pagamento riceverà all' occorrenza, subito fatta la fatica, dal Camarlingo medesimo, e con la sola attestazione del Priore del Governo, che la detta fatica da esso Notajo è stata effettivamente eseguita. Con le quali predette ricognizioni di donativo, e di mercede rispettivamente non s' intende di levare, ed in nissuna maniera si leva, o proibisce al Notajo l' essere soddisfatto delle sue mercedi per gli Stromenti, che stipulerà a favore della Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle secondo le convenzioni, delle quali resterà d' accordo col Camarlingo, e Priore del Governo rispettivamente per le Stipulazioni, che apparterranno all' Opera delle Donzelle, sopra la mercede di dette Stipulazioni. Il che tanto più gli si permette con le persone straniere, e distinte dalla Congregazione, per li contratti, che tra la Congregazione, e tali persone occorreranno, e per copie di Scritture, che da simili persone gli fossero richieste, o semplici, o sottoscritte.

Del Computista, e Campioniero della Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle; della Elezione, ed uffizio del medesimo.

CAPITOLO XXIII.

1 PEr li negozj, ed affari della Compagnia, ed Opera delle Donzelle, sopra de' quali occorrono Scritture di differente forma dalle Scritture accollate al Notajo nel precedente Capitolo 22. è necessaria persona distinta dal Notajo. Questa persona sarà un Ministro della Compagnia, ed Opera delle Donzelle col nome di Computista, e Campioniero. La esistenza del qual Ministro si stauisce in tutto, e per sempre per legge ferma per l' avvenire, come è stata ancora di continuo nelli tempi andati.

2 La elezione di detto Computista, e Campioniero si farà di persona, che sia descritta nella Compagnia, o da descriversi subito seguita la elezione, di buoni costumi, versata nel tenere Libri di conti all' uso Mercantile, d' anni 25. almeno della sua età; e si farà in questa maniera. Il Signor Rettore, Priore della Compagnia, il Camarlingo, il Sindico, il Priore del Governo, o di questi alcuni assenti, tanti de' Conservatori, quanti mancano di quelli, nomineranno una persona qualificata, come sopra si è detto, per ciascuno. I soggetti

getti nominati, come si è detto, si scrutinieranno con partiti segreti di fave bianche, e nere dalla suddetta Congregazione, e Corporale, e quello, il partito di cui sarà ottenuto con maggior numero di voti favorevoli, purchè siano i partiti passati con voti favorevoli più della metà dei votanti, sarà l' eletto per Computista, e Campioniere. Dichiarando in caso di parità ne' partiti tra due, e più ancora, che la decisione si commetta alla sorte, ponendo i Nomi delli nominati, che avranno il partito uguale, in un vaso, e cavandosene uno a ventura dal Signor Rettore medesimo, o essendo questi assente, dal primo Uffiziale alla presenza della Congregazione, e del Corporale subito, avanti di sciorre la Congregazione.

3 L' uffizio del Computista, e Campioniero sarà di scrivere fedelissimamente sopra dei Libri appartenenti allo Stato della Compagnia, ed Opera delle Donzelle, inscritti col titolo di Libri della Compagnia, ed Opera delle Povere Donzelle del Baracano, segnati, e fogliati secondo i Libri de' Negozianti, sottoscritti, e firmati dalli Signori Rettore, Priore della Compagnia, Camarlingo, e Priore del Governo, distinti in Giornali, e Maestro, ed esistenti sempre appresso del Camarlingo, tutte le partite, tanto in Debito, quanto in Credito della stessa Compagnia, ed Opera delle Donzelle, e di chi avrà che trattare, e che fare in qual si voglia modo con la Compagnia, ed Opera delle Donzelle: quali partite leverà leale, e puntualmente dallo Strazzo, o Quaderno, che si dice, del Camarlingo, de' quali Libri dovrà detto Computista formare il bilanzo, e particolarmente dei Debitori, e Creditori della Compagnia, ed Opera delle Donzelle circa la fine dell'anno, per presentarlo, e leggerlo in pubblica Congregazione del Corporale nell' ultima Domenica di Gennajo, destinata da qui avanti per l' ingresso de nuovi Uffiziali, avanti, o dopo la sessione di essi, come gli sarà ordinato dal Capo de' medesimi, che sarà presente. Al qual Capo detto Computista, anche senz' esserne ricercato, dovrà da se spontaneamente [come così resta obbligato in virtù del suo ministero] esibire in detta occasione detto bilanzo, sebbene poi non dovesse essere letto, o per la tardanza dell' ora, o per altro motivo dello stesso Capo degli Uffiziali presenti, o della Congregazione medesima.

4 Scriverà inoltre sul Libro, chiamato il Campione della Compagnia, ed Opera delle Donzelle, (e in riguardo di tal Scrittura, e Libro si dice detto Computista, Campioniero) notando a modo di pianta, e forma di uno Stato, distintamente sopra quello tutti i Beni stabili della Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle, e tutti i Legati fatti, e che alla giornata nuovamente si scoprissero in benefizio dell' una, e dell' altra, o di ambe; notando insieme il giorno, mese, ed anno dell' acquisto, o d' altra maniera della consecuzione di detti Beni stabili, e Legati rispettivamente, e di chi n' avrà data la notizia, o l' avviso.

5 Sopra d' un altro Campione farà nota di tutti i Beni mobili, come delle Argenterie, Gioje, Paramenti, e simili spettanti alla Chiesa della Beata Vergine, nominata dal Nome della Compagnia, cioè del Baracano, e degli Stendardi, Cappe da Battuto, ed altre cose pertinenti alla Compagnia, così de' Libri sopraddetti, ed altri in mano del Priore della Compagnia: aggiugnendo, quando occorrerà, che cresca di nuovo alcuna delle cose sopraddette o per la Chiesa, o per la Compagnia, la partita di quella cosa, che crescerà, sul

medeſimo Campione al ſuo luogo. E tutto queſto in ordine di fare menzione nell' uſcire, ed entrare riſpettivamente in uffizio il Priore della Compagnia, in credito di quello, che eſce, e in debito di quello, che entra, della conſegna delli ſuddetti Beni mobili tutti, che ſono conſervati ſempre ſotto la cura di detto Priore, al quale eſſo Computiſta, quivi detto Campioniero, nella conſegna di detti Beni mobili darà la copia della nota delli medeſimi, come ſta ſul Campione.

6 Parte ſimilmente, ed obbligo del detto Computiſta ſarà di ſcrivere di ſua mano tutti i Mandati, che occorreranno in qualſivoglia occaſione, e per qual ſi ſia ſpeſa fatta, o da farſi nell' occorrenze della Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle, tanto ſolite, ed ordinarie, quanto inſolite, e ſtraordinarie, per levar danari dal Camarlingo, e poi di farli ſottoſcrivere o dal Priore della Compagnia, o da quello del Governo delle Donzelle, o da altri ſecondo ricercherà l' occorrenza della ſpeſa; e ſottoſcritti conſegnarli a chi dovrà eſſere pagato il danaro di eſſi Mandati. Scriverà parimente i Mandati diretti alla Guardiana della Caſa delle Donzelle così per l' Introduzione, cioè Accettazione di eſſe in Caſa, come per le occaſioni del levarle dalla Caſa, ſecondo l' ordine nel Capitolo proprio del levar le Donzelle dalla Caſa, qual' è il Trigeſimo.

7 Si troverà ſempre, quando da vero, e legittimo impedimento non gli ſia vietato, preſente nel luogo, in cui ſi raduneranno le Congregazioni degli Uffiziali della Compagnia, e del Governo delle Donzelle, per eſſere pronto all' introdurſi in eſſe, chiamatovi ad informare i Congregati di qualunque coſa, in che biſognaſſe loro la di lui informazione: ovvero a ricevere qualche ordine dalla Congregazione in materia maſſimamente del ſuo uffizio. E tanto maggiormente ſi troverà preſente nelle Congregazioni del Corporale tutte le volte, che ſi faranno allo ſteſſo predetto fine, ed effetto.

8 Non mancherà con deſtrezza, e diligenza ricordare frequentemente alli Debitori della Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle la ſoddisfazione del loro debito: parte, che a lui ſi commette, per quello può fare in ſimile materia il Computiſta: imperocchè occorrendo termine più particolare, e cioè giudiziale per ſollecitar detti Debitori, quello ſarà praticato da altra perſona, di cui s è parlato nel Capitolo Ottavo al num. 5. e nel Capitolo Decimoquarto al num. 1.

9 E perchè con maggior animo, ed affetto poſſa adempiere detto Computiſta tutte le parti del ſuo uffizio, come ſi è liberamente dichiarato, e ordinato, ſe gli ſtabiliſce queſta provviſione pecuniaria di Lire Cento, Moneta di Bologna ogni anno, da eſſergli pagata dal Camarlingo ſenza alcun Mandato.

Del Guardiano, ovvero Nunzio dell' Opera delle Donzelle; di quello della Compagnia; del modo di eleggerli, e dell' uffizio di essi.

CAPITOLO XXIV.

1 TRa i Ministri necessarj principalmente per lo servizio quotidiano, e temporale dell' Opera delle Donzelle, e della Compagnia dee numerarsi quello, che comunemente è detto il Guardiano. Sarà dunque provveduto ad esse per un tal ministero, e particolarmente all' Opera suddetta di Persona, in cui notoriamente concorrano le condizioni di buona vita, e fama, di coscienza retta, e timorata di Dio, che sia Uomo ammogliato, d' età non minore d' anni 35. e se non aggregato in questa Compagnia [il che non farà mai, che il supplicante non sia considerato, e validamente eletto] descrittovi però subito, che dopo la elezione sua avrà giurato, com' è disposto nel primo Capitolo al num. 4.

2 Chiunque si sentirà di concorrere per essere eletto a detto ministerio, presenterà il Memoriale al Signor Rettore, il quale ricevuti i Memoriali di quelli, che dentro lo spazio di quindeci giorni saranno da sua Signoria concorsi, farà chiamare gli Uffiziali, e ad essi, congregati almeno in numero delli due terzi, esporrà detti Memoriali, quali saranno letti subito, ed avutasi matura consultazione sopra le Persone, che domanderanno detto uffizio, se tutte avranno ritrovate in proposito, per tutte, ovvero per quelli solamente, che si conosceranno da detti Uffiziali idonei a tal servizio, si porranno separatamente ad uno ad uno i partiti segreti a fave bianche, e nere. Quali raccolti, e scoperti, il superiore agli altri, purchè siano ottenuti per li due terzi de' voti favorevoli, darà l' elezione di detto Ministro. Per la quale se delli partiti due, o più fossero uguali ne' voti, i nomi di quelli, de' quali fossero i partiti uguali, si porranno in un vaso, e quello che verrà estratto a sorte, sarà il Guardiano. Questa elezione si dovrà dipoi quanto prima portare nella Congregazione del Corporale, per essere in quella confermata con il partito segreto, posto, ed ottenuto, come di sopra, per i due terzi de' voti favorevoli.

3 Questo Ministro non s' intenderà eletto per tempo determinato, ma solamente a beneplacito de' Signori Uffiziali, e Corporale: De' quali come si dee supporre per certo, che non risolveranno mai di mutare questo Ministro, se non necessitati da difetti certi, e non tollerabili di lui, ovvero perchè egli si facesse inabile al servizio per alcuno degli accidenti, che rendono gli Uomini inutili: così ad esso loro, e non ad alcun' altro spetterà la sospensione, e cassazione di questo Ministro ne' casi predetti, alla quale procederanno sempre nella forma prescritta di sopra nella elezione, cioè col partito, prima tra gli Uffiziali, poi nel Corporale.

4 Eletto che sarà questo Ministro dovrà per legge di Statuto eseguire quello che per consuetudine si è introdotto, e da gran tempo praticato, cioè avanti d' entrare nel suo uffizio, darà un' idonea figurtà, a piacere di tutta la Congre-

ga-

gazione di conſervare tutto ciò, che nel ſuo ingreſſo gli ſarà conſegnato, e che in appreſſo durante il ſuo uffizio ſarà per vernirgli in mano, e di renderne eſatto conto a qualunque iſtanza ſia per fargliene il Camarlingo, o il Priore di Governo. Le altre ſue obbligazioni ſaranno riverire il Signor Rettore, ed altri Uffiziali, i Signori Sopraintendenti, gli Ordinarj, e Soprannumerarj del Governo, e tutti aſcoltare, ed a tutti ubbidire nelle coſe ſpettanti al ſervizio dell' Opera delle Donzelle. Portare perſonalmente le Polizze alle caſe di ciaſcuno della Congregazione per congregarli, quando gli ſarà ordinato o dal Signor Rettore, o dal Camarlingo, o dal Priore del Governo. Trovarſi ſempre preſente nel luogo, dove ſi faranno le Congregazioni, non ſolamente nell' atto delle Congregazioni, e per quanto durano, ma eziandio avanti l ora di quelle, per adoperarſi in tutto quello potrà occorrere gli ſia commeſſo dalli Capi eſiſtenti nelle Congregazioni. Per queſto dovrà egli tenere appreſſo di ſe in cuſtodia le Polizze ſopraddette, i Buſſoli, o vaſi per raccogliere i partiti, le fave, e qualunque coſa neceſſaria per ſervizio delli trattati, che ſi fanno nelle Congregazioni, e dette coſe prontamente preſentare ſecondo le dimande delli Congregati, o l' occorrenza de' trattati.

5 Quando dal Priore del Governo gli ſaranno conſegnati i Mandati per l' ingreſſo delle Donzelle nel Convento, e per l' uſcita delle medeſime dal Convento, li porterà attorno per farli ſottoſcrivere da quei Signori della Congregazione, a' quali appartiene il fare detta ſottoſcrizione: cioè da Signori cinque Uffiziali del Banco, dalli Signori quattro Sopraintendenti, e dalli dodici Ordinarj, o pure dalla maggior parte di tutti i predetti.

6 Spenderà giornalmente pel vitto, e per tutte le occorrenze delle Donzelle, ſecondo l' ordine del Camarlingo, e del Priore del Governo riſpettivamente. E ſi adopererà in ogni coſa attinente al ſervizio della Caſa di quelle, come è già conſueto, e come ſarà impiegato dal detto Camarlingo, e Priore del Governo. Con la Chiave del Catenaccio, che ſerra la Porta eſteriore del Convento, e che a lui ſolo ſarà conſegnata, e confidata per cuſtodia, ſarà puntualiſſimo, fideliſſimo, e zelantiſſimo oſſervatore di ſerrare detto Catenaccio la ſera al ſuono dell' Ave Maria, non aprendolo la mattina mai avanti l' ora, in cui ſi fa il ſegno della Meſſa di San Pietro. Cuſtodirà parimente la Chiave della Chieſa eſteriore di dette Donzelle; ed avrà la cura di aprire detta Chieſa all' ora della Meſſa cotidiana, per le occaſioni di Confeſſione ordinaria, e ſtraordinaria di dette Donzelle, della Predica, e di Viſita de' Signori Superiori, ſerrandola poi ſubito dopo dette Funzioni, fuori delle quali non mai la terrà per alcuna maniera aperta.

7 Dovrà di più tenere ſcopata, e netta detta Chieſa; ed all' occorrenza ornarla opportunamente.

8 Da tutte le quali obbligazioni vedendoſi chiaramente la neceſſità della continua eſiſtenza di queſto Miniſtro nella Città: perciò, come con ragione per gli Statuti antichi gli è ſempre ſtato proibito, così per li preſenti ancora ſe gli vieta aſſolutamente l' aſſentarſi da queſta Città, e molto più dal Territorio per qual ſi voglia occaſione, e tempo, ſenz' eſpreſſa licenza del Camarlingo, e Priore del Governo, da ricevere in iſcritto, ſe così eg'ino ſtimeranno bene.

9 La mercede di queſto Miniſtro ſarà di lire dieci Moneta di Bologna per ciaſcun Meſe, di Corbe cinque di Formento, di una Caſtellata d' Uva bianca,

ca, di ūn Carro di Faſſi da Cavazzatura, e ūno di Legna ordinaria ogni anno. E goderà ſenza gravezza di fitto, o d' altro, per ſua abitazione, e con eſpreſſa proibizione di affittarne mai parte alcuna a perſona di qual ſi ſia condizione, tutta la caſa con l' orto, ed altre ſopraſtanze, poſta nella Via vecchia del Baracano, deſtinata per uſo inveterato all' abitazione di queſto Miniſtro.

10 Finalmente ſi conferma quello, che nell' antecedente riforma fu ſtabilito, cioè, che eſſendoſi conoſciuto neceſſario lo ſgravarlo dalla ſervitù, che per diſpoſizione degli antichi Statuti dovea preſtare ancora alla Compagnia ſeparatamente da quella dell' Opera, quale l' eſperienza di molte occaſioni avea più volte moſtrata incompatibile con quella della Compagnia; perciò affine che queſta reſtaſſe provveduta di perſona, che la ſerviſſe nelle ſue occorrenze d' invitare i Confrati o per congregarſi, o per Proceſſioni generali, e particolari, o per accompagnare Defunti alla ſepoltura; per mettere all' ordine gli Stendardi, e portarli nelle dette occaſioni; per iſcopare l' Oratorio, Loggie, e Cortili d' eſſo; ed in ſomma per fare tutti i ſervigi ordinarj, e ſtraordinarj della Compagnia ſoliti a farſi da tal perſona detta il Guardiano, ſi laſcierà, (come ancora preſentemente ſi laſcia) alla libera diſpoſizione del Priore della Compagnia di ſcienza, e conſenſo de' Capi, e Confrati dell' Oratorio il provvedergli di un Guardiano. Il quale ſebbene ſarà totalmente dipendente dalla ſola Compagnia tanto nell' Elezione, quanto nella Rimozione, ed alla Compagnia ſolamente dovrà obbedire, e ſervire (qui perciò riferendoſi tutta la facoltà laſciata al Priore della Compagnia ſopra del Guardiano nel Capitolo di detto Priore, che è il Settimo) nondimeno gli ſaranno dal Camarlingo pagate ogni anno Lire Cinquantaquattro di moneta di Bologna, e riſpetto a Lire Diciotto queſte ſono in luogo dell' Abitazione, che in vigore della ſuddetta riforma gli fu conceduta; riſpetto poi al reſtante, cioè a Lire Trentaſei, queſte ſono per ſua provvigione ordinaria, per la maggior parte levata dalla menſuale pecuniaria provvigione, che anticamente ſi dava al ſopraddetto Guardiano dell' Opera delle Donzelle, mentre ſerviva alla detta Opera, ed alla Compagnia.

Della Guardiana della Caſa, e Convento delle Donzelle.

CAPITOLO XXV.

1 NOn ha certamente la Congregazione deſtinata al Governo delle Donzelle affare più importante della domeſtica continua cuſtodia fedelmente oſſervata, dell' educazione caritatevole, e diligente, e dell' eſatta diſciplina delle medeſime. Le quali coſe non potendoſi porre in eſecuzione ſenza commetterle alla vigilanza di una Madonna dotata delle qualità, che ſi diranno poco dopo: non permetteranno perciò i Signori della Congregazione, che reſti la Caſa in tempo alcuno ſenza una tale perſona, la quale percioc-

 chè

che dee ſervire alle Donzelle per attentiſſima, e perpetua Guardia, fu chiamata fino dall' Iſtituzione di queſt' Opera la Guardiana della Caſa delle Donzelle. Della elezione della quale, ogni qualvolta occorrerà a farſi, ſono detti Signori ſtrettamente gravati, fino incaricando eſpreſſamente le loro coſcienze, ad uſare ſtraordinarie diligenze per ſcegliere, e deputare, per quanto all' umano intendimento vien conceduto, perſona fuori d' ogni eccezione, e atta ſovra tutte le altre ad un sì rilevante impiego: Le qualità di tal Donna dovranno eſſere: L' età non minore di 35. anni, ſenza Marito, e ſenza Figliuoli, ovvero altri Parenti ſtretti, in iſtato almeno, che abbiano biſogno dell' ajuto di lei in qual ſi voglia modo; che ſia nata, e viſſuta ſempre oneſtamente; che abbia buon nome appreſſo tutti; che ſia di coſtumi civili, e ſopra ogni coſa timorata di Dio.

2 Si eleggerà dalla Congregazione de' Signori Uffiziali, ed altri deputati al Governo delle Donzelle, chiamati a queſto effetto, con Polizze eſpreſſe d' ordine del Priore del Governo, e congregati almeno in numero di undici, come al Capitolo Decimonono delle Congregazioni degli Uffiziali, ed altri deputati al Governo dell' Opera delle Donzelle &c. Tra detti Congregati ſi porrà il partito a fave bianche, e nere ſopra queſta elezione; ed il partito ſarà ottenuto, quando ſia paſſato con li due terzi de' voti favorevoli de' Signori Congregati: nè s'intenderà mai eletta per tempo determinato, poco, o molto, ma ſempre a beneplacito della Congregazione predetta. Alla quale in generale ſarà la Guardiana riverente, ed ubbidiente in tutte le coſe ſpettanti al Governo delle Donzelle per le parti ad eſſo lei commeſſe; e la ſteſſa riverenza, ed ubbidienza preſterà eſattamente al Signor Priore, ed alla Signora Priora del Governo, come Capi immediati datile dalla ſteſſa Congregazione del Governo.

3 L'uffizio di detta Guardiana, la quale ſi proporrà nel ſuo concetto di eſſere alle Donzelle come Madre, amoroſa sì, ma ſevera ancora, ſecondo le occaſioni, ſarà di cuſtodire, governare, ammaeſtrare, ammonire, e ſollecitare le Donzelle, che le ſaranno conſegnate con Liſta particolare, principalmente nel ſervizio di Dio; poi ne' ſervizj della Caſa, e nei Lavorieri loro. Starà però tanto di giorno, quanto di notte continuamente in caſa, ſalvo que' giorni, che ſecondo il Decreto fatto dall' Eminentiſſimo Signor Cardinale Arciveſcovo nella ſua Viſita Paſtorale, ſono deſtinati alle Donzelle per andar fuori, in alcuno de' quali potrà eſſa pure uſcire con eſſo loro, contenendoſi però nelle Regole alle medeſime preſcritte. Che ſe le abbiſognaſſe per qualche ſua particolare occorrenza di uſcire, non lo farà mai, che non lo ſappia, e non gliel conceda il Priore del Governo: ma queſto non ſarà più d' una ſola volta per ogni meſe, e ſarà di giorno ſolamente, e per urgente biſogno di eſſa Guardiana. La quale con ſcienza, e conſenſo del medeſimo Priore di Governo, ciaſcheduna volta che uſcirà, potrà laſciare la cuſtodia della Caſa, e delle Donzelle alla Maeſtra, o ad altra che ſia più a grado del ſuddetto Priore, pel tempo, ch' ella ſtarà fuori, procurando che ſia breve al poſſibile.

4 Oltre alla Guardiana ſarà provveduta la Caſa d'una Maeſtra, e d' una Portinaja; le quali dovranno eſſere delle medeſime condizioni eſpreſſe di ſopra al num. 1. e di età non minore d' anni 30. quando al difetto di queſta non ſuppliſſero le altre qualità, e ſpezialmente l' oneſtà, il ſenno, e la coſtumatezza.

tezza. Oltrè à quèſte condizioni dovrà eſſere la Maeſtra dotata di quelle abilità, che ſono neceſſarie per iſtruire le Donzelle perfettamente nel leggere, e in tutte le ſorta di Lavorieri, che ſono in uſo in queſto Conſervatorio.

5 Spezial cura della Guardiana ſarà che tanto l'una, quanto l'altra compiſcano eſattamente i doveri de' loro uffizj. Fra l'altre coſe invigilerà che la Portinaja non introduca mai, ſiccome non dovrà eſſa medeſima introdurre, alcuno in caſa ſenza licenza in iſcritto del Priore del Governo. A queſto però o ſolo, o colli Viſitatori del medeſimo anno, per ſervizio della Caſa o del Governo, e parimente al Camarlingo per le medeſime occaſioni, e così pure alla Signora Priora, conforme alle preſcrizioni de' preſenti Statuti, ne' Capitoli dell' uffizio di detti Signori, e Signora, non impedirà detta Guardiana per modo alcuno l'ingreſſo di detta Caſa. Lo concederà medeſimamente ſenza particolari licenze, e in vigore del proprio uffizio di lei, al Guardiano della Congregazione dell' Opera delle Donzelle, al Confeſſore, al Parroco, al Medico, al Barbiere, al Mercante, che mantiene forniti i Telari delle Donzelle di Lavorieri, al Pettinaro, al Fornaro, al Lardarolo, alli Riponitori, Torchiatori, Falegname, Magnano, ed altri ſimili Operarj, per i biſogni neceſſarj delle Donzelle, e per i ſervizj riſpettivamente della Caſa, e ſecondo l'eſigenza di detti biſogni, e ſervizj riſpettivamente. Dalle quali Perſone indifferentemente non ſi ſcompagnerà mai detta Guardiana, mentre ſi trattengono nella Caſa: e avvertirà, per quanto ſarà poſſibile, di non condurre detti Operarj, dove ſono le Donzelle, nè di laſciare comparir queſte, dove ſono quelli. A qualunque altra perſona parente, e conoſcente che foſſe d'alcuna di dette Donzelle non aprirà mai, nè permetterà che ſia aperta la detta porta, ſe non con licenza del Priore del Governo, che lo conceda eſpreſſamente.

6 Quelle Perſone poi, le quali domanderanno di vedere alcuna delle Donzelle, preſentando la licenza del detto Priore di far tal viſita, ſaranno ammeſſe per tal effetto alle Grate del Parlatorio ſolito dalla Guardiana. Ma ella non laſcierà in alcuna maniera a dette Grate le Donzelle ſenza la ſua preſenza, ed aſſiſtenza, ſiano le Perſone di qual condizione ſi voglia, o Parenti quanto ſi può alle Donzelle: e diſcretamente procurerà brevità in ſimili viſite, maſſimamente quando non ſaranno di Padri, e Madri, o di Parenti ſtrettamente congiunti a dette Donzelle.

7 Deputerà per le Donzelle, che ſi riſentiranno della Sanità corporale, una, o più delle compagne, maggiormente atte al ſervizio delle inferme, perchè alle inferme iſteſſe ſervano, ed aſſiſtano con amorevolezza, ed aſſiduità. E quando le infermitadi foſſero pericoloſe per le compagne ſane, ovvero mortali per le inferme, dovrà detta Guardiana farne conſapevole a tempo, e preſtamente il Priore del Governo, e non differire tanto, che egli ſappia prima la morte, che la infermità, ovvero che riſpettivamente il pericolo per l'altre ſi ſia inoltrato.

8 Nella viſita, che ſi fa ordinariamente una volta in ciaſcun meſe dal Priore del Governo colli Viſitatori tutti, o colla maggior parte di loro inſieme, e della Signora Priora per ricevere informazione circa l'oſſervanza delle Donzelle, così nell' avere compitamente fatte le ſomme de i Lavorieri, ed eſercitati bene, e con prontezza gli uffizj impoſti loro dalla Guardiana ſecondo l'

uſo della Caſa, come circa i coſtumi, e diportamenti delle medeſime verſo della ſteſſa Guardiana, e fra di loro, notificherà la Guardiana fedele, e liberamente i difetti delle Donzelle: quelli maſſimamente, che meritano correzione, e provedimento per benefizio della Caſa, ed utile proprio delle Donzelle. Quale notificazione qualunque volta farà di biſogno, ſenz' aſpettare detta Viſita, non tralaſcierà la Guardiana di fare col Priore del governo, ſino col mandare a poſta a chiamarlo.

9 Senza i Mandati ſcritti dal Computiſta, e Campioniero della Congregazione, e ſottoſcritti dal Priore, ed altri Signori del Governo, come nel Capitolo 30. del modo di levare le Donzelle dalla Caſa del Luogo al num. 3. quali Mandati conſerverà detta Guardiana preſſo di ſe, per poi conſegnarli al Priore del Governo ad ogni ſua richieſta, ovvero quando egli ſarà al fine dell' uffizio di Priore, non accetterà in Caſa, nè dalla Caſa laſcierà uſcire alcuna delle Donzelle.

10 Per fine avrà diligente cura di tutti i Beni Mobili della Caſa, e della Chieſa interiore delle Donzelle, con quelli della Sagreſtia, cioè tanto di quelli, che le ſaranno ſtati conſegnati con Inventario nel principio dell' uffizio ſuo, quanto di quelli, che di tempo in tempo ſaranno ſtati accreſciuti. E molto più delle Biancherie, mantenendole tutte, ma particolarmente quelle della Chieſa, e Sagreſtia con ogni poſſibile pulitezza: procurando con molta vigilanza, e premura la rinnovazione di quando in quando di eſſe Biancherie, riſpetto maggiormente di quella ſorta, che più ſi logora, e conſuma.

11 L' ordinaria menſuale proviſione di detta Guardiana ſaranno lire 8. di Moneta di Bologna, a ragione di lire 96. l' anno, che ad ogni ſua volontà le ſaranno pagate dal Camarlingo, col Mandato ſottoſcritto dal Priore del Governo. Avrà parimente le ſpeſe del Vitto dalla Caſa, e di più il veſtito, quando ſia una delle ſteſſe Donzelle della Caſa, come può accadere, che ſia,

Del Padre Spirituale delle ſuddette Donzelle, e della Vita Spirituale di eſſe.

CAPITOLO XXVI.

1 LA cura per iſquiſitiſſima, che ella poſſa averſi dalla Congregazione ſopra il governo dell' Opera delle Donzelle circa il ſoſtentamento corporale di quelle, ſarebbe di poca conſiderazione, e ſtima meritevole riſpetto della medeſima Congregazione, e di leggiero benefizio alle dette Donzelle, ſe con maggior premura, ed ardente applicazione non ſi eſtendeſſe principalmente al mantenimento della Vita Spirituale delle ſteſſe Donzelle. Per queſta giuſtiſſima, e ſommamente neceſſaria cagione, ſiccome dall' inſtituzione dell' Opera delle Donzelle in queſto luogo del Baracano ſin' ora è ſtato per determinazione inviolabile degli Statuti ſempre oſſervato, altresì per l' avvenire particolarmente ſi oſſerverà, che al Governo Spirituale di dette Donzelle ſia di continuo aſſegnato un Reverendo Sacerdote idoneo, approva-

to,

to; ed ammesso ad udire le Confessioni: di vita, e fama lodevole, ed in età almeno di 40. anni, nativo di questa Città di Bologna, o almeno del territorio, e non forestiero.

2 La cui elezione si farà, ogni volta che occorrerà, dalla Congregazione del Governo, e per quanto tempo parerà, e piacerà alla medesima Congregazione, radunati insieme di quanti constituiscono la detta Congregazione almeno in undici, come al Capitolo 19. del presente Statuto è stabilito intorno al numero sufficiente da rappresentare il Corpo di detta Congregazione del Governo, ma però chiamati tutti per Polizze, nelle quali sia espressa l' occasione della chiamata (cioè per eleggere il Padre Spirituale delle Donzelle:) e tra i Congregati, come sopra, posto sopra l' elezione del detto Reverendo Sacerdote il partito a fave bianche, e nere, ed ottenuto per li due terzi favorevoli de' voti, precedendo per informazione de' Congregati Votanti la relazione esatta delle qualitadi del detto Reverendo Sacerdote, portata sinceramente dal Priore del Governo, o da altri della Congregazione, quali fossero stati pregati ad informarsene per riferirle in Congregazione. Alla quale dovrà esso R. Sacerdote presentarsi ogni anno avanti le feste Natalizie per dimandare la Confermazione, senza la quale dimanda s' intenda egli esser già licenziato; e però si verrà senz' altro riguardo a nuova elezione alla forma suddetta.

3 Obbligazione del Reverendo Sacerdote eletto nel modo sopraddetto al governo dell' Anime di dette Donzelle, sarà di celebrare ogni giorno senza interposizione alcuna la Santa Messa nella Chiesa esteriore di dette Donzelle. Si ritroverà sempre assistente personalmente in detta Chiesa per occasione di Messe, o Festive, o da Morti, e di Esposizione del Santissimo per le 40. ore. Di più in caso di Messe, come di sopra, dovrà egli adoperarsi di trovare Sacerdoti per le Messe necessarie. Di ascoltare la Confessione Sagramentale delle medesime tutte una volta ordinariamente in ciascun mese, e parimente una volta il mese rispetto di quelle, che sono dall' età ammesse alla Santissima Comunione, cibarle della Santissima Eucaristia.

4 L' istesso Alimento spirituale della Confessione, e Comunione farà, che gustino dette Donzelle in tutte le Solennitadi celebrate dalla Santa Chiesa in onore della Santissima Trinità, di Nostro Signore Gesù Cristo, di Nostra Signora sempre Vergine Maria, de' Santi Appostoli, d' altri Santi principali, così Martiri, come Confessori, e de' Gloriosi Protettori di questa Città. Il qual ordine circa i tempi della Santissima Comunione alle dette Donzelle non è quivi fatto con tanto rigore d' osservanza, che non sia rimesso il ristrignerlo, ed ampliarlo rispettivamente secondo l' occorrenze, e la disposizione maggiore, e minore delle dette Donzelle, all'arbitrio prudente del Reverendo Sacerdote Padre Spirituale di esse; a cui elleno saranno riverentissime, ed obbedientissime, tanto nell' interesse delle Confessioni, e Comunioni, quanto in tutte le cose, sebbene mondane, appartenenti in alcuna maniera al governo, e profitto delle loro Anime: sotto pena alle Irreverenti, e Disubbidienti nelle cose pubbliche, e non spettanti al Sacro Foro della Confessione di rigorose penitenze ad arbitrio, e disposizione del Priore del Governo, e più strettamente a giudizio della Congregazione, in caso di irriverenze, e disubbidienze gravi, e contumaci.

5 La limosina del Reverendo Padre Spirituale predetto si statuisce, in riguardo del solito da molto tempo in quà, di lire 24. per ciascun mese; che

gli

gli faranno a ſuo piacimento pagate dal Camarlingo col Mandato ſottoſcritto dal ſolo Priore del Governo, purchè ſia ſempre maturo il tempo del pagamento, che domanderà eſſo Reverendo Padre Spirituale.

6 Oltre a queſto loro ordinario Confeſſore l' Eminentiſſimo Noſtro Signor Cardinale Arciveſcovo nella ſua Viſita Paſtorale, ad oggetto di ſempre più promuovere il bene Spirituale delle Donzelle, ordinò, che due volte l' anno ſi concedeſſe a tutte in generale un Confeſſore ſtraordinario, benchè da eſſe non richieſto; anzi che a ciaſcheduna in particolare foſſe permeſſo il prendere quel Confeſſore ſtraordinario, a cui aveſſe più genio, e che addimandaſſe, quando ne aveſſe il biſogno. Il quale Decreto ſi è voluto qui ricordare, acciò in avvenire da chi ne ha l' obbligo ſia fedelmente oſſervato.

Dell' Ubbidienza dovuta dalle Donzelle della Caſa a' Signori del Governo, alla Signora Priora, e alla Guardiana.

CAPITOLO XXVII.

1 TUtte le Diſpoſizioni contenute ne' Capitoli precedenti, e ſuſſeguenti di queſto Statuto, dirizzate al benefizio, ed alla utilità ſpirituale prima, poi corporale delle Donzelle di queſto Luogo, fariano fatte indarno, nè ſervirebbono per la conſecuzione del giuſto fine, che ſempre ha, e avrà continuamente la Congregazione ſopra il Governo dell' Opera di queſte Donzelle del Baracano, ſe le Donzelle ſteſſe non preſtaſſero in ogni tempo, ed in ogni occaſione una totale riverente, e come figliale ubbidienza alla Congregazione tutta del Governo, col mezzo di un verace oſſequio d' animo, e di volontà verſo di quella. Simile diſpoſizione, giuſtiſſimamente preteſa dalla detta Congregazione nelle Donzelle di queſto Luogo, mancherebbe alla ſcoperta in eſſe Donzelle, quando Elleno mancaſſero della conveniente riverenza, ed oſſervanza con i Superiori, che loro aſſegna a tempo a tempo la Congregazione medeſima; quali ſono (come di ſopra per molti Capitoli è dichiarato, ed in quello dell' Accettazione delle Donzelle ſi replica) il Priore del Governo colli Viſitatori, la Signora Priora, la Guardiana, e il P. Spirituale.

2 Comandaſi dunque con queſto particolare Capitolo alle Donzelle predette, che riveriſcano, ed umilmente ubbidiſcano con prontezza, e fermezza alli ſuoi ſopraddetti Superiori nelle coſe giuſte, e lecite, delle quali condizioni non ſi ha da dubitare, che non ſiano tutte le ordinazioni di ciaſcuno de' predetti Superiori di dette Donzelle: con pena alle Diſubbidienti, ed Irriverenti di grave correzione, da imporſi loro dalla Congregazione de' Signori Uffiziali, ed altri Deputati al Governo dell' Opera, quando la diſubbidienza, ed irriverenza foſſe in occaſione di errore rilevato: imperocchè per occaſioni di errori non gravi la correzione ſi farà dal Priore del Governo, con tutti i Viſitatori, o la maggior parte di loro.

Del

Del Veſtire le dette Donzelle: Del colore, e della forma de' Veſtiti.

CAPITOLO XXVIII.

1 DOvendoſi ſecondo l' Inſtituto di queſt'Opera delle Donzelle provvedere ad Eſſe ſecondo le Stagioni di Veſtimenti dalla medeſima Opera, per queſto Capitolo, non recedendo punto dagli Ordini intorno a queſta materia degli Statuti primieri, anzi quelli confermando, ſi ſtabiliſce, e comanda aſſolutamente, e ſenz' eccezione veruna, che i Veſtimenti di dette Donzelle di Lana, o di Canape, ſiano ſempre di colore azzurro. La foggia, o forma de' medeſimi Veſtimenti, i quali ſaranno in ogni tempo ſchiettamente, cioè ſenza guernimento di ſorta alcuna, e tutti con uguaglianza forniti, ſia modeſta, e tirata con gravità dal Sartore; il quale non dovrà inſinuare a dette Donzelle uſanze di Veſtito vane, e poco compoſte, nè tampoco di quelle ſervirſi ne' Veſtimenti di eſſe Donzelle. Al tempo di Veſtire le quali (non portando mai l' occaſione di doverle Veſtir tutte) ſia rimeſſo al giudizio del Priore del Governo, che ſi contenterà in ciò udire anche il ſentimento della Guardiana, far Veſtire le più biſognoſe di Veſtito.

3 Non ſi negherà ad alcuna delle Donzelle il tenere preſſo di ſe quei panni, e di biancheria, e da poter veſtire di ſopravia, con li quali ſarà venuta nella Caſa, e che dopo, e mentre vi è, le foſſero ſtati dati dalli ſuoi parenti; e parimente ſe le concederà il portarli, e veſtirſene, mentre o nella foggia, o nel fornimento, o nel colore, o in ciaſcuna di dette qualità non diſcordino ſconciamente dall' ordine, ed uſanza della Caſa, come è eſpreſſo in queſto Capitolo: e purchè ſe ne vaglia modeſtamente, e levato il ſoſpetto di eccitare moti di emulazione per queſto capo nelle Compagne.

3 Quanto poi alli Veſtimenti, che le Donzelle ricevono, come ſi è detto di ſopra, dalla Caſa; queſti mutandoſeli ſecondo le ſtagioni, non ſi laſcieranno preſſo di loro, ma ſi conſerveranno nel luogo alla conſerva di detti panni deſtinato.

4 La ſpeſa della Roba per fare i ſopraddetti Veſtimenti con li Fornimenti di eſſi, e mercede del Sartore, ſarà pagata dal Camarlingo, col ſolo Mandato ſottoſcritto dal Priore del Governo.

Del maritare, e monacare dette Donzelle: e del modo di proporre, ed eseguire i trattati di detti partiti.

CAPITOLO XXIX.

1 Finisce la Retenzione nella Casa dell' Opera delle Donzelle, la Custodia, e la Educazione delle medesime, tanto gelosamente appoggiata, e raccomandata alla Congregazione del Governo di esse, ed agl' immediati Direttori, che quella vi deputa di tempo in tempo, quanto evidentemente apparisce per le ordinazioni di molti Capitoli sopra di questa materia formati, col maritarle, ovvero monacarle. Questo fine nondimeno ricerca la stessa vigilanza, e se si può, maggiore, per benefizio di dette Donzelle nel caso massimamente di maritarle. La pratica dunque della ricercata vigilanza intorno di questo affare dalla parte della suddetta Congregazione sarà la quì appresso stabilita, e ordinata, la quale non discorda dagli ordini de' primieri Statuti nell' intrinseco del negozio, sebbene più aggiustata si è conosciuta alla consecuzione del bramato fine, stante la differenza, e mutazione rispettivamente delle cose tutte in comparazione degli antichi, e de' moderni tempi.

2 Presentandosi alla Congregazione buona occasione di maritare, o monacare alcuna Donzella del Luogo, non mancherà di preferire sempre le più antiche; quelle cioè, che prima sono in Casa, e per quelle accetterà, e farà incamminare il tratato. Sebbene quando fosse domandata una Donzella particolare tanto per Moglie, quanto per Monaca, ovvero quando qualche parente, o conoscente di alcuna delle Donzelle desideresse del suo proprio accrescere somma di considerazione alla Dote dell' Opera ad essa Donzella, per meglio maritarla, e con sua soddisfazione, potrà la Congregazione a suo arbitrio in detti casi ascoltare il trattato per la Donzella ricercata, benchè non sia delle più antiche della Casa, ma purchè sia stata in Casa almeno sette anni, tempo come stabilito con molta ragione, e osservato sempre per l' addietro, così da osservarsi fermamente nell' avvenire, e non dispensarsi senza grande occasione di benefizio non ordinario delle Donzelle, che fossero richieste, e senza il partito della Congregazione istessa del Governo, radunata in numero sufficiente, come al Cap. 19. posto a fave bianche, e nere, ed ottenuto per li due terzi favorevoli de' voti de' Congregati.

3 Il solo Priore del Governo, quando sia presente, ò essendo questi legittimamente impedito dal trovarsi in Congregazione, chi vi sederà in più degno luogo porterà alla Congregazione, a tal effetto chiamata, e radunata, le istanze di maritare, o monacare le dette Donzelle. Le quali istanze ammesse liberamente, ovvero col partito nel caso di Donzella, che non fosse stata sette anni nella Casa, come s' è detto poco di sopra, sara commessa la cura ai Visitatori dell' anno corrente di pigliare con diligente applicazione le necessarie, e consuete informazioni delli partiti proposti per maritare le Donzelle. Cioè che persone siano, se di buona vita, e fama, se ben sane, di qual nacita,

ſcità, di che età, di che eſercizio, ſe atte a guadagnare il ſoſtentamento per ſe, e per la Moglie; ſe tal ſoggetto propoſto è ſolo, o ſe ſi trova parenti, de' quali ſi ricerchi il piacimento nel ſuo ammogliarſi; e a quali ſia obbligato di ſovvenire, e provvedere maſſimamente del Vitto: ſe ha modo di aſſicurare la Dote; ſe è provveduto, e come, di mobiglie in Caſa, e di quello è neceſſario, per mantenimento della Vita; e ſopra a quanto di più parerà all' eſperta prudenza di detti Viſitatori: li quali, pigliate le predette informazioni, le ridurranno in iſcritto, e affermate dalle loro proprie ſottoſcrizioni, almeno quanto a due di eſſi, quando per legittimo impedimento di uno non foſſero ſtati tutti e tre inſieme a prendere le dette informazioni, le conſegneranno al Priore del Governo: E queſto farà chiamare a tal' effetto la Congregazione, nella quale congregata in numero ſufficiente, cioè di undici dell' iſteſſa Congregazione, come al predetto Capitolo 19. e udita la Relazione de' Viſitatori, non giudicandoſi in contrario, ſi porrà il partito a fave bianche, e nere ſopra di detto negozio, ed ottenendoſi il partito per li due terzi favorevoli de' Voti de' Congregati, ſi avrà per concluſo il Matrimonio con la Donzella, della quale è fatto il trattato.

4 Nel modo iſteſſo, ma con la differenza, che paſſa tra il negoziato di maritare, e monacare una Donna, ſi porterà il trattato di monacare le dette Donzelle, quando verranno le occaſioni di farle Monache. Ne i quali caſi poſto, ed ottenuto il partito nella Congregazione del Governo in tutto, e per tutto, come ſi è detto quì di ſopra immediatamente, la Donzella ſarà introdotta nel Muniſtero, in cui è trattata la ſua monacazione, per fare la probazione, e da queſt' Opera delle Donzelle ſarà ſoddisfatto il Muniſtero degli Alimenti della Donzella pel tempo della probazione; caſo che o i parenti della Figliuola, ovvero altra perſona amorevole della medeſima non pigliaſſero ſopra di ſe il peſo di detti Alimenti, e per quelli faceſſero lo sborſo del danaro attualmente, ovvero le obbligazioni neceſſarie a favore del Muniſtero.

5 La Dote dell' Opera a dette Donzelle, maritandoſi, ſarà in tutto di lire mille di moneta di Bologna, e di lire mille, e cinquecento, monacandoſi, e non più oltre, ſiccome fu ſtabilito dopo la Viſita Paſtorale per Decreto della Congregazione ſotto il dì 9. Dicembre 1736. Che ſe occorreſſe aumentare le ſuddette ſomme, l' aumento non potrà tanto nell' uno, quanto nell' altro caſo, aſſolutamente paſſare le lire cinquecento della detta moneta. Il quale aumento dovrà ottenerſi per li quattro quinti de' voti favorevoli. E ſe pure ſe ne voleſſe dare un maggiore, non s' intenda mai ottenuto, ſe il partito non ſarà paſſato a tutti voti bianchi. Le Scritture poi delle ſuddette lire mille, o mille e cinquecento, o più ancora, ſecondo i caſi di ſopra indicati, ſi ſtipuleranno ſempre per rogito del Notajo della Congregazione dal Priore del Governo, e dal Camarlingo pro tempore col Muniſterio ſe le Figliuole anderanno Monache. Ma ſe ſi mariteranno, le dette Scritture ſaranno ſtipulate con gli Spoſi, preſenti perſonalmente le Donzelle Spoſe, nella Caſa ſteſſa dell' Opera delle Donzelle, da i medeſimi Priore del Governo, e Camarlingo; i quali oſſerveranno puntualmente la forma conſueta, ed il ſolito ſtile di queſte Stipulazioni a benefizio delle Donzelle Spoſe, e dell'Opera medeſima: facendo aſſicurare le Doti, o con Inveſtiture, o con Fidejuſſori a piacimento di loro medeſimi Priore del Governo, e Camarlingo nell' atto di sborſare il danaro agli Spoſi; e ſen-

za una delle predette assicurazioni non isborseranno in modo alcuno detto danaro: non recedendo punto nelle dette Scritture dallo Statuto di questa Città di Bologna sopra la materia delle Doti, e particolarmente per la restituzione di esse, nel caso della morte del Marito, o della Moglie rispettivamente. Avvertendo in oltre detto Priore del Governo, e Camarlingo, che le medesime assicurazioni s' estendano ancora a qual si voglia altra somma di danari, che per le Donzelle Spose fossero assegnati agli Sposi sopra, e fuori della suddetta Dote, che loro dà quest' Opera.

6 Fatte, e stipulate le Scritture, come di sopra, prima d' uscire dalla Casa, e Camera dove si saranno stipulate, il Priore del Governo colla presenza personale della Signora Priora, trovandovisi, farà toccare dallo Sposo la mano alla Sposa. Dopo di che il medesimo Priore del Governo speditamente licenzierà lo Sposo, e ogni altra persona, per detta occasione introdotta necessariamente in Casa. E poi procurerà siano fatte speditamente le pubblicazioni dalli Molto Reverendi Curati per la celebrazione del Matrimonio; le quali terminate, e apparecchiato quanto occorrerà dalla parte dello Sposo, lascierà uscire la Sposa, favorita della personale presenza della Signora Priora, presente ancor lui sempre, per andare alla Chiesa di S. Giuliano, Parrocchiale della detta Casa delle Donzelle, ed ivi celebrare il Santo Matrimonio, e dopo, favorita parimente dalla Signora Priora, portandosi all'abitazione de' parenti proprj della Donzella, ovvero alla Casa dello Sposo.

7 In ultimo per compimento di quanto viene ordinato in questo Capitolo non si è voluto ommettere di ricordare a i Signori di quest' Opera, quello che da' loro Predecessori fu saggiamente stabilto nell' anno 1697. acciò per vantaggio della medesima in avvenire sia rimesso in piena osservanza. Fu adunque Decretato, che ogni anno gli effetti destinati a dotar le Donzelle fossero messi a credito delle medesime sul Monte del Matrimonio. La qual cosa esaminata maturamente, e fatto un sufficiente scandaglio dell' entrate al suddetto effetto assegnante, si è creduto potersi eseguire ne' termini seguenti, cioè col deporre ogni anno a credito di dieci Zittelle lire cinquecento di Moneta di Bologna per ciascheduna, cominciando sempre dalle Minori di età; e così d' anno in anno proseguendo a favor d' altre nella medesima forma, finchè siasi fatto un egual deposito per tutte le aggregate. I quali depositi però non si dovranno fare a favore d' alcuna, se prima non avrà acquistata la figliuolanza del Luogo, come sta espresso nel Cap. 31. al num. 11. E così per quelle che si accetteranno dopo la presente Ordinazione si aspetterà fino a quel tempo a fare il primo deposito; purchè però dentro a quel termine l' entrate del dotare siano esatte, e la cassa sia in istato di soffrire un tale sborso. In oltre si dichiara, che i lucri provenienti da' suddetti depositi debbano cedere in vantaggio del Luogo; e però dovranno computarsi nella somma delle lire mille, o mille e cinquecento rispettivamente, come sopra, stabilita per Dote ordinaria delle Donzelle.

Del levare; e quando, e come s' anno da levare Donzelle dalla Casa dell' Opera.

CAPITOLO XXX.

1 ANulla gioverebbe la custodia delle Donzelle raccomandata, e procurata con gelosissima premura ne' predetti Capitoli, se fosse libera la facoltà di levarle dal Luogo, dopo che vi sono state introdotte, ovvero a' parenti di quelle, ovvero ad altri sotto qual si voglia, ancorchè onestissimo, e giustissimo pretesto. Per tanto non potranno essere levate Donzelle dalla Casa di quest' Opera in veruna maniera, nè da qual si voglia persona di qual si sia condizione, grado, ed autorità, se non quando, e come si dispone, e strettissimamente si ordina in questo Capitolo.

2 Le occasioni dunque di levare Donzelle dalla Casa dell' Opera dove sono trattenute saranno ovvero per condurle al Munistero dove siano destinate per fare la probazione, ovvero per condurle alla Chiesa, dove debbasi celebrare il S. Matrimonio, ovvero per consegnarle a' loro parenti, o ad altri che sianſi a ciò obbligati, come si dirà nel seguente Capitolo al num. 10. al num. 11. e al num. 13. occorrendo cioè alcuno de' casi ivi espressi, ne' quali si dovranno le Donzelle onninamente licenziare dalla Casa.

3 Il modo poi di levarle sarà, che il Computista, e Campioniero della Congregazione faccia in iscritto l' Ordine, detto il Mandato, dirizzato alla Guardiana della Casa, di lasciare la N. N. per dovere andare al Munistero in probazione, o alla Chiesa per essere sposata, o alla Casa de' suoi parenti per essere curata dalla Infermità. Qual Ordine sarà portato dal Guardiano della Congregazione del Governo attorno a farlo sottoscrivere dal Priore del Governo, dal Signor Rettore, dagli altri tre Uffiziali del Banco, da i Signori Sopraintendenti, e da' Dodici Ordinarj, o dalla maggior parte di loro, come s' è toccato nel Capitolo del Guardiano 24. in ordine al num. 5. e sottoscritto si presenterà, e lascierà in mano della Guardiana, che lo conserverà accuratamente, per consegnarlo al Priore del Governo ad ogni riquisizione di lui, ovvero nel fine dell' anno, avanti cominci l' uffizio del nuovo Priore di detto Governo. Si vieta però al detto Computista, e Campioniero il fare detti Ordini, o Mandati senza commissione del Priore del Governo, acciò tutto proceda con i precedenti partiti, posti nella Congregazione del Governo, radunata in numero almeno di undici, come più volte, e particolarmente nel precedente Capitolo si è detto, ed ottenuti per li due terzi de' voti favorevoli. Quali partiti saranno que' medesimi, con i quali si sarà stabilito il monacare, o il maritare le Donzelle, ne' casi di monacarle, o di maritarle. Ma ne' casi di consegnarle alli suoi per infermità, come s' è detto di sopra, i partiti saranno precisamente posti sopra il punto di lasciarle per tal occasione fuora della Casa. Nè serviranno detti partiti per rimetterle in Casa, risanate, che fossero, mentre in essi espressamente ciò dichiarato non sia. Serviranno bensì i partiti stessi per le Donzelle, che si lascieranno fuori della Casa per andare al Munistero in probazione, ad essere senz' altro nuovo partito ricevute, e rimesse in detta Casa; quando la prova della probazione non riuscisse loro.

Dell' Accettazione delle Donzelle; del numero di quelle; del modo d' introdurle nella Casa dell' Opera, accettate che sono; del tempo della probazione loro, avanti che si chiamino Figliuole del Luogo; delle occasioni di licenziarle, non solamente durante la probazione, ma dopo ancora di questa; e delle qualità ricercate in esse.

CAPITOLO XXXI.

1 NOn è così facile, come può sembrare a prima vista, l'accettazione delle Donzelle. Tale certamente non l' ha dimostrata l' esperienza de' passati tempi, come bastantemente può conoscersi dagli ordini che in diverse congiunture si sono fatti sopra questa materia, e che sono contenuti, e registrati ne' precedenti Statuti. Quali ordini essendo tutti diretti a facilitare, ma con sicurezza da tutte le frodi, la pratica dell' accettazione suddetta, quindi è che ancora ne' presenti Statuti si approvano, e si confermano, volendosi che siano con ferma puntualità osservati in ogni tempo, ed in tutte le occasioni di accettare Donzelle in questo Luogo; e come ancor quì appresso chiaramente, e distintamente si dispone.

2 A tutti li trattati di Accettazione di Donzelle dovrà sempre precedere la Risoluzione della Congregazione del Governo, chiamata espressamente per trattare di fare Accettazione; e radunati in detta Congregazione almeno undici di tutto il numero di essa; quale Risoluzione si farà, e passerà col partito segreto posto a fave bianche, e nere, ed ottenuto per li due terzi favorevoli de' voti. Osservandosi però rigorosamente: Primieramente di non chiamare la Congregazione per detti trattati, se non quando il numero delle Donzelle sarà diminuito, e non altrimente: il quale numero non senza di una diligentissima considerazione fatta più d' una volta da' Signori particolarmente deputati alla presente Riforma, sopra lo stato dell' Opera di dette Donzelle notabilmente mutato da quello de' tempi andati per la riduzione de' Monti, e per la diminuzione delle rendite de' Beni rurali, e degli Stabili di Città, sul riflesso ancora di serbare una conveniente proporzione fra il mantenimento delle Donzelle, e il Dotarle; l' ultima delle quali cose suole accadere in un medesimo tempo; si è conosciuto non potersi, e non doversi con regola di buono, e sicuro Governo sopportare sopra di trenta; e perciò nel trenta si determina, e statuisce fermamente detto numero. E quando lo stato, e le forze del Luogo permettessero l' aumentare un tal numero, questo non dovrà esser maggiore di quaranta; nè potrà venirsi a tale deliberazione, se non per partito segreto ottenuto per li quattro quinti de' voti. Che se il Luogo fosse tanto avvantaggiato, che si potesse eccedere anche il numero di quaranta, questo però non si faccia, se prima, in formato l' Arcivescovo pro tempore dello stato suddetto, non se ne impetri il beneplacito, e vi concorra col predetto partito il consen-

ſenſo della Congregazione. Secondariamente ſi oſſervi, che la propoſta dell' Accettazione ſia fatta dal ſolo Priore del Governo. Terzo che nel partito ſopraddetto ſia ſpecificato, e limitato un termine di tanti giorni, e non più, alla ricevuta de' Memoriali per l' Accettazione. Stabilita nel modo predetto l' Accettazione di nuove Donzelle, la pratica di quella s' incamminerà nella ſeguente forma.

3 I Memoriali per le Figliuole, le quali, ſi deſidera, ſiano conſiderate nelle Accettazioni (ne' quali Memoriali ſia eſpreſſo il Nome, e Cognome delle Figliuole, e de' loro Padri, e Madri, e ſiano diſtintamente ſignificate le Parrocchie, ſotto le quali abitano, e le Contrade iſteſſe delle loro Abitazioni] dovranno eſſere fatti capitare dalli Parenti delle Figliuole, o da chi ha la protezione loro, e non giammai da alcuno della Congregazione, a ciaſcuno della quale non meno dallo Statuto precedente, che dal moderno è vietato aſſolutamente il proporre nelle Accettazioni qual ſi ſia Figliuola, inſieme con le Fedi Batteſimali autentiche delle medeſime, e de i loro Padri, dentro del termine, che ſarà ſtato ſtabilito dalla Congregazione per lo ricevimento di detti Memoriali, e Fedi, in mano immediatamente del Priore del Governo, e non d' alcun' altro della Congregazione, benchè foſſe lo Capo di eſſa, appunto com' è diſpoſto ancora nel Cap. 12. del Priore del Governo al num. 6. alla quale diſpoſizione ſi dovrà avere totale relazione in queſto propoſito. Spirato il termine di accettare i Memoriali, e le Fedi, il detto Priore del Governo farà chiamare la Congregazione di Governo, alla quale preſenterà i Memoriali, che avrà ricevuto, e parimente le Fedi, che ſtate gli ſaranno conſegnate.

4 Fatta poi la dovuta rifleſſione dalla Congregazione in quel numero de Congregati, che vi ſaranno preſenti, ſopra de i Memoriali, e delle Fedi; ſe non ſarà oſſervata tanto in quegli, quanto in queſte coſa contraria alli Requiſiti, che ſecondo all' infraſcritto numero 12. dovranno concorrere nelle Figliuole per renderle abili ad eſſere conſiderate nella ſtabilita Accettazione, ſi ammetteranno detti Memoriali, e dette Fedi. Laſciando le Fedi al Priore iſteſſo del Governo, il quale in compagnia del Sindico ſi piglierà il penſiero di andare ad incontrarle con i Libri Batteſimali, per oſſervare con ſomma accuratezza, ſe ſiano ſtate portate fedelmente, e ſenz' alterazione alcuna, anco dalla parte degli ſteſſi Libri Batteſimali; e conſegnando i Memoriali a i Viſitatori, ovvero all'Anziano di eſſi, perchè colla minor dilazione che ſarà poſſibile (mentre non ſia loro ſtato preſiſſo tempo da ſpedire la viſita) viſitino o ſoli, o inſieme con altri Aſſunti, da deputarſi a queſt' effetto, e per maggior comodo loro dalla Congregazione, ad una ad una, e nelle proprie Caſe di ciaſcheduna, le Figliuole, i Memoriali delle quali ſaranno loro ſtati dalla medeſima Congregazione a queſt' effetto conſegnati.

5 Nella Viſita ſopra le oſſervazioni, che oculatamente i Viſitatori medeſimi potranno fare, e le quali ſaranno, dell' aſpetto delle Figliuole bello, o nò, con difetti, o ſenza; della ſtatura di creſcere probabilmente, o di ſtare nella picciolezza; della vivacità delle medeſime accompagnata, o ſcompagnata da modeſtia; degli eſercizj, cioè de' lavorieri a' quali ſono incamminate, e come in quelli ſiano fondate; dello ſtato domeſtico de' parenti di quelle: Sopra tali oſſervazioni, ed altre ſimili dalla prudenza d' eſſi Viſitatori ritrovabili, non avran-

avranno bisogno d' aliena informazione, perchè dai proprj occhi resteranno abbastanza informati. Ma di que' Requisiti, de' quali insieme con i già toccati nelle sopraddette osservazioni, si dirà nell' infrascritto numero 12. sarà necessario si vagliano di quei mezzi, che più sicuri, e fedeli giudicheranno da trovarne sincera, e giustamente la desiderata notizia. Onde se le Famiglie vicine, e molto più i Reverendi Curati delle Figliuole avranssi dalli Visitatori per tanto informati, quanto occorre da soddisfare compitamente al bisogno della cercata informazione, a dette Famiglie, e a detti Reverendi Curati potranno far capo; e nella stessa maniera potranno valersi d' ogni altro mezzo, da loro reputato a proposito alla cognizione di quanto desiderano, per adeguatamente corrispondere alle parti del detto loro uffizio.

6 Compiuta la Visita, e ridotte in iscritto le Relazioni di essa sopra del Memoriale di ciascuna delle Figliuole visitate, ovvero sopra d' un Foglio separato da' Memoriali, come più piacerà a detti Visitatori, ed Assunti, purchè le relazioni siano poste distintamente l' una dall' altra, ed affermate con le sottoscrizioni proprie d' ognuno di loro; faranno avere gli stessi Memoriali, e Relazioni al Priore del Governo, il quale mandando alla Signora Priora del Governo una nota parimente distinta delle Figliuole visitate dalli Visitatori, la pregherà si contenti in riguardo del suo uffizio di Priora, e secondo il solito pigliarsi l'incomodo di visitare ella stessa ad una ad una le medesime Figliuole.

7 E perchè detta visita della Signora Priora del Governo fu pretesa, e ordinata dallo Statuto antico, ed è dal presente confermata, ad effetto, che dalla detta Signora possano essere vedute con libertà le Figliuole in quelle parti del Corpo, le quali per maggior rispetto non sono vedute dalli Visitatori, e pure è necessario siano osservate per l' ottimo fine della Congregazione di non accettare Figliuole difettose, o mal sane, o almeno mal nette nelle parti coperte del Corpo; perciò detta Signora Priora nel visitare le Figliuole, delle quali si sono presi i Memoriali, e le Fedi Battesimali, per considerarle nell'accettazione, se non avrassi cosa che osti, resterà servita di osservare attentissimamente prima il Capo, e poi tutto il Corpo di esse: e della sua visita sotto la nota, che le fu mandata dal Priore del Governo, si compiacerà far scrivere la relazione separatamente di ciascuna Figliuola; e sottoscritta del Nome proprio di sua Signoria, la rimanderà al detto Priore del Governo.

8 Ricevuto che avrà il detto Priore la Relazione della Signora Priora, farà chiamare la Congregazione del Governo, per darle parte della visita compiuta da ambe le parti, cioè de' Visitatori, e della Signora Priora, e delle Fedi da lui stesso col Sindico scontrate colli Libri Battesimali, e particolarmente se nel fare detto scontro si fosse ritrovato divario notabile, e scoperta qualche maliziosa alterazione, o varietà tra' detti Libri, e dette Fedi, nel qual caso dovranno essere tralasciate affatto, e non considerate in conto alcuno quelle Figliuole, le Fedi delle quali non fossero state fedelmente portate, ovvero quando fossero stati viziati i medesimi Libri Battesimali, a fine che le dette Fedi servissero all' intento de' Supplicanti. Servirà la stessa radunanza della Congregazione per istabilire con la soddisfazione di quella, la giornata più libera, e l' ora della mattina di detta giornata più comoda a tutti da radunare di nuovo essa Congregazione, per effettuare la deliberata Accettazione.

9 E così aggiustata la giornata, e l' ora predetta, con ogni altra circostanza dell' Accettazione, d' ordine del Priore del Governo saranno chiamati tutti della Congregazione del Governo per la stabilita giornata, ed ora, con Polizze espressive dell' Accettazione da farsi; e questa Congregazione si radunerà onninamente nell' Oratorio della Compagnia, luogo assolutamente ordinato dalli precedenti Statuti, e nel presente ancora, senza eccezione alcuna confermato, per essere sempre osservato in tutte le occasioni di porre partiti d' Accettazioni di Donzelle. Radunata poi la Congregazione almeno in numero di undici, si celebrerà nel medesimo luogo la Messa dello Spirito Santo, se il giorno corrente non ricercherà la celebrazione d' altra Messa, nel qual caso dopo la Messa si reciterà l' Inno *Veni Creator Spiritus*, con la sua Orazione in fine. Dopo di che si darà principio alli partiti segreti con fave bianche, e nere per terminare l' Accettazione, facendo sempre precedere al partito di ciascuna Figliuola, prima la lezione che farà il Notajo della Congregazione a voce alta, ed intelligibile da tutti i Congregati, del Memoriale, e della Relazione de' Visitatori, e della Signora Priora, e poi la comparizione della Figliuola in persona per essere veduta, ed osservata bene in faccia da ciascuno dei Congregati. Soddisfazione come non soverchiamente, ma con molto fondamento, e con ragionevole circospezione pretesa, e ordinata nella stessa Istituzione di quest' Opera delle Donzelle dagl' Istitutori medesimi d' essa, per la parte di chi dee porre il Voto ne' partiti di dette Accettazioni, così con non interrotta osservanza continuamente praticata, e da praticarsi. Raccolti li partiti, e scoperti, ovvero ciascuno immediatamente dopo essere stato raccolto, ovvero finiti che saranno di raccorre tutti, come più sarà piaciuto alla Congregazione risolvere, si faccia; quelli per il solo numero determinato di Figliuole d' accettarsi, che saranno passati colli due terzi favorevoli de' voti, saranno ottenuti; e tante Figliuole, e non più di quante precisamente fu stabilita l' Accettazione, delle quali i partiti saranno passati nel modo predetto, saranno le accettate. E accadendo che fra i partiti passati con i due terzi de' voti favorevoli molti siano uguali, ma che il numero loro ecceda il numero già stabilito, questi si dovranno tutti riproporre ad uno ad uno fino a due volte, se farà di bisogno, acciò di quelli che riusciranno migliori si compisca il detto numero; e occorrendo ancora la seconda volta uguaglianza fra li medesimi partiti, i nomi di quelle che avranno avuti due volte i partiti uguali, si porranno tutti a sorte, perchè se n' estraggano tanti, quanti si ricercano al compimento suddetto. Le Figliuole poi così accettate, od estratte, col solito Mandato scritto dal Computista, e Campioniero della Compagnia, ed Opera delle Donzelle, e sottoscritto dal Priore del Governo, e dagli altri di detta Congregazione, a' quali tocca di sottoscrivere simili Mandati, come è disposto nel Capitolo 30. al numero 3. ed insinuato ancora nel Capitolo 24. al numero 5. si potranno introdurre nella Casa delle Donzelle, e consegnarle alla Guardiana di detta Casa, ogni volta che piacerà al Priore del Governo, quando non fosse decretato dalla Congregazione tempo particolare da scorrere dopo l' accettazione, avanti l' introduzione delle Donzelle in detta Casa: poichè in occasione di simile Decreto dovrà il detto Priore differire l' introdurre nella Casa le Figliuole accettate, fino che sarà passato il termine decretato dalla Congregazione.

10 Avanti d' introdurre attualmente nella Casa le Donzelle nuovamente accettate dovranno i Parenti di esse, o qualunque altra persona che siasi interessata per la loro accettazione, dare in nota al Signor Priore di Governo, o al Notajo della Congregazione i nomi, e cognomi delle persone, che intendono si obblighino, che le Figliuole saranno tali, quali dovranno essere, secondo gli Ordini del Luogo, e di pigliarsele a Casa qualunque volta occorresse alcuno de' casi espressi più sotto al numero 11. e al numero 13. Per le quali obbligazioni non si riceveranno i Genitori delle Figliuole accettate, siccome quelli che per diritto di natura sono obbligati a ripigliarsele. Dette figurtà poi dovranno essere proposte dal medesimo Priore alla Congregazione, perchè siano da essa con somma attenzione, e diligenza esaminate, e di comune consenso approvate. Seguita la quale approvazione il Notajo della Congregazione prenderà le obbligazioni delle dette figurtà, facendone rogito; ed inoltre il Priore del Governo, dovrà farne memoria, nell' infrascritto Campione. Altrimenti non trovandosi chi faccia la predetta obbligazione, o questa non essendo approvata, le Donzelle che ne saranno mancanti, non potranno essere in alcun modo introdotte nella Casa. Introdotte poi dette Figliuole nel Luogo, lo stesso Priore del Governo metterà in esecuzione tutto quello, che di più gli è in questo proposito ordinato nel suo proprio Capitolo 12. al numero 7. per benefizio delle medesime Figliuole Novizie. Le quali se nell' ingresso nel Luogo avessero seco danari in quantità, benchè mediocre, li dovranno consegnare al detto Priore del Governo, che potrà depositarli appresso del Camarlingo, facendo, che esso Camarlingo ne formi sopra i Libri dell' Opera, partita in credito delle Figliuole, delle quali è il danaro: ovvero porli sul Monte del Matrimonio in benefizio delle medesime; con far ancor egli sul Campione delle Donzelle, conservato appresso di se, alla posta di dette Figliuole, memoria esatta del detto danaro, e dove l' avrà depositato. Nell' istessa maniera di deposito, e di ricordo rispettivamente si governerà il detto Priore, quando in progresso di tempo capitassero danari al Luogo effettivi, ovvero occasioni di doverne avere, in benefizio proprio di alcuna delle Donzelle, avuti che si saranno. Non mancherà parimente detto Priore procurare, che sia fatto ricordo sopra i Libri dell' Opera esistenti appresso del Camarlingo, se per occasione di essere accettata alcuna Figliuola nel Luogo, qualche Persona con scienza di lui facesse, o limosina in effetto, di danari, o d' altra cosa, per una sola, o per più volte all' Opera delle Donzelle; ovvero in altro modo disponesse, quando non di presente, ad altro tempo, di qual si voglia cosa stabile, o mobile, perpetua, o temporaneamente in benefizio della stessa Opera delle Donzelle.

11 Dopo l' attuale ingresso delle Figliuole nuovamente accettate nella Casa dell' Opera delle Donzelle, avanti ch' elleno riconosciute e chiamate siano per Figliuole del Luogo, dovrà passare un anno per far pruova d' esse Figliuole Novizie, il qual anno perciò è detto l' anno della probazione. Nel corso del quale se in dette Figliuole, o in alcuna di esse si scoprissero difetti considerabili, e non rimediabili di corpo, e segnatamente infermità contagiose, ovvero incurabili, o difetti d' animo non possibili di esser corretti, perchè troppo confermati, come di costumi scomposti, licenziosi, ed indecenti, e particolarmente in riguardo a qualsivoglia cosa superstiziosa, ed indegna della cristiana Religione, ovvero se si scoprisse, che in qualche tempo fossero state esorcizate, ne' quali due casi di superstiziosa professione, e di esorcismo sostenuto, subito,

bito e senz' altr' indugio si licenzieranno); oppure se si trovassero incorrigibili nella pigrizia, ed inubbidienza; o se la Congregazione del Governo venisse in chiara, e giustificata cognizione d' essere stata ingannata in più o in alcuno de' requisiti, che secondo il seguente numero 12. debbono avere le figliuole da proporsi nelle Accettazioni; ovvero se i Parenti delle medesime, sprezzando, o non curando il benefizio ricevuto del totale sgravamento del peso di quelle colla loro Accettazione nel Luogo, inquietassero la Congregazione per riavere appresso di se le loro Figliuole; tutte quelle, che ne' sopraddetti modi, o in alcuno di quelli saranno tarate, verranno dal detto Priore, ma di scienza, e di consenso della Congregazione del Governo, poste fuora del Luogo, e consegnate a i loro Parenti, o ad altri, come poco di sopra si è detto. Nè solamente dentro l' anno della probazione, ma in ogni altro tempo, e ogni qualvolta si avrà notizia di uno de' seguenti casi, cioè di Figliuole macchiate di superstizione, state esorcizate, d' inganni usati colla Congregazione per i requisiti delle Figliuole nella pratica della loro Accettazione, sotto il qual titolo si comprende qualunque difetto considerabile del corpo, e non rimediabile malizioſamente occultato; e finalmente di ostinata, e incorrigibile pigrizia, e inubbidienza, potrà la Congregazione del Governo subito alla prima cognizione, che avrà di uno de' suddetti casi, radunata almeno in numero di undici, posto il partito segreto a fave bianche e nere, ed ottenuto per i due terzi de' voti affermativi, mandar fuora della Casa e del Luogo dette Figliuole, facendole consegnare a i loro Parenti, o ad altri che avranno fatto l' obbligo di ripigliarle; e parimente privarle, e dichiararle private in tutto, e per tutto tanto della Figliuolanza del Luogo, quanto della Dote, che dà il Luogo alle Donzelle, cioè alle sue Figliuole, e della ragione che forse si potesse dire alle medesime Figliuole acquistata colla Figliuolanza del Luogo per la detta Dote. Per quelle poi, che dopo l' anno della probazione incorressero in malattie contagiose, ed incurabili, si dispone, ch' esse pure si licenzino dalla Casa, e si consegnino a' loro Parenti, o ad altri come sopra; ma saranno però alle medesime riserbate le ragioni, che seco porta la Figliuolanza del Luogo; anzi sarà rimesso alla discretezza, e prudente consiglio della Congregazione il prestar loro qualche caritativo sussidio, quando veramente senza loro demerito, e per mera loro disgrazia saranno state per la detta cagione licenziate.

12 Quanto a i requisiti, che debbono aver le Figliuole, perchè siano abili ad esser proposte, e considerate nelle Accettazioni, in ciascheduna delle quali si vieta assolutamente il proporre due Sorelle, si determina, ordina, e con legge stabilissima di Statuto si dispone, che siano i seguenti, cioè: Primo, la Cittadinanza originaria in questa Città di Bologna come delle Figliuole, così de i loro Padri: alla quale Cittadinanza se fino del 1596. agli 8. di Dicembre ristrinse la Congregazione medesima del Governo col partito posto, ed ottenuto legittimamente, le Figliuole da proporsi nelle Accettazioni, come apparisce per Rogito di Ser Giulio Fasanini: molto più da quel tempo in quà s' è provato, ed alle occasioni si prova, non essere bisogno di ammetterne di Cittadinanza più larga, e molto meno Fumanti, e Forestiere; mentre nelle occorrenze di Accettazioni concorrono sempre in numero oltre modo maggiore di quello, che occorre, Figliuole della sopraddetta statuita Cittadinanza. Secondo, l' età di esse non minore di Dieci anni compiuti, e non maggiore per alcuna maniera di

Quattordici finiti. I quali due predetti Requisiti essendo sempre stati d' ordinario ricevuti per sufficientemente mostrati, e provati con le Fedi autentiche del Santo Battesimo, si riceveranno nel modo istesso per l' avvenire ancora; se però per qualche ragionevole dubbiezza non paresse alla Congregazione del Governo, che rispetto almeno dell'Origine, si dovessero portare altre Testimonianze, che le Fedi Battesimali. Terzo, la Nascita delle Figliuole di legittimo Matrimonio. Quarto, i buoni, onesti, e totalmente Cristiani Costumi. Quinto, un bello, o almeno grazioso aspetto della Faccia, e perciò non sicuro da' pericoli dell' Onestà negli anni più fermi. Sesto, la Sanità non solamente presente, ma per l' addietro ancora, massimamente da malattie contagiose, o facili da infermar l' altre. Settimo, la Statura, se piccola, almeno non mostruosamente tale; ed altresì una privazione d' ogni sorta di mostruosità: la quale renderà in ogni tempo inabili le Figliuole all' accettarsi in questo Luogo, benchè avessero i Parenti mendichi, o che fossero Orfane: due nondimeno particolarità (non mancando li Riquisiti suddetti, ed infrascritti) da fare, che tali Figliuole siano nelle Accettazioni preferite a quelle, che anno Padre, e Madre, e non in istato mendico. Ottavo, il vero Nome, e Cognome delle Figliuole, e de' Padri, e delle Madri di esse. Nono, che non siano in tempo alcuno state mai alla servitù di qual si voglia Persona. Decimo, la Vita onestamente sempre, ed in ogni stato tenuta da' Padri, e dalle Madri di esse Figliuole, con la buona fama, ed onorato concetto de' medesimi appresso di chi loro conosce. Undecimo, la povertà degli stessi Padri, e Madri, o di chi per attinenza di parentela stretta avesse la cura di quelle, mentre fossero Orfane, ovvero dalle Madri abbandonate, e la impotenza di sostentarle, e molto più di alluogarle: quale povertà, ed impossibilità quanto sarà maggiore, tanto più degne renderà le Figliuole per detto rispetto della grazia dell' Accettazione. Dal quale Undecimo Requisito viene chiaramente mostrato, che il comodo stato de' Padri per trattenere appresso di se, ed alluogare le loro Figliuole, si oppone totalmente all' abilità delle medesime, perchè siano considerate nelle Accettazioni da farsi di Figliuole di questo Luogo, instituito per quelle solamente, nelle quali concorre il presente Undecimo Riquisito, e le quali per colpa di chi nell' elezione preferisse loro altre Figliuole mancanti di esso, resterebbero esposte a i pericoli, ne' quali ordinariamente incorrono le più bisognose. Per la qual cosa ognuno della Congregazione manifestamente può conoscere quanto resti nella sua coscienza incaricato su questo particolare; ond' è superfluo il raccomandarne più diffusamente l' osservanza; per ricordare nondimeno la quale si ordina espressamente, che la lettura di questo Duodecimo numero del presente Capitolo preceda qualunque partito di Accettazione. Alla necessaria esistenza di tutti i mentovati requisiti nelle Figliuole proponibili, e considerabili nelle Accettazioni, e ne' partiti rispettivamente delle medesime, aggiugnendo la contingenza, mentre si matura l' Accettazione, de' casi spiegati nel numero precedente per la espulsione delle Figliuole dalla Casa, e dal Luogo; o almeno di quei di detti casi, che non sono tacitamente compresi in alcuno de' sopraddetti Requisiti [imperocchè qualcheduno di certo vi si comprende] resta indubitatamente statuito, che se per detti casi, o per qual si voglia di quelli sono costituite le Figliuole immeritevoli di essere ritenute nel Luogo, dopo esservi state accettate, ed in effetto riposte; altresì

tresì ſono per i medeſimi caſi, o per qual ſi ſia di loro rendute inabili, anzi indegne anche di eſſere udite, non che conſiderate ne' trattati, e nelle ultime concluſioni delle Accettazioni.

13 Finalmente perchè in avvenire non ſiano le Accettazioni ritardate più del dovere, come per lo paſſato è accaduto per non eſſerſi i Parenti delle Figliuole preſo alcun penſiero di alluogarle, onde invecchiando queſte nel Conſervatorio ſono ſtate cagione, che altre povere Donzelle della Città reſtino eſcluſe dall' eſſervi ammeſſe; perciò ſi ordina e per legge inviolabile di Statuto ſi ſtabiliſce, alla norma di un Decreto paſſato in Congregazione il dì 19. Febbrajo 1690. per voti num. 24. affermativi, e due negativi, come per rogito del Signor Scipione Uccelli, che ogni qualvolta le Donzelle aggregate giugneranno agli anni 25. della loro età, non ſolamente ſia in piena libertà della Congregazione l'alluogarle o nel ſecolo, o nel Signore ſenz' altra dipendenza, o aſſenſo de' Parenti delle medeſime, ma eziandio eſſe debbano aſſolutamente, e ſenza veruna eccezione conſegnarſi a i loro Parenti, o a qualunque altro avrà aſſunto l' obbligo di riceverle, in ogni e qualunque caſo foſſero eſſe licenziate dalla Caſa, o Conſervatorio. Tutto queſto però non dovrà portare alle medeſime Donzelle alcun pregiudizio, per conſeguire in caſo di alluogarſi la Dote, che dallo Statuto è ſtata loro deſtinata, purchè non ſe ne foſſero rendute immeritevoli per alcuno de' caſi di ſopra eſpreſſi, o per non avere continuato a ſerbare fuori del Conſervatorio un tenore di vita oneſta, e caſta.

Delle Fabbriche in benefizio della Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle.

CAPITOLO XXXII.

1 SEbbene non ſi può, nè ſi dee dubitare per modo alcuno della prudenza, ed integrità di que' Signori, che formeranno di tempo in tempo la Congregazione degli Uffiziali, e del Governo delle Donzelle, che ſiano per accoſentire, non che dar mano ad alcuna ſpeſa di fabbrica, la quale non ſia evidentemente neceſſaria tanto riſpetto dell' Opera delle Donzelle, quanto in riguardo della Compagnia; nientedimeno per non tralaſciare affatto inconſiderata ne' preſenti moderni Statuti queſta materia, che negli altri precedenti con particolare caldezza, e ſotto parimente d' un particolare Capitolo è ſtata avvertita; ſi ordina (ſino con gravare la coſcienza di ciaſcuno della ſuddetta Congregazione per la puntuale, eſatta, e rigoroſa oſſervanza del predetto Capitolo) che non ſi riſolvano mai Fabbriche, o per la Compagnia, o per l' Opera delle Donzelle, delle quali non ſia chiariſſima la neceſſità; propoſta prima a queſt' effetto nella ſuddetta Congregazione per eſſere ivi maturamente conſultata, ed in fine riſoluta col partito ſegreto poſto a fave bianche, e nere tra i Congregati almeno in numero di undici, ed ottenuto per i due terzi favorevoli de' voti, quando ſi tratti di Fabbrica ordinaria, cioè la di cui ſpeſa

non oltrepassi in tutto la spesa di lire mille. Perchè in caso di spesa eccedente una tale somma, il partito dovrà passare per i cinque sesti favorevoli de' voti.

2 Avvertendo in oltre, che trattandosi di Fabbrica straordinaria, ed eccedente la predetta spesa di lire mille, se quella sarà per farsi in Città, vi dovranno particolarmente assistere i Conservatori, i quali ancora saranno precedentemente chiamati alla visita del luogo, per riconoscere se pure vi sia necessità di tal fabbrica, e poi riferirne alla Congregazione. Se poi sarà in Campagna, oltre la visita, ed assistenza de' medesimi, vi si ricercherà ancor quella degli Assunti di Campagna. Non cadono adunque sotto la presente disposizione le spese leggiere, cioè non eccedenti la somma di lire cento, che potranno occorrere per qualche più tosto riparazione, o maggiore comodità, che per Fabbrica. Le quali spese potrà fare il Camarlingo da se, o al più avvisato dell' occorrenza dal Priore della Compagnia, se sarà cosa della Compagnia, e dal Priore del Governo, se sarà cosa spettante alla Casa delle Donzelle.

De' Mandati per pagare danari, così in servizio della Compagnia, come dell' Opera delle Donzelle.

CAPITOLO XXXIII.

LO stile lodevole, sicuro, e chiaro per chi maneggia con l' Entrate il Danaro di questa Opera del Baracano, spettante non meno alla Compagnia, che al Governo delle Donzelle, di non pagare danari senza Mandati, è stato sempre osservato per Regola degli Statuti. Sarà parimente col medesimo ordine di Statuto praticato ancora per l' avvenire. E per tanto il Camarlingo con i Mandati, che gli saranno presentati, e non in altra maniera, pagherà qual si voglia somma di danari. Li Mandati saranno scritti di mano del Computista, e Campioniero della Congregazione; e poi sottoscritti dal Priore della Compagnia, se la spesa sarà in servizio della Compagnia, ovvero appartenente all' uffizio di detto Priore; come di soddisfare al Cappellano della Chiesa di Nostra Signora del Baracano della sua mensuale Provvisione, di provvedere di Cera, Mobiglie, e simili per la stessa Chiesa. Che se la spesa sarà per interesse delle Donzelle, e della Casa in ogni particolare, saranno i Mandati sottoscritti dal Priore del Governo. Quando poi la spesa fosse per servizio delli Beni dell' Opera, tanto in Campagna, quanto nella Città, in vece di Mandati le Liste delle dette spese potranno essere sottoscritte dalli Conservatori, come quelli, a' quali principalmente spetta la cura, e sopraintendenza delli sudetti Beni in virtù dell' uffizio loro.

Del

Del mantenere la Pace, e Benivolenza fra gli Uomini della Compagnia.

CAPITOLO XXXIV.

1 NOn fa bisogno qui di ricordare i comodi, e le utilità, che risultano a tutte le Università dalla Pace, ed Unione fra le persone, che di tempo in tempo rappresentano le Università medesime. Nè tampoco ricerca la necessità lo esagerare gli scomodi, e danni [quando non la distruzione istessa] che cagionano le Gare, Risse, e Disunioni fra le sudette persone alle medesime Università, poiciachè l' una, e l' altra parte bastevolmente ad ogni Uomo è manifesta, e chiara. Toccando dunque immediatamente l' intenzione del presente Capitolo, e pregandosi anco nelle viscere di Nostro Signore Gesù Cristo tutti gli Uomini della Compagnia in generale, e della Congregazione in particolare, che ad ogni loro potere abbracciata conservino la santa Pace, e benedetta Unione: si statuisce, che ciascheduno con diligenza, sollecitudine, dolcezza, ed amorevolezza tratti gl' Interessi della Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle, e perciò con soavità, e pazienza ascolti gli Uffiziali pro tempore sopra detti Interessi deputati; e nella maniera medesima i Maggiori, e i più Vecchi, rispondendo con modestia, ed amabilmente, senza alcuna passione, ma col solo desiderio, e fine della utilità universale della Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle, quello gli occorrerà rispondere a gloria di Dio, e della Beatissima Madre sempre Vergine Maria.

2 Per lo stesso fine si ordina, che nelle Congregazioni del Corporale non si pigli alcuno da se licenza di discorrere, sebbene avesse occasione in benefizio della Compagnia, ovvero dell' Opera delle Donzelle di farlo, ma civilmente cerchi detta licenza dal Signor Rettore, ed in assenza di questo da chi sarà il Capo tra gli Uffiziali presenti in detta Congregazione del Corporale.

3 Ed acciocchè con ogni possibile provvedimento resti assicurata detta Pace, e Unione in questa Compagnia, e Congregazione, e che niuno manchi del rispetto, che dee proporzionatamente l' uno all' altro; non è fuori di proposito lo determinare, come per conclusione del presente Capitolo si determina senz' eccezione veruna, che succedendo nelle Congregazioni tanto del Corporale, quanto degli Uffiziali, e del Governo, radunate in qual si voglia Luogo per occasioni della Compagnia, ovvero dell' Opera delle Donzelle, dalla parte di alcuno della Compagnia disturbo della raccomandata Quiete, Pace, ed Unione con parole, o con fatti di disprezzo, o d' ingiuria, anzi di sole minaccie contro altri della Compagnia; subito, ed incontinente senz' altra dichiarazione da farsi nè in voce, nè molto meno col partito posto a fave bianche, e nere, quel tale resti privato, cassato, e cancellato dalla Compagnia, e dalla Congregazione non meno degli Uffiziali, che del Governo rispettivamente, se in alcuna di esse si ritrovasse annoverato, come immeritevole della compagnia di Persone qualificate, quali sono le aggregate nella Compagnia, e maggiormente le

te le elette per le Congregazioni predette. Dalla detta pena nondimeno sarà graziato chi si sia, che incorresse nel suddetto errore, se senza dilazione rivedendosi, ne chiederà compostamente perdono in pubblico alla Congregazione medesima, e massimamente a chi egli avrà in alcuno de' sopraddetti modi offeso.

Dell' osservanza de' presenti Statuti, e Capitoli di essi.

CAPITOLO XXXV.

1 SErvono gli Statuti alle Università di scorta e regola per giugnere sicuramente a quei fini, a' quali furono esse ordinate. Ma perchè l' avere Statuti senza osservarli va del pari col non averne, perciò gli Uomini di questa Compagnia ed Opera delle Donzelle del Baracano volendo per ogni modo avere fruttuosamente i loro Statuti, ne anno con sommo zelo proccurata in ogni tempo l' osservanza. E questa istessa compiuta ed esatta si ordina, e caldamente si raccomanda nel presente Capitolo. Per lo che in ogni qualunque Aggregazione di Confrati, o Elezione di Uffiziali così della Compagnia, come della Congregazione del Governo, massimamente de' Conservatori, a' quali specialmente è raccomandata la cura dell' Osservanza suddetta, dovranno gli Aggregati, o Eletti giurar pubblicamente, ed in forma, di non preterire alcuno de' presenti ordini. Altrimenti sarà invalida, e di verun momento ogni altra maniera di accettare, o di eleggere, come sopra.

2 Alla quale osservanza perchè può grandemente giovare la frequente ricordazione de' medesimi Statuti, inerendo perciò al solito, e lodato uso della Compagnia, e Congregazione del Governo, si conferma l' ordine, che in ogni Congregazione, dove debba essere trattato interesse, così della Compagnia, come dell' Opera del Governo, e del Governo stesso delle Donzelle, prima non solamente del trattato, e della deliberazione, ma della proposta ancora, e molto più delli partiti per la spedizione, ed esecuzione di detto interesse; sia dal Signor Rettore, Priore della Compagnia, Camarlingo, Sindico, e Priore del Governo fatto leggere quel Capitolo de' presenti Statuti, che dispone dell' Interesse, di cui si dee trattare, prendere risoluzione, e venire all' esecuzione. Dichiarando in caso d' inosservanza di questo ordine, nullo, ed invalido, quanto restasse deliberato, e spedito nelle dette Congregazioni.

3 Gioverà medesimamente assai per la debita osservanza di questi Statuti la lezione del presente Capitolo nel principio di tutte le Congregazioni, siano del Corporale, siano degli Uffiziali, siano del Governo; per lo che il Signor Rettore, o chi sarà Capo nelle Congregazioni, quando non v' è presente il Signor Rettore, potrà farlo leggere, ogni volta che sono radunate dette Congregazioni rispettivamente, compiacendosene e sua Signoria, e gli altri Signori Congregati. Quando non stimassero bastare l' averlo fatto leggere una volta al-

tà almeno nella prima Radunanza di ciaschedunà delle tre Congregazioni, cioè degli Uffiziali, del Governo, e del Corporale.

4 Ma provandosi alla giornata la facile mutabilità delle cose umane, per la quale restano inevitabilmente sottoposte alla variazione quelle medesime, le quali con ogni intenzione di perpetuità si promuovono; si dichiara perciò, che se per qualche caso particolare di precisa necessità, e di molta importanza occorrerà dispensare a qualsivoglia parte di questi Statuti, potrà ciò sempre farsi da quella Congregazione, a cui spetta l' inspezione di quel caso particolare in legittimo numero radunata, purchè prima siasi maturamente consultato sopra la predetta necessità, e poi risoluto col partito segreto posto a fave bianche, e nere fra i Congregati, ed ottenuto per i cinque sesti del numero predetto. La quale dispensa intenderassi valere per quella sola volta, e non mai per altri casi, quantunque simili, che potessero accadere in avvenire.

5 Quando poi la mutazione di alcuna parte de' presenti Statuti dovesse essere perpetua, questa non potrà farsi se non da tutto il Corporale in numero legittimo, e a tale effetto radunato, purchè preceduta ancora in questo caso la matura disamina, e consulta sopra la necessità della divisata mutazione, il partito passi per i tre quarti de' voti, e sia di nuovo il tutto approvato, e confermato dall' Arcivescovo. E qualunque mutazione, in cui non si fossero servate tutte le predette condizioni, abbiasi per rivocata e nulla di fatto, senz' altra dichiarazione, eziandio nel foro di coscienza.

6 Così pure in vigore della riforma de' presenti Statuti si dichiara da qui avanti annullato, e rivocato tutto ciò, che sino al presente giorno sia uscito sotto nome di Statuto, Constituzioni, Ordini, e Riforme, non dovendosi in avvenire servare se non quanto resta stabilito, ed espresso nella presente Riforma: e per le cose che non vi si leggono espresse, potrà servire di regola quanto nel presente sistema da lungo uso, discreto, e ragionevole si trova introdotto. E tutto ciò sia ordinato a gloria del Signor Iddio, e della Beatissima Madre sempre Vergine Maria Nostra Signora, e Protettrice.

Francesco Boschi Assunto.

Giuseppe Maria Pandini Assunto.

Gio. Andrea Zanoni Assunto.

Carlo Antonio Rubini Assunto.

Giacomo Bartolomeo Beccari Assunto.

Pietro Luigi Torelli Assunto.

PROSPER Miſeratione Divina Tit. S. Crucis in Hieruſalem Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Presbyter Cardinalis de LAMBERTINIS Bononiæ Archiepiſc. & Sac. Rom. Imp. Princeps.

SUpradicta Statuta Societatis, & Operis Puellarum Sanctæ Mariæ de Baracano nuncupat. hujus Civitatis Bononiæ à Domino Vicario Generali Noſtro reviſa, utpote tendentia ad Divini Cultus augmentum, piorumque Operum exercitium, approbamus, confirmamus, & obſervari mandamus; reſervata tamen ſemper Nobis, & Succeſſoribus Noſtris facultate illa reformandi, moderandi, augendi, vel minuendi, ſive alia in eorum locum faciendi prout magis in Domino expedire videbitur, omni &c.

Datum Bononiæ ex Palatio Noſtro Archiepiſcopali hac die 29. Decembris 1739.

P. Card. de Lambertinis Archiep.

Regiſtrat. in Libro Erectionum: Fol. 103.

Antonius Nanni Curiæ Archiepiſcopalis Bononiæ Notarius, & pro cadenti anno 1739. *in officio Erectionum Deputatus &c.*

IN

IN DEI NOMINE. AMEN.

ACchiunque &c. Io infraſcritto Notajo Cancelliere della Illuſtriſſima Congregazione di Governo dell' Opera pia del Conſervatorio di S. Maria del Baracano faccio fede, e atteſto, qualmente in occaſione della Viſita Paſtorale fatta dall' Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo Signor Cardinale Proſpero Lambertini Arciveſcovo di queſta Città alla Caſa, e Conſervatorio ſuddetto ſotto il dì 22. Aprile 1736. fu dall' Eminenza Sua inſinuato a' medeſimi Signori di Governo il deputare alcuni Aſſunti per provvedere a diverſe coſe riguardanti al buon governo del Luogo, e particolarmente per eſaminare gli Statuti della Compagnia, e farne le neceſſarie riforme, per quelle poſcia eſibire o all' Eminenza Sua, o a Monſignore Vicario Generale.

In occaſione della qual particolare ſopra eſpreſſa inſinuazione la ſteſſa Congregazione di Governo li 3. Dicembre anno ſuddetto 1736. deputò Aſſunti riſtretti al ſolo numero di tre, per uniformarſi anche al conſiglio datone da Sua Eminenza in voce nell' atto di detta Viſita, e furono i Signori Franceſco Boſchi, Avvocato Pandini, e Gio. Andrea Zanoni Profeſſo della Compagnia Stretta, ed allora Camarlingo; a' quali tre Signori li 9. del meſe ſteſſo di Dicembre fu confermata dal pieno Corporale ogni neceſſaria, ed ampia facoltà di procurare la ratifica, ed approvazione totale dall' Eminenza Sua particolarmente ſopra la moderazione, o ſia riforma per eſſi da farſi de' ſuddetti Statuti, ed in tale occaſione fu pure pregato il Signor Priore della Compagnia, ed inſinuato ai Signori della Stretta il deputare ancor eſſi i loro Aſſunti per l' effetto di detta Riforma, ſe così ad eſſi foſſe piaciuto. Finito poſcia l' uffizio di Camarlingo del ſuddetto Signor Zanoni, e rappreſentato in altra Congregazione de' Signori di Governo tenuta li 23. Giugno 1738. eſſerſi da' Signori della Compagnia Stretta deputati i loro Aſſunti, i quali uniti a detto Signor Zanoni Profeſſo, come ſopra della medeſima, formavano il numero di tre Aſſunti per detta Compagnia Stretta, perciò per avere egual numero di Aſſunti per la Congregazione di Governo fu aggiunto alli Signori Boſchi, e Pandini per terzo Aſſunto il Signor Carlo Rubini con le medeſime facoltà ai primi due, altre volte attribuite.

Ita eſt, & affirmo Ego Franciſcus Uccelli Civis, & Notarius Collegiatus Bononiæ, Apoſtolicus, & Imperialis ol. D. Ignatii Uccelli filius, & Illuſtriſſ. Congregatione Gubernii Domicellarum Sanctæ Mariæ Baracani à Secretis Cancellarius &c.

In quorum fidem ſubſcripſi, ſignoque munivi taliter &c.

IN DEI NOMINE. AMEN.

A Chiunque &c. Io infraſcritto Notajo Segretario della Compagnia Stretta di S. Maria del Baracano faccio fede, e atteſto, qualmente eſſendo ſtata rinnovata alla Compagnia ſuddetta la inſinuazione altra volta fattale in pieno Corporale ſino verſo il fine dell' anno 1736. cioè di deputare, ſe le foſſe piaciuto, Aſſunti per di lei parte, li quali ſi foſſero uniti con gli altri Signori Aſſunti già molto prima deputati per parte della Illuſtriſſima Congregazione di Governo dell' Opera pia del Conſervatorio di S. M. del Baracano, per diſcorrere ſopra la riforma degli Statuti della Compagnia grande, furono li 12. Gennajo 1738. dalli Signori Confratelli di detta Compagnia Stretta eletti per partito, e deputati in Aſſunti della medeſima l' Eccellentiſſimo Signor Dottore Giacomo Bartolomeo Beccari, e Signor Pietro Luigi Torelli, colla facoltà però limitata di udire in quali luoghi di detti Statuti pareſſe neceſſaria la riforma, ed in qual modo veniſſe propoſta, per riferire poi il tutto a detta Compagnia Stretta; ma perchè poi venne a notizia della medeſima, che dalla Illuſtriſſima Congregazione ſuddetta di Governo era ſtata a' Signori Aſſunti da lei deputati attribuita ogni neceſſaria, ed ampia facoltà di procurare ſenz' altro la ratifica, ed approvazione totale dall' Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo Signor Cardinale Arciveſcovo ſopra la moderazione, o riforma di detti Statuti, perciò furono invitati tutti li Signori Confratelli di detta Compagnia Stretta per il giorno 15. Gennajo dell' anno ſcorſo 1739. con polizze eſprimenti il fine di tale chiamata, e cioè = per uniformare il partito della Deputazione delli Signori Aſſunti dalla medeſima altra volta fatti al partito della ſuddetta deputazione fatta dalla Illuſtriſſima Congregazione di Governo de' ſuoi Signori Aſſunti, anche giuſta la mente di detto Eminentiſſimo Signor Cardinale Arciveſcovo dichiarata nella ſua Viſita Paſtorale =; ſopra di che propoſto alli Signori Confratelli congregati il dì ſuddetto nel ſolito loro Oratorio in numero di quindici il ſeguente partito = A chi pare, e piace, che li Signori Dottor Giacomo Bartolomeo Beccari, e Pier Luigi Torelli ſieno confermati in Aſſunti, per unirſi con li Signori Aſſunti del Governo per la riforma degli Statuti, ed abbiano la libera facoltà di poter concordemente con li ſuddetti Signori Aſſunti di Governo proporre a Sua Eminenza Reverendiſſima tutto quello, che ſtimeranno opportuno, e giovevole per la ſuddetta riforma, e in tutto, e per tutto con la medeſima facoltà, che anno li ſuddetti Signori Aſſunti di Governo, ponga il voto bianco affermativo, e a chi pare in contrario, lo ponga nero negativo = e diſpenſati ſecondo il ſolito i lupini bianchi, e neri, e quelli ſegretamente raccolti, fu trovato il partito ottenuto a tutti voti bianchi affermativi.

Ita eſt, & affirmo Ego Joannes Antonius quon. D. Herculis Magagnoli Civis, & Notarius publicus Collegiatus Bononiæ, Apoſtolicus, & Imperialis, & à Secretis dictæ Societatis Strictæ Sanctæ Mariæ de Baracano.

In quorum fidem hic me ſubſcripſi, & ſubſignavi requiſitus &c.

INDICE

INDICE dei CAPITOLI.

DEl modo di accettare nuovi Confrati nella Compagnia. Capitolo I. pagina 7.

Del Corporale della Compagnia, e dell' Autorità di esso. Cap. II. pag. 9.

Dell' Elezione degli Assunti per far l' Imborsazione degli Uffiziali della Compagnia. Cap. III. pag. 10.

Dell' Imborsazione di tutti gli Uffiziali Ordinarj della Compagnia. Cap. IV. pag. 11.

Dell' Elezione degli Uffiziali Soprannumerarj della Compagnia, delle loro Imborsazioni, e dei casi, ne' quali si avrà a fare l' estrazione di alcuno di Essi. Cap. V. pag. 13.

Dell' uffizio del Signor Rettore della Compagnia, e suo luogo nelle Congregazioni col Corporale, e senza. Cap. VI. pag. ivi.

Dell' uffizio del Priore della Compagnia, e suo luogo nelle Congregazioni. Cap. VII. pag. 14.

Dell' uffizio del Camarlingo, e suo luogo nelle Congregazioni. Cap. VIII. pag. 16.

Dell' uffizio del Sindico, e del suo luogo nelle Congregazioni. Cap. IX. pag. 18.

Del numero, ed uffizio de' Conservatori, e del luogo loro nelle Congregazioni. Cap. X. pag. 19.

Del numero, ed uffizio de' Censori, e del luogo loro nelle Congregazioni. Cap. XI. pag. 20.

Dell' Elezione del Priore del Governo, detto dei Dodici, del di lui uffizio, e luogo nelle Congregazioni. Cap. XII. pag. 21.

Dell' ingresso degli Uffiziali della Compagnia, e del Governo delle Donzelle, col Priore di detto Governo, detto il Priore de' Dodici Ordinarj. Cap. XIII. pag. 24.

Dell' Autorità degli Uffizi li della Compagnia. Cap. XIV. pag. 26.

Dell' Elezione de' Quattro Signori Sopraintendenti nella Congregazione del Governo, ed Opera delle Donzelle, del loro luogo nelle Congregazioni, e dell' uffizio de' medesimi. Cap. XV. pag. 28.

Dell' Elezione de' Dodici Ordinarj, e degli Otto Soprannumerarj nella Congregazione del Governo delle Donzelle destinati: del luogo loro nelle Congregazioni; ed uffizio de' medesimi. Cap. XVI. pag. 30.

Dell' Estrazione de' Visitatori per servizio dell' Opera, e Governo delle Donzelle, e del loro luogo in Congregazione, e uffizio. Cap. XVII. pag. 33.

Della Signora Priora per lo Governo dell' Opera delle Donzelle, della deputazione, e dell' uffizio della medesima. Cap. XVIII. pag. 34.

Delle Congregazioni degli Uffiziali, ed altri deputati al Governo dell' Opera delle Donzelle, e dell' autorità di dette Congregazioni. Cap. XIX. pag. 36.

Degli ſcrutinj, e partiti degli Uffiziali, e Corporale della Compagnia, e del Governo delle Donzelle. Cap. XX. pag. 37.

Del Cappellano Cuſtode della Chieſa del Baracano, Chieſa di queſta Compagnia. Del modo di eleggerlo; e dell' uffizio di lui, e ſua durazione nell' uffizio. Cap. XXI. pag. 38.

Dell' Elezione, e dell' uffizio del Notajo della Congregazione per li negozj della Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle. Cap. XXII. pag. 41.

Del Computiſta, e Campioniero della Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle; dell' Elezione, ed uffizio del medeſimo. Cap. XXIII. pag. 44.

Del Guardiano, ovvero Nunzio dell' Opera delle Donzelle; di quello della Compagnia; del modo di eleggerli, e dell' uffizio di eſſi. Cap. XXIV. pag. 47.

Della Guardiana della Caſa, e Convento delle Donzelle. Cap. XXV. pag. 49.

Del Padre Spirituale delle ſuddette Donzelle, e della Vita Spirituale di eſſe. Cap. XXVI. pag. 52.

Dell' Ubbidienza dovuta dalle Donzelle della Caſa a' Signori del Governo, alla Signora Priora, e alla Guardiana. Cap. XXVII. pag. 54.

Del Veſtire le dette Donzelle: Del colore, e della forma de' Veſtiti. Cap. XXVIII. pag. 55.

Del maritare, e monacare dette Donzelle: e del modo di proporre, ed eſeguire i trattati di detti partiti. Cap. XXIX. pag. 56.

Del levare, e quando, e come s' anno da levare Donzelle dalla Caſa dell' Opera. Cap. XXX. pag. 59.

Dell' Accettazione delle Donzelle; del numero di quelle; del modo d' introdurle nella Caſa dell' Opera, accettate che ſono; del tempo della probazione loro, avanti che ſi chiamino Figliuole del Luogo; delle occaſioni di licenziarle, non ſolamente durante la probazione, ma dopo ancora di queſta; e delle qualità ricercate in eſſe. Cap. XXXI. pag. 60.

Delle Fabbriche in benefizio della Compagnia, e dell' Opera delle Donzelle. Cap. XXXII. pag. 67.

De' Mandati per pagare danari, così in ſervizio della Compagnia, come dell' Opera delle Donzelle. Cap. XXXIII. pag. 68.

Del mantenere la Pace, e Benevolenza fra gli Uomini della Compagnia. Cap. XXXIV. pag. 69.

Dell' oſſervanza de' preſenti Statuti, e Capitoli di eſſi. Cap. XXXV. pag. 70.

INDICE

INDICE

Delle cose più notabili contenute ne' presenti Statuti.

Il primo numero Imperiale denota il Capitolo, e l'altro in Abaco il numero del medesimo Capitolo.

A

Accettazione nella Compagnia I. 2. 3. e seg.

in varj modi può seguire I. 5.

e regito che ne dee fare il Notajo della medesima. *Ivi*.

Accettazione delle Donzelle da quali cose preceduta XXXI. 2. 3. e seg.

non si risolva se non diminuito il *numero* delle medesime XXXI. 2.

di qual *numero* debba farsi; e come questo possa *aumentarsi*. *Ivi*.

destinazione della giornata in cui dee farsi XXXI. 8.

non si può fare in altro luogo, che nell' *Oratorio* della Compagnia XXXI. 9.

come si faccia. *Ivi*.

Acquisti da farsi a benefizio della Compagnia, e dell' Opera debbon risolversi prima fra gli Uffiziali, e poi confermarsi dal Corporale XIV. 4.

Alimenti per le Donzelle poste a probazione ne' Munisterj XXIX. 4.

Altare della B. V. ed altri nella Chiesa del Baracano, e loro apparato commesso alla cura del Priore della Compagnia VII. 2.

Anno della probazione delle Donzelle nuovamente accettate XXXI. 11.

Archivio della Compagnia ed Opera, e quali cose vi si debbon riporre da' *Censori* XI. 3.

sotto la cura di chi, e sotto quali chiavi si custodisca XXII. 7. 8.

Archivista dee porre nell' Archivio i Libri, e le Filze del Camarlingo VIII. 8.

Arcivescovo dee dare il suo beneplacito, dovendosi eccedere il numero di 40. Donzelle XXXI. 2.

e così pure facendosi mutazione perpetua dello Statuto XXXV. 5.

Assunteria che ha la facoltà del Corporale XIV. 3. 4.

Assunti di Campagna quali fabbriche, e con chi debbon visitare, e poi assistervi XXXII. 2.

Assunti all' imborsazione come si eleggano III. 1.

sono la metà di que' della Larga, e l'altra di que' dell' Oratorio II. 3. III. 1.

si troveranno cogli Uffiziali a farla, e qual numero fra tutti si ricerchi III. 3. IV. 1.

Assunti per visitar le Donzelle da accettarsi XVII. 4. XXXI. 4.

Assunzione festa in cui deesi convocare il Corporale, e da chi VIII. 2.

B

Balle. V. Cedole.

Bellezza o grazia d'aspetto richiesta nelle *Donzelle* da accettarsi XXXI 12.

Beni della C. ed O. siano visitati da' *Conservatori* per insinuazione del *Camarl.* VIII. 5. X. 5.

Beni, e *locazioni* di essi per tre anni, e non più da farsi dal Camarlingo VIII. 6.

Beni, e robe della C. ed O. non poſſono condurſi da alcuno della C. ed Op. XIV. 5.

Beni mobili anche prezioſi della B. V. del Barac. e della C. ſotto la cuſtodia del P. di eſſa VII. 3.

Beni mobili della C. e loro *conſegna* come debba riceverſi, e farſi dal P. della C. VII. 4.

quali ſiano VII. 3.

Beni ſtabili della C. e dell' O. ſotto la cura del Camarl. VIII 3.

Borſe degli Uffiziali ſoprannumerarj della C. V.

C

C *Amarlingato* può toccare anche ad uno della *Corg. del G.* non così *gli altri Uffizj della C.* IV. 4.

Camarlingo dee eſſere della *Compagnia*, *Mercatante* o intendente di Scritture mercantili, e d' anni 35. VIII. 1.

qual *luogo* abbia nelle Congregazioni. *Ivi.*

ſolo può far convocare il *Corporale* VIII. 2.

dee farlo convocare nel giorno dell' Aſſunzione. *Ivi.*

nuovamente *eſtratto* dee eſſere *avviſato* della ſua eſtrazione da due deputati IV. 8.

in aſſenza del Rettore, e del P. della C. dee *proporre* le coſe da trattarſi nelle Congregazioni VI. 4.

dee tenere una delle tre *Chiavi* della *Caſſa* degli Uffiziali IV. 5.

faccia *viſitare* due volte l'anno i *Beni* della C. ed O. a' Conſervatori VIII. 5.

e ſua cura de' *Beni ſtabili* della C. e dell' Opera VIII. 3.

ſopra l' eſazione da farſi dal Sollecitatore VIII. 5.

dee deſcrivere i *Beni ſtabili* che di nuovo arrivaſſero, e anco i *legati*. *Ivi.*

e *locazioni* fatte da lui per tre anni ſono valide VIII. 6.

e ſuo penſiero intorno le *riparazioni*, e *fabbriche*. *Ivi.*

Camarlingo quali *fabbriche* poſſa fare da ſe XXXII. 2.

e ſua cura del *provvedimento* della Caſa VIII. 7.

conſigliato a tenere una munizione di frumento. *Ivi.*

autorità ſua ſopra il *Guardiano* dell' Op. XXIV. 4. 6. 7. 8.

può ordinare al *Guardiano* il portar le *polizze* per convocare le Congr. XXIV. 4.

ſenza ſua licenza non può il *Guardiano* partire dalla Città XXIV. 8.

può entrare ſenza licenza nella Caſa XXV. 5.

dee *pagare* ſolamente per *mandati* qualſivoglia ſpeſa XXXIII.

non *pagherà* ſe non con *Mandati* le *ſpeſe ſtraordinarie* ordinate o dagli Uffiziali, o dalla Congreg. XIV. 6.

riceve in *depoſito i danari proprj* delle Donzelle accettate XXXI. 10.

e ne forma *partita* in credito di eſſe ſopra i Libri dell' Op. *Ivi.*

dee render *conto* della ſua amminiſtrazione a' *Cenſori* VIII. 8. XI. 3.

ſenza di che non reſta *aſſoluto*. *Ivi.*

dee conſegnare i *Libri*, e le *Filze* a' *Cenſori*. *Ivi.*

le *chiavi* e i *danari* al Succeſſore. *Ivi.*

Campione de' Beni mobili della C. per la conſegna de' medeſimi al P. della C. XXIII. 5.

de' Beni ſtabili e de' Legati della C. e dell' Op. XXIII. 4.

Campione delle *Donzelle* che ſta appreſſo del P. del G. e quello che in eſſo dee notarſi XII. 7.

e nota da farſi dal P. del G. dello Sigurtà di eſſe XXXI. 10.

Campione degli *Stromenti* della C. e dell' O. e regiſtro che vi dee fare il Notajo dentro due meſi dalla ſtipulazione di quelli XXII. 7.

dee cuſtodirſi nell' *Archivio* della C. e dell' O *Ivi.*

qual mercede ne abbia il Notajo XXII. 12.

Campioniero ſia della *Comp.* o vi ſi *deſcriva* ſubito eletto che ſia XXIII. 2.
di qual' *età* e *condizione* debba eſſere. *Ivi.*
come ſi *elegga*. *Ivi.*
e ſuo *uffizio* XXIII. 3.
dee ſcrivere di ſua mano tutti i *Mandati delle ſpeſe* diretti al *Camarl.* e farli ſottoſcrivere a chi ſi dee XXIII. 6.
dee ſcrivere di ſua mano i *Mandati* diretti alla Guardiana XXIII. 6. XXX. 3.
leva le *partite* di credito, e debito dallo *Strazzo* o quaderno del Camarl. XXIII. 3.
dee ſcrivere ſopra un *Campione* i Beni Stabili, e i Legati della C. e dell' O. XXIII. 4.
ſopra un altro Campione i Beni Mobili della C. XXIII. 5.
e *Bilanzo* che dee fare da leggerſi l' ultima Domenica di Gennajo XXIII. 3.
dee regiſtrare ſu i Libri della C. e dare al P. della medeſima l' inventario de' Beni mobili della Chieſa, e della C. VII. 4.
ſi trovera ſempre nel luogo delle *Congregazioni* maſſimamente del *Corpor.* XXIII. 7.
e *premura* che dee avere ſopra i *debitori* XXIII. 8.
e ſua provviſione XXIII. 9.

Capi degli Uffiziali debbon far precedere la *lettura dello Statuto* a' trattati di qualunque intereſſe XXX. 2.

Capitolo ſopra l' oſſervanza &c. e Capitoli particolari ſopra i negozj, che ſi trattano debbonſi leggere avanti la riſoluzione, e i partiti de' medeſimi VI. 4.

Capo delle Congregazioni dee far precedere la lettura del Capitolo XXXV. e qualunque riſoluzione di eſſe XXXV. 3.

Cappe da Battuto comuni ſono fra i *Beni mobili* della C. commeſſi all' indipendente cuſtodia del P. VII. 3.

Cappellano Cuſtode della Chieſa del Baracano XXI. 2.
ſta continuamente alla cuſtodia di eſſa. *Ivi.*

Cappellano, *età* ſua, e *condizioni*. *Ivi.*
ſia *Cittadino*, piuttoſto che Fumante, o Dioceſano XXI. 4.
elezione ſua ſi fa prima dagli *Uffiziali della C.* poi ſi conferma nel *Corporale* XXI. 3.
in eleggerlo ſe cada uguaglianza di partiti fra molti, come ſi decida XXI. 4.
elezione ſua, o *rimozione* non ſpetta *al Priore della C.* VII. 5.
dee domandare ogni anno la *conferma* XXI. 5.
durazione ſua nell' uffizio ad arbitrio degli Elettori. *Ivi.*
dee dare *Sigurtà* XXI. 6.
Sottoſcrizione ſua dell' *Inventario* delle robe conſegnategli. *Ivi.*
promeſſa che dee fare alla Congregazione, e per eſſa al *P.* della C. di eſercitar bene l' uffizio ſuo. *Ivi.*
dee *onorare* ed ubbidire il *P. della C.* VII. 6.
dee avviſare *il P. della C.* dei diſordini che foſſero occorſi nella *Chieſa* XXI. 8.
quanto, e come debba tenere aperta la *Chieſa*, e cuſtodirla XXI. 8.
dee mantenere la *Sagreſtia* d' *Oſtie*, e di *Vino* XXI. 12.
dee ſervirſi da uomo dabbene della *Caſa*, e delle *mobiglie* in quella eſiſtenti XXI. 7.
a quali *funzioni* debba intervenire XXI. 10.
ſua *ricognizione* XXI. 12.
levandoſi dall' *Uffizio* dee raſſegnar quanto gli fu conſegnato XXI. 11.
come debba ricevere, conſervare, deporre, o a chi conſegnare le *obblazioni* fatte alla Chieſa o all' Opera XXI. 9.

Caſi ne' quali le *Donzelle* accettate debbon eſſere *licenziate* dal Luogo XXXI. 11.

Caſſa degli Uffiziali e ſue Chiavi IV. 5.

Caſſazione dalla Compagnia I. 4. XIII. 3. XXXIV. 3.
per offeſa d' alcuno di eſſa, come ſi rimetta *Ivi.*

Cedole, o Balle degli *Uffiziali* come si *formino* IV. 4.
dove si *ſerbino* IV. 5.
in qual giorno si *eſtraggano* IV. 6.
eſtratte ſiano *lette* pubblicamente dal Notajo IV. 7.
Cenſori età loro IV. 2.
uno della L. l'altro dell'Oratorio IV. 2. XI. 1. II. 3.
condizioni loro XI. 1.
loro *luogo* riſpetto agli altri della Congreg. XI. 2.
qual di loro *preceda*. *Ivi*.
reviſione e *ſaldo* che debbon fare menſualmente de' *conti* del *Guard*. *Ivi*.
debbon *riferire* agli Uffiziali i portamenti del *Guardiano*. *Ivi*.
reviſione, e *ſottoſcrizione* che debbon fare de' conti del P. della C. e del Camarl. XI. 3. VIII. 8.
e loro preſenza alla *conſegna* de' beni mobili della Chieſa, e Comp. riceven. do, e dando la medeſima ai Priori VII. 4.
quali coſe debban ricevere in conſegna dal P. della C. e dal Cam. XI. 3. VIII. 8.
debbon preſentare all' Archiviſta i libri, e filze conſegnati dal Cam. VIII. 8.
debbon riferire al Corporale la conſegna del P. e del Cam. XI. 4.
Chiave della *porta* eſteriore del *Convento*, e della *Chieſa* delle Donzelle preſſo del Guard. dell' Op. XXIV. 6.
Chiavi della *Caſſa* degli Uffiziali preſſo di chi IV. 5.
quando ſi debban preſentare in Corporale. *Ivi*.
Chieſa della B. V. e ſua *cura* appoggiata ſpezialmente al P. della C. VII. 2.
e ſua *cuſtodia* raccomandata al Cappell. XXI. 8.
quanto, e come debba tenerſi aperta. *Ivi*.
Chieſa eſteriore delle *Donzelle* dee aprirſi, chiuderſi, e ſcoparſi dal *Guard. dell' Op.* XXIV. 7.
Cittadinanza quale richieſta nelle *Donzelle* da accettarſi XXXI. 12.
come ſi pruovi. *Ivi*.
Claſſi della *Comp.* V. *Compagnia*, *Ordini*.
Compagnia, e *Accettazione* in eſſa I. 2. 3. IX. 1. XV. 4. XVI. 4. XXII. 2. XXIII. 2. XXIV. 1.
in quali *ſoggetti* non poſſa cadere I. 4
e *Caſſazione* da eſſa. V. *Caſſazione*.
Confrati di eſſa non poſſon condur beni della med. e dell' Op. XIV. 5.
nè riceverſi per fidejuſſori ne' contratti di eſſa, e dell' Op. XIV. 5.
Ordini che la compongono I. 1.
Computiſta. V. *Campioniero*.
Comunione quante volte, e in quali giorni debba farſi dalle *Donzelle*. XXVI. 4.
Conduttori de' Beni della C. e dell' Op. non poſſono eſſere quei della C. e dell' Op. XIV. 5.
Confermazione del Cappellano da domandarſi ogni anno da lui al *Corporale* XXI. 5.
Confeſſore da domandarſi da lui ogni anno, e a chi XXVI. 2.
de' *Salariati* da domandarſi ogni anno agli Uffiziali XIV. 1.
Confeſſione, e *Comunione*, quante volte, e in quali giorni debba farſi dalle Donzelle XXVI. 3. 4.
Confeſſore Ordinario delle Donzelle *condizioni*, ed *età* che dee avere XXVI. 1.
e *confermazione* che dee domandare ogni anno XXVI. 2.
ed *elezioni* ſue, come, e da chi ſi faccia. *Ivi*.
limoſina a lui dovuta, di cui ordine, e come gli ſia fatta XXVI. 5.
obbligazioni ſue quali ſiano XXVI. 3. 4.
riverenza dovutagli dalle Donzelle XXVI. 4.
Confeſſore ſtraordinario conceduto due volte l' anno a tutte le Donzelle, e a ciaſcheduna a ſuo beneplacito XXVI. 6.

Confrati della C. e *condizioni* loro per esservi *accettati* I. 4.
giuramento che debbon prestare per l'osservanza degli Statuti XXXV. 1.
obbligazioni loro I. 4.
proibizione che anno di venire in alcun modo contro la C. *Ivi*.
che anno d' esser *Conduttori*, o *fidejussori* ne' contratti della C. e dell' Op. XIV. 5.
Congregazione del G. composta di quali persone XIX. 2.
fra esse di cinque almeno della L. e di cinque della S. XVI. 6. i quali non sono compresi fra i 60. dell' una, o dell' altra I. 7.
consenso che dee prestare per le spese straordinarie eccedenti le lire 25. XIV. 6.
convocazione sua spetta al solo P. del G. XII. 6.
correzioni che fa delle Donz. irreverenti, e disubbidienti, e in quali casi XXVI. 4. XXVII. 2.
deputazione che fa d' Assunti per visitare insieme co' Visitatori le Donzelle XVII. 4.
ordina prima d'ogni altro il *levar Donz.* dalla Casa XXX. 3.
persone che la compongono non sono compresе fra i 60. della L. e della S. 1 7.
non possono condur beni della C. e dell' O. VIII. 6. XIV. 5.
non possono ammettersi per fidejuss. *Ivi*.
non possono acquistar cosa pertinente ad esse XIV. 5.
non possono proporre Donzelle da accettarsi XXXI. 3.
non possono esser fra gli Uffiz. della C. a riserva del Camarl. IV. 4.
come debba *procedere*, e con qual ordine nell' accettazione delle Donzelle XXXI. 2. 3. 4. e segg.
ubbidienza dovutale dalle Donzelle XXVII. 1.
dal Guardiano dell' Op. XXIV. 4.
dalla Guardiana XXV. 2.
Congregazioni quali persone vi si debbano *chiamare* XIX. 2.
qual numero richieggano perchè vi si possan risolver gli affari con partito XIX. 3.
convocate due volte senza far il *numero* legittimo danno luogo a risolvere i negozj senza di esso XIX. 5.
debbon esser *precedute* dalla lettura del Capit. XXXV. XXXV. 3.
e *presenza* in esse, o consenso del P. del G. richiesta quando si debba trattare d'interesse del G. XIX. 1.
presenza del Notajo necessaria per esse XXII. 10.
e *risoluzioni* loro debbon notarsi dal Notajo sopra un libro particolare XXII. 9.
e risoluzioni in esse per partito debbon esser precedute dalla consulta in voce XIX. 4.
utilità della loro frequenza XIX. 1.
Consegna de' Beni Mobili della C. come e in presenza di chi si riceva, e faccia dal P. della C. VII. 4. XI. 3.
delle Donzelle da farsi dalla Priora XVIII. 7.
da farsi dal P. del G. XII. 12.
Conservatori età loro X. 1.
loro *numero*. *Ivi*.
uno della L. l' altro dell' Oratorio II. 3. IV. 2. X. 1.
luogo loro X. 1.
qual di loro preceda. *Ivi*.
e *osservanza* degli *Ordini* delle Congregazioni proccurata da loro X. 3.
degli *Statuti* proccurata da loro X. 4. XXXV. 1.
e *sottoscrizione* che debbono far delle *Liste* per le spese in servizio de' *Beni* dell' Op. XXXIII.
e visita de' Beni della C. e dell' O. da farsi da loro VIII. 5. X. 5.
visita de' Beni, e parte che ne debbon dare X. 6.
visita che debbon fare delle *fabbriche* straordinarie, e assistenza ad esse XXXII. 2.

Conjulta in voce dee premetterſi al partito ſopra i negozj da trattarſi nelle Congregazioni XIX. 4.

Conti del *Camarlingo* debbon renderſi a' Cenſori, e ſottoſcriverſi da eſſi VIII. 8. XI. 3.

Guardiano riveduti, e ſaldati da' Cenſori XI. 2.

Priore della C. renduti a'Cenſori, e ſottoſcritti da eſſi. *Ivi.*

Corporale congregato legittimamente qual ſia II. 1.

qual numero di congregati richieda. *Ivi.*

perchè validamente poſſa riſolvere, come debba eſſere congregato II. 2.

chi non vi debba eſſere ammeſſo II. 1.

ſua *convocazione* ſpetta unicamente al *Camarlingo* VIII. 2.

nel giorno dell' *Aſſunzione*. *Ivi.*

conferma il *Cappellano* eletto prima dagli Uffiziali della Compagnia XXI. 3.

il *Guardiano* dell'Op. eletto che ſia XXIV. 2.

ed approva i negozj d'acquiſti riſoluti dagli Uffiziali XIV. 4.

cogli Uffiziali può caſſare il Guardiano dell' Op. XXIV. 3.

decide in caſo d'uguaglianza di partito l'elezione del Cappellano XXI. 4.

elegge per Campioniero uno fra i nominati da i cinque Uffiziali XXIII. 2.

e caſſa il Notajo XXII. 4. 5.

neſſuno vi può *diſcorrere* ſenza licenza del Capo degli Uffiziali XXXIV. 2.

non può metter *partiti*, che non ſiano prima ſtati propoſti fra gli Uffiziali della C. II. 2. XX. 2.

e ſua preſenza neceſſaria all'elezione degli Ordinarj, e Soprannumerarj XVI. 5.

all'elezione del P. del G. XII. 2.

all'elezione de'Sopraintendenti XV. 4.

Corporale e ſua preſenza all' eſtrazione, ed ingreſſo degli Uffiziali IV. 6. XIII. 1.

in cui ſi preſenta il Bilanzo XXIII. 3.

ſolo può far mutazione perpetua dello Statuto, ma coll'approvazione dell' Arciveſcovo XXXV. 5.

Coſtumi delle Donzelle da accettarſi quali debbano eſſere XXXI. 12.

Creditori e *Debitori* notati dal Camarlingo VIII. 4.

D

Danari da porſi nel Monte del Matr. a favore delle Donzelle XXIX. 7.

proprj delle Donzelle come debban notarſi, e dove depoſitarſi XXXI. 10.

Debitori della C. e dell' O. e vigilanza del Camarl. ſopra l' eſazione da farſi dal Sollecitatore VIII. 5.

e vigilanza del Campioniero ſopra di eſſi VIII. 5. XXIII. 8.

e Creditori da notarſi dal Camarl. VIII. 4.

Depoſito. V. *Danari*

Deputazioni ed elezioni di più ſoggetti della Comp. ſiano egualmente diviſe fra quei della L. e quelli della S. II. 3.

Difetti d'animo, e di corpo, pe' quali debban le Figliuole licenziarſi dal Luogo XXXI. 11.

Diocesani e fumanti poſpoſti a' Cittadini da eleggerſi per Cappellano XXI. 4.

Diſpenſa dello Statuto da chi, quando, e come poſſa farſi XXXV. 4.

Domenica ſeconda di ciaſcun meſe, e Congregazioni ſolite a farſi in eſſa nell' Oratorio VI. 3.

di Dicembre giorno dell' eſtrazione de' nuovi Uffiziali IV. 6.

giorno dell' elezione del P. del G. *Ivi.*

Donativi fatti alla Chieſa del B. debbono metterſi in nota, e conſegnare dal P. della C. al ſuo ſucceſſore VII. 4.

Donne di qualunque condizione non poſſono eſſere introdotte nella Caſa dalla Priora del G. XVIII. 6.

Donzelle e *accettazione* loro come, di qual numero, e quando si risolva XXXI. 2. V. *Accettazione*
da accettarsi debbon *comparire* in faccia de' congregati avanti di porsi il loro partito XXXI. 9.
quali *requisiti* debbano avere XXXI. 12.
debbon esser visitate dalla P. del G. XXXI. 6. 7.
da' Visitatori, o da altri deputati dalla Congregazione XVIII. 4.
accettate come e quando si consegnano alla Guardiana XXXI. 9.
ove debban depositare il danaro proprio se ne anno XXXI. 10.
antiche debbon preferirsi alle meno antiche nell'alluogarle XXIX. 2.
e *consegna* che ne fa la Priora del G. a quella che le succede XVIII. 7.
escono in alcuni giorni dalla Casa XXV. 3.
giunte all' *età* di 25. anni si licenziano dal Conservatorio XXXI. 13.
e posson alluogarsi dalla Congregazione senza dipendenza de' loro Parenti. *Ivi*.
levansi dalla Casa, per quali occasioni XXX. 2. come, e per qual ordine XXX. 3.
levate dalla Casa per l'*età* eccedente i 25. anni non anno pregiudizio nell'alluogarsi, quando siano vissute oneste XXXI. 13.
malattie non vi sono rimesse senza partito della Congregazione XXX. 3.
andare in probazione, questa non riuscendo, sono rimesse senza partito. *Ivi*.
non possono porsi nella Casa contro la forma dello Statuto; e pena a chi della C. lo facesse XIII. 3.
debbon stare nella Casa sette anni prima di alluogarsi XXIX. 2.
non possono esser vedute da' Parenti, o da altri senza licenza del P. del G. XII. 11.
Dote ordinaria delle Donzelle qual sia, quanto possa aumentarsi, e quali partiti vi si richieggano XXIX. 5.
delle Donzelle con quali assicurazioni e cautele debbano *sborsarsi*. *Ivi*.
Due della stessa *famiglia* non possono esser *Uffiziali* nello stesso tempo IV. 4.
Sorelle non possono proporsi nella stessa Accettazione XXXI. 12.

E

Elezione del *P.* del *G.* in qual giorno debba farsi IV. 6.
Elezioni, e *deputazioni* di più soggetti della Compagnia siano egualmente divise fra quei della L. e quei della S. II. 3.
Entrate, e *spese* della C. e dell' O. da notarsi dal Cam. VIII. 4.
Equilibrio fra i diversi ordini della C. da chi ordinato, e voluto Proem. pag. 5.
mezzi per ottenerlo, e conservarlo I. 6. 8. II. 3. XVI. 6.
Estrazione delle Cedole degli Uffiziali in qual giorno, e da chi debba farsi IV. 6.
degli Uffiziali ed elezione del P. del G. da che preceduta IV. 7.
da chi, e come si debba notificar agli estratti IV. 8.
Estrazione degli Uffiziali Soprannumerarj in quali casi debba farsi V.
Età richiesta per essere accettato nella Compagnia I. 4.
nelle Donzelle da accettarsi, e come si provi XXXI. 12.
oltre la quale debbon le Donzelle consegnarsi ai loro Parenti XXXI. 13.

F

Fabbriche eccedenti le *lire mille* qual partito, e quale assistenza richieggano XXXII. 1. 2.
non eccedenti le lire cento possono farsi dal Camarl. XXXII. 2.
e riparazioni siano a cuore al Camarl. VIII. 6.

Fabbriche non si risolvano senza chiarissima necessità XXXII. 1.
per quali partiti si risolvano. *Ivi*.
Fattore si elegge dagli Uffiziali XIV. 1.
dee domandar la confermazione ogni anno. *Ivi*.
Fedi Battesimali delle Donzelle da accettarsi debbon riscontrarsi dal Sindico, e dal P. del G. IX. 4. XXXI. 4.
e Memoriali delle Donzelle da accettarsi con quelle de' loro Padri debbon recapitarsi al solo P. del G. e non ad altri XII. 6. XXXI. 3.
Figliuolanza del luogo non s' acquista se non dopo un anno di probazione XXXI. 11.
per quali casi non si acquisti. *Ivi*.
e per quali si perda. *Ivi*.
Forestiere, e fumanti escluse dalle accettazioni XXXI. 12.
Forestieri, e Diocesani posposti a' Cittadini da eleggersi per Cappellano XXI. 4.

G

Genitori delle Donzelle non sono ricevuti per figurtà per esse XXXI. 10.
Gentildonne quando non introdotte dalla Priora non posson entrar nella Casa senza licenza del P. del G. XII. 11.
Giuramento da prestarsi da' nuovi *Confratì* I. 4. XXXV. 1.
dal *Notajo* XXII. 6.
dagli Uffiziali nel loro ingresso XIII. 2. XXXV. 1.
Governatori. V. *Congregazione di G.*
non si computano fra i 60. della L. o della S. I. 7.
che ponesser, o tentasser di porre Donzelle nella Casa contro la forma dello Statuto sono cassi dalla Congregazione, e dalla C. XIII. 3.
Guardiana di qual età, e condizione debba essere XXV. 1.
come, e da chi si elegga
suo uffizio XXV. 3.
dee stare continuamente nella Casa. *Ivi*.
Guardiana quando, e come possa *uscire*. *Ivi*.
uscendo a chi debba lasciarne la *custodia*. *Ivi*.
chi, e come possa *introdurre* nella Casa, e chi no XXV. 5.
sua cura delle Donzelle *inferme* XXV.
dee avvisare per tempo il P. del G. delle *infermità* pericolose. *Ivi*.
sua cura sopra la *Maestra*, e la *Portinaja* XXV. 5.
de' Mobili della Casa, e della Chiesa interiore XXV. 10.
e *Mandati* a lei dirizzati XXX. 3.
senza de' quali non ammetterà, nè licenzierà Donzelle XXV. 9.
dee dar conto de' *portamenti* delle Donzelle al P. del G. XXV. 8.
sua *provisione* XXV. 11.
riverenza da lei dovuta, e a chi XXV. 2.
e *ubbidienza* dovutale dalle Donzelle XXVII. 1.
dovendosi *vestir* le Donzelle sia ascoltata dal P. del G. XXVIII. 1.
Guardiano della C. distinto da quello dell' Op. da chi si elegga XXIV. 10.
sua *mercede*, e da chi pagata. *Ivi*.
dee *onorare*, e ubbidire il P. della C. VII. 6. XXIV. 10.
ubbidienza da lui dovuta alla C. *Ivi*, da cui dipende. *Ivi*.
suo uffizio *Ivi*.
Guardiano dell' Op. qual *età*, e quali condizioni debba avere XXIV. 1.
sia della C. o eletto vi sia subito descritto. *Ivi*.
si *elegge* dagli Uffiziali; poi si conferma dal Corporale XXIV. 2.
può esser *cassato* dagli Uffiziali, e Corporale; ma per motivi gravi XXIV. 3.
eletto dee prima d' entrar in uffizio dar *figurtà*, e a chi XXIV. 4.
sue *obbligazioni Ivi*.
dee far sottoscrivere i *Mandati* per l' ingresso, e per l' uscita delle D. XXIV. 5.

Guardiano dell' Op. ſuoi portamenti debbon riferirſi da' Cenſori XI. 2.
dee *render* i ſuoi *conti* ogni meſe a' Cenſori. *Ivi*.
ſpende pel vitto &c. ed eſeguiſce gli ordini del Cam. e del P. del G. XXIV. 6.
non può in alcun tempo aſſentarſi dalla Città ſenza licenza del Cam. e del P. del G. XXIV.
non può affittare parte alcuna della Caſa aſſegnatagli XXIV. 9.
tiene la Chiave della porta eſteriore del Convento, e della Chieſa eſteriore, e in quali ore, ed occaſioni le apra, e le chiuda XXIV. 6.
ſua mercede XXIV. 9.

I

Imborſazione degli Uffiziali da chi, e come ſi faccia IV. 1.
Soprannumerarj della C. V.
Immagine della B. V. del Baracano, e ſuo ornato appoggiato alla cura del P. della C. VII. 2.
Inferme come debbano eſſer aſſiſtite XXV. 7.
pericoloſe. *Ivi*.
Infermità che ſono occaſione di levar Donzelle dalla Caſa XXX. 3.
contagioſe, o *incurabili* ſcoperte nell'anno della probazione eſcludono le Donzelle dal luogo, e dalla figliuolanza di eſſo XXXI. 11.
contratte dopo l'anno della probazione eſcludono le Donzelle dal luogo, ma non dalla figliuolanza, e da' ſoccorſi della Congreg. *Ivi*.
Ingreſſo degli Uffiziali in qual giorno, e come ſi faccia XIII. 1.
Inventario de' *Beni mobili della Comp.* da regiſtrarſi ſul libro della medeſima, e da riceverſene una copia dal P. VII. 4.
delle robe conſegnate al Cappel. ſottoſcriveſi dal P. e da lui XXI. 6.
eſiſtenti nella Caſa ad eſſo Cappell. aſſegnata XXI. 7.
Invocazione dello Sp. S. dee precedere l'eſtraz. degli Uffiziali IV, 7.

L

Larga, e *aggregazione* ad eſſa I. 2.
compoſta di 60. Soggetti I. 6.
dee ſempre avere cinque de' ſuoi nella Congreg. del G. XVI. 6.
Legati fatti alla C. debbon deſcriverſi dal Cam. ſu i ſuoi libri VIII. 3.
Lettura del Cap. XXXI. e del num. 12. di eſſo dee precedere qualunque partito d' accettazione XXXI. 12.
del Cap. XXXV. e del Capitolo particolare di qualunque negozio dee premetterſi alla riſoluzione, e partito di eſſo VI. 4. XXXV. 2.
dee farſi nel principio di tutte le congregazioni VI. 4. XXXV. 3.
altrimenti è nulla qualunque riſoluzione. *Ivi*.
Libri detti *Campione*. V. *Campione*.
della C. ed O. diſtinti in Giornale, e Maeſtro XXIII. 3.
da chi debbano eſſere ſottoſcritti. *Ivi*.
contengon ſcritte tutte le partite in debito, e in credito delle medeſime. *Ivi*.
Libro diſtinto dal Campione per gli Stromenti meno importanti XXII. 8.
ſopra cui ſi notano le Congregazioni e riſoluzioni di eſſe XXII. 9.
Limoſine delle Meſſe nella Chieſa del B. ſi pagano con mandato del P. diretto al Cam. VII. 5.
debbon tenerſi a conto in una Vacchetta. *Ivi*.
Liſte delle ſpeſe per ſervizio de' Beni dell' Op. ſottoſcritte da' Conſervatori ſi pagano ſenza mandati XXXIII.
Locazioni quali permeſſe a' ſoli Uffiziali della C. XIV. 2. e quali nò. XIV. 3.
quali permeſſe al Camarl. VIII. 6.
non ſi facciano ad alcuno della C. e della Cong. VIII. V. *Conduttori*.

M

Maestra qual età e quali condizioni debba avere XXV. 4.

si lascia dalla Guardiana, quand' esce, alla custodia della Casa XXV. 3.

Malattie V. *Infermità*.

Mandati per qualunque spesa diretti al Cam. debbono essere scritti dal Campioniero, e sottoscritti da chi si dee XXIII. 6. XXXIII.

per le limosine delle Messe sottoscritti dal P. della C. VII. 5.

per le spese in servizio della C. sottoscritti dal P. della C. XXXIII.

per le spese per l' Op. si sottoscrivano dal P. del G. XII. 8. XXXIII.

per le spese straordinarie necessarj perchè siano pagate dal Cam. XIV. 6.

per la limosina del Confessore da chi sottoscritti, e pagati XXVI. 5.

in quali casi senza di essi, e come si paghino certe spese XXXIII.

e polizze si conservino dal Cam. VIII. 4.

diretti alla Guardiana debbon esser scritti di mano del Campion. XXIII. 6. XXV. 9.

senza di essi non lascierà ch' entri, o esca Donzella XXV. 9.

per levar Donzelle da chi scritti, a chi diretti, e da chi sottoscritti XXX. 3.

per l' ingresso ed uscita delle Donz. da chi consegnati, portati, e sottoscritti XXIV. 5.

Maritare e monacare se ne propongon le istanze dal solo P. del G. o lui assente dal più degno Uffiziale XXIX. 3.

se ne commetton le informaz. ai Visitatori. *Ivi*.

come si conchiuda. *Ivi*.

Matricola degli Uomini della Comp. I. 5.

Memoriali, Fedi &c. per accettazione di Donzelle debbon presentarsi al solo P. del G. XII. 6. XXXI. 3.

quali cose debbano esprimere XXXI. 3.

Memoriali termine limitato ad essere ricevuti XXXI. 2.

debbon presentarsi alla Congreg. e da lei ammessi consegnarsi a' Visitatori XXXI. 4.

Mendiche ed *orfane*, purchè non mostruose, debbon preferirsi alle altre nelle accettaz. XXXI. 12.

Messe e vigilanza del P. della C. perchè siano celebrate VII. 5.

e limosine mensuali per le medesime rimesse al P. della C. *Ivi*.

Monacare come se ne conchiuda il trattato XXIX. 4.

stabilito che sia immediatamente s' introduca la Donzella a far la probaz. *Ivi*.

Monte del Matrimonio Danari da porvisi a favore delle D. con qual ordine, ed a qual somma XXIX. 7.

Mostruosità inabilita le D. quantunque Orfane e mendiche all' accettazione XXXI. 12.

Munizione di formento consigliata al Camarl. VIII. 7.

N

Nascita di legittimo Matrimonio richiesta nelle D. da accettarsi XXXI. 12.

Negozj che si trattano nelle Congregazioni, perchè si risolva col partito validamente si ricerca la lettura &c. VI. 4.

prima di risolverli col partito si consultino a voce XIX. 4.

rilevanti come si debban risolvere mancando il *numero* legittimo de' congregati

d' *acquisti* V. *Acquisti*

Notajo della C. e dell' O. sia *Cittadino* di propria, e di paterna origine XXII. 2.

ascritto all' Università de' Notari. *Ivi*.

e della Compagnia o non essendo vi si descriva subito. *Ivi*.

quanti anni d' età e di esercizio debba avere. *Ivi*.

come si elegga XXII. 3. 4.

Notajo della C. ed O. dura nel ſuo uffizio a piacimento degli elettori XXII. 5.
da chi poſſa eſſer *caſſato*. *Ivi*.
eletto che ſia qual *giuramento* e in mano di chi debba dare XXII. 6.
dee *regarſi* delle *accettazioni* nella Compagnia I. 5. e farne nota in una *Matricola*. *Ivi*.
dell'*eſtrazioni* degli Uffiziali IV. 7. e farne nota ſopra una *Tavoletta*. *Ivi*.
delle *Sigurtà* per le Donz. accettate XXXI. 10.
di tutti gli *Stromenti* gravi della C. e dell'O. e regiſtrarli dentro due Meſi ſul Campione degli Stromenti XXII. 7.
lo ſteſſo farà de' meno importanti XXII. 8.
dee notare le *Congregazioni*, e *riſoluzioni* tutte di eſſe XXII. 9.
dee trovarſi preſente a tutte le Congregazioni XXII. 10.
quando, e qual altro poſsa ſurrogare. *Ivi*.
durante il ſuo impedimento più d'otto giorni non può ſurrogare altro, e chi allora lo faccia. *Ivi*.
ſua *ricognizione* annua XXII. 11.
pel regiſtro degli Stromenti ſul Campione XXII. 12.
per la Stipulazione degli Stromenti a favore della C. e dell'O., e molto più degli eſtranei. *Ivi*.
Nullità delle riſoluzioni VI. 4. XXXV. 2.
Numero di Confrati ſtabilito dal Decreto Boncompagni I. 6.
preſente Statuto I. 6. non comprende quei di Governo I. 7. nè i perpetuamente *impediti*. *Ivi*.
de' Congregati nel *Corporale* qual debba eſſere II. 1.
Numero di Confrati neceſſario nelle *Congregazioni* per riſolvere negozj qual ſia XIX. 3.
quando manchi qual provedimento ſi prenda XIX 5.
delle *Donzelle* riſtretto a *trenta* XXXI. 2.
come poſſa aumentarſi, in quali caſi: e con qual partito. *Ivi*.

O

OBblazioni fatte alla Chieſa, o alle Donzelle come debbano eſſer notate dal *Cappellano* e a chi conſegnate XXI. 9.
Offeſe fra gli Uomini della C. come ſi puniſcano, e rimettano XXXIV. 3.
Oneſtà delle Donzelle e de' loro *Genitori* richieſta perchè ſiano accettate XXXI. 12.
Ordinarj e loro *elezione* XVI. 5.
da qual ordine ſi prenda. *Ivi*.
inſtituzione antichiſſima XVI. 2.
luogo nelle Congregazioni XVI. 7.
Uffizj, ed obblighi. *Ivi*.
e Soprannumerarj non poſſono eſſere eletti ad alcun Uffizio della Comp. IV. 4.
Ordinario dell'Oratorio dee tenere una delle Chiavi della Caſa degli Uffiziali IV. 5.
propone al Rettore i ſoggetti della S.da accettarſi nella Compagnia grande I. 3.
Ordini diverſi *della C.* fin da' primi tempi della medeſima I. 1.
e loro equilibrio I. 6.
di qual numero di ſoggetti per ciaſcheduno *Ivi*.
delle Congregazioni ſiano fatti oſſervare da' Conſervatori X. 3.
Orfane e mendiche, purchè non moſtruoſe, ſiano preferite alle altre nelle accettazioni XXXI. 12.
Oſſervanza degli Statuti dee giurarſi da' nuovi Confrati ed Uffiziali, principalmente da' Conſervatori XXXV. 1.

Oſſervanza degli Statuti raccomandata ſpezialmente a' Conſervatori X. 4. XXXV. 1.

P

P*ace* fra gli Uomini della Compagnia XXXIV. 1.
mezzi per conſervarla XXXIV. 1. 2.
pene a chi la diſturba XXXIV. 3.
Padre Spirituale delle Donzelle V. *Confeſſore*.
Panni V. *Veſtimenti*.
Parenti delle Donzelle non poſſon viſitarle ſenza licenza del P. del G. XII. 11.
non anno libertà di levarle dalla Caſa XXX. 1.
Partiti da portarſi nel *Corporale* ſiano prima propoſti fra gli Uffiziali della C. XX. 2.
da porſi nella Congregazione ſiano preceduti dalla Conſulta in voce XIX. 4.
ſono *invalidi* ſe non precede la *lettura* del Capitolo XXXV. e del Capitolo particolare ſopra &c. VI. 4.
Ordinarj non ſono ottenuti ſe non per i due terzi de' Voti XX. 2. 3. 4.
eguali nell' elezione del *Cappellano* come ſi decidano XXI. 4.
eguali nell' accettazione delle Donzelle, quando ſi ecceda il numero prefiſſo, come ſi decidano XXXI. 9.
di accettazione ſiano preceduti dalla lezione del memoriale, e delle relazioni &c. e dalla comparſa della Donzella. *Ivi*.
di maritare come ſi portino XXIX. 3.
Perſone alle quali ſi permette d'entrar nel Convento XXV. 5.
Polizze e mandati ſi conſervino preſſo il Camarl. VIII. 4.
Porta eſteriore del Convento, e ſua Chiave appreſſo il Guard. dell' Op. XXIV. 6.
Portinaja qual età, e quali condizioni debba avere XXV. 4.
quali perſone poſſa introdurre, e come; e quali nò XXV. 5.
Povertà de' Genitori, o de' Parenti maſſimo requiſito delle Donzelle per eſſere accettate XXXI. 12.
Priora del G. ſua inſtituzione fin dal principio dell' Opera; e perchè ſempre ritenuta XVIII. 1. 2.
come ſi *elegga* XVIII. 3.
quando ſi eſtragga XVIII. 4.
può entrar in Convento qualunque volta le piace XVIII. 6. XXV. 5.
può *introdurre* Gentildonne nella Caſa XII. 11.
ma pregata a non *introdurre* altre Donne XVIII. 6.
occaſioni ordinarie d' entrare nel Convento, e con chi XVIII. 5.
correzioni da farſi da Lei alle Donzelle. *Ivi*.
viſita le Donzelle da accettarſi XXXI. 7.
ubbidienza dovutale dalle Donzelle XXVII. 1. dalla Guardiana XXV. 2.
conſegna le Donzelle a quella che le ſuccede XVIII. 7.
Priore del Governo, e come ſi eleggano IV. 9.
Priore del G. come, in qual tempo, e da chi ſi elegga XII. 2.
quando cominci, e finiſca il ſuo uffizio, e tempo di vacanza da eſſo XII. 3.
mancando avanti d' entrar in poſſeſſo, che ſi debba fare XII. 4.
dopo entrato in uffizio, che ſi debba fare. *Ivi*.
dalla Congregazione propone gli affari il più degno Uffiziale XXIX. 3.
e *accettazione* delle D. ſi dee proporre ſolamente da lui XXXI. 2.
e ſua cura dell' *Archivio* XXII. 7.
e *Campione* delle Donzelle, che dee tenere, e quali coſe vi debba notare XII, 7. lo raſſegna al Succeſſore XII. 12.
ad eſcluſione di qualunque altro dee chiamare la *Congregazione* del G. XII. 6.
neceſſità della ſua preſenza, o del ſuo conſentimento per la *Congreg.* d' intereſſi del G. XIX. 3.

Priore del G. corregge o ſolo, o co' Viſitatori le Donzelle diſubbidienti, o irriverenti XXVI. 4. XXVII. 2.

riceve in conſegna i *danari* propri delle Donz. e ne fa memoria XXXI. 10.

in caſo d' *elezione* de' Sopraintendenti egli con un altro della Congreg. o altri da Lui deputati la notificano all'eletto XV. 5.

entra nel Convento in ogni occorrenza XII. 10. e con quali perſone. *Ivi*.

di quali *fabbriche* e riparazioni avviſi il Camarl. XXXII. 2.

dee col Sindico riſcontrare le *Fedi Batteſimali* delle Donz. XXXI. 4.

ubbidienza a lui dovuta dalla *Guardiana* XXV. 2.

ſenza licenza ſua non può uſcire la *Guardiana* XXV. 3.

autorità ſua ſopra il *Guardiano dell' Op* XXIV. 4. 5. e ſeg il quale non può ſenza ſua licenza partire dalla Città XXIV. 8.

ſolo concede le *licenze* per *entrare* nella Caſa, e a chi XXV. 5.

e per *vedere* le Donzelle, e come XII. 2. XXV. 6.

qual *luogo* abbia nelle Congreg. XII. 5.

e *Mandati* che ſottoſcrive XXIII. 6. XXXIII.

per *levar* le Donzelle da lui ordinati XXX. 3.

per la *limoſina* del Confeſſore egli ſolo ſottoſcrive XXVI. 5.

delle *ſpeſe* per ſervizio dell' Op. da lui ſottoſcritti XII. 8.

per *veſtir* le Donz. da ſottoſcriverſi da lui XXVIII. 4.

ſolo propone le iſtanze di *maritare*, o *monacare*, e in ſuo luogo il più degno Uffiziale XXIX. 3.

ſolo e non altri dee ricever i *Memoriali*, e le fedi delle D. in occaſione di accettarne XII. 6. XXXI. 3.

ſua ſopraintendenza ai *Miniſtri del G.* XII. 8.

Priore del G. dee eſſere informato dal Cappellano delle *obblazioni* fatte nella Chieſa per le Donzelle XXI. 9.

ſolo *propone* gli affari dell'Op. delle D. avutane però permiſſione dal più degno Uffiziale XII. 6.

e *proviſioni* della caſa che procura ſiano fatte dal Camarlingo XII. 8.

e *regiſtro* degli Stromenti, e altro da farſi dal Notajo, che procura ſia fatto XII. 9. XXII. 8.

e *Sigurtà* per le Donzelle accettate che nota, e propone alla Congreg. e deſcrive nel Campione XXXI. 10.

e *Stromenti* che vigila perchè ſiano regiſtrati dal Notajo XXII. 8.

ſua *vacanza* dall' Uffizio dura due anni XII. 3.

e *ubbidienza* dovutagli dalle Donzelle XXVII. 1. dalla Guardiana XXV. 2.

nel far *veſtir* le Donzelle oda il ſentimento della Guardiana XXVIII. 1.

dee ricordare agli *Uffiziali* e deputati al G. quanto ſpetta a loro Uffizj XII. 9.

Priore della C. e *beni mobili* della med. e conſegna che ne dee ricevere, e fare VII. 4.

e *beni mobili* anche prezioſi della B. V. e della Compagnia, che indipendentemente da ogni altro dee cuſtodire VII. 3.

non può eleggere, o rimuovere il *Cappellano* VII. 5.

e *celebrazione* delle Meſſe, che dee proccurare. *Ivi*.

a' *Cenſori* dee render *conto* del ſuo maneggio XI. 3. ſenza di che non è diſobbligato. *Ivi*.

tiene una delle *Chiavi* della Caſſa degli Uffiziali IV. 5.

a lui ſpetta la cura e governo della *Chieſa* del Baracano VII. 2.

conſegna che dee fare, e di quali coſe a' Cenſori XI. 3.

e *diſordini* occorrenti nella Chieſa a' quali dee provvedere aviſato che ne ſia dal Cappellano XXI. 8.

Priore della C. dee tener conto, e fare poi la consegna al successore de' *donativi* fatti alla Chiesa del Baracano VII. 4.

della sua *estrazione* dee avvisarsi da due deputati IV. 8.

di qual *età* ed ordine debba essere IV. 2.

di quali *fabbriche* e riparazioni avvisi il Camarl. XXXII. 2.

elegge il *Guardiano della C.* col consenso de' Capi, e de' Confratelli dell' Oratorio XXIV. 10. da lui dee essere onorato VII. 6.

e *inventario* delle robe consegnate al Cappellano XXI. 6.

e *limosine* mensuali delle Messe delle quali a lui è rimessa la convenzione VII. 5.

suo *luogo* nelle Congregazioni VII. 1. assente il Rettore siede nel primo luogo. *Ivi*.

Mandati che sottoscrive XXIII. 6 XXXIII.

Messe e loro celebrazione da lui procurata, e limosine per quelle a lui rimesse VII. 5.

dee essere informato dal Cappellano delle *obblazioni* fatte alla Chiesa XXI. 9.

onore dovutogli da tutti della C. dal Cappellano, e dal Guardiano VII. 6.

e *promissione* d' esercitar bene il suo uffizio che riceve per la Congregazione dal Cappellano XXI. 6.

propone ad esclusione d'ogni altro le cose da trattarsi nelle Congregazioni quando n' è assente il Rettore VI. 4.

rendimento di conto del suo maneggio fatto a' Censori XI. 3.

e *Sacerdoti* celebranti nella Chiesa del B. eletti e rimessi da lui VII. 5.

e *Sigurtà* che dee ricevere del Cappellano XXI. 6

Probazione delle D. ne' Munisterj, e alimenti pagati per esse XXIX. 4.

non riuscendo sono rimesse nella Casa senza partito XXX. 3.

Proposizione delle cose da trattarsi nelle Congregazioni da chi debba farsi VI. 4.

di qualunque negozio dee farsi dopo la lettura del Capitolo a quello attinente, senza di che sarà invalida la risoluzione. *Ivi*.

Provisioni della Casa delle Donzelle si proccurino dal P. del G. XII. 8.

R

Registro da farsi dal Notajo, e vigilanza del P. del G. perchè sia fatto XII. 9.

Relazioni della P. del G. sopra le Donzelle da accettarsi XXXI. 7.

de' Visitatori sopra le medesime XXXI. 6.

Requisiti delle Donzelle per essere accettate XXXI. 12.

Rettore a lui spetta il *congregare* gli Uffiziali della Compagnia VI. 2.

in *Corporale* senza sua licenza nessuno può discorrere.

seguita l' *elezione* de' Soprannumerarj deputa chi gli avvisi XVI 5.

dee far notificare agli Uffiziali *estratti* la loro *estrazione* IV. 8.

di quale *età* e di quale ordine debba essere IV. 2.

riceve i Memoriali di chi concorre al *Guardianato* XXIV. 2.

può ordinare al *Guardiano* dell'Op. che porti le polizze per convocare la Congregazione XXIV. 4.

e *lettura* dello Statuto che dee far precedere ad ogni trattato VI. 4. XXXV. 1. 3.

suo *luogo* nelle Congregazioni VI. 1.

e *Memoriali* di chi concorre al Guardianato che da lui si debbon ricevere XXIV. 2.

non può ricevere *Memoriali* e sedi nell' accettazione delle D. XII. 6.

propone ad esclusione d' ogni altro le cose da trattarsi nelle Congregazioni VI. 4.

protezione che dee avere degl' interessi della C. e dell' Op. particolarmente appresso i Superiori VI. 3.

Ripa-

Riparazioni, e fabbriche, e penſiero del Camarlingo intorno ad eſſe VIII. 6.
Riſoluzione d'accettar Donzelle dee precedere l'accettazione, e come debba farſi XXXI. 2.
Riſoluzioni legittime delle Congregazioni quali ſiano XIX. 3.
e partiti di qualunque negozio debbon eſſer precedute dalla lettura del Cap. XXXV. e del Capitolo particolare di quello VI. 4. XXXIV., ſenza di che ſaranno invalide, e nulle. *Ivi*.

S

Sacerdoti della Chieſa della B.V. e loro elezione e rimozione rimeſſa al P. della C. VII. 5.
Cittadini debbon preferirſi agli altri nell'elezione del Cappellano XXI. 4.
Sagreſtia della Ch. della B. V. dee provvedersi dal Cappellano d'oſtie, e di vino XXI. 12.
Salariati dalla Compagnia ſi *eleggono* dagli Uffiziali della medeſima XIV. 1.
debbon domandare la Confermazione ogni anno. *Ivi*.
Sanità richieſta nelle Donzelle per eſſere accettate XXXI. 12.
Scritture dotali da quali perſone, con chi, per rogito di qual Notajo, e con quali cautele debbano ſtipularſi XXIX V.
Scrutinj. V. *Partiti*.
Sigurtà da preſtarſi dal *Cappellano*, da chi debba eſſer approvata, e in preſenza di chi fatta XXI. 6.
dal Guardiano dell'Op. XXIV. 4.
di *ripigliare*, occorrendo le *Donz.* a caſa quando, come, e da chi debba farſi XXXI. 10.
non può farſi da' Genitori delle med. *Ivi*,
dee proporſi alla Congregazione per eſſer approvata. *Ivi*.
memoria che ne dee fare nel Campione il P. del G. *Ivi*.
Sindico eſtratto all'uffizio s'intende ſubito eſſer della *Compagnia* quando prima non lo foſſe IX. 1.
eſtratto è avviſato da due deputati IV. 8.
dee riſcontrare le *Fedi Batteſimali*, *&c.* in caſo di accettazione di D. IX. 3. XXXI. 4.
ſuo *luogo* nelle Congregazioni IX 1.
ha *mandato* generaliſſimo alle liti, e cauſe ovunque ſiano IX. 2. con facoltà di ſoſtituire. *Ivi*.
dee eſſere *Procuratore* matricolato IX. 1.
può *ſoſtituire* altri alle liti e cauſe IX. 2.
ſuo *uffizio* in che conſiſta IV 2. IX. 3.
Sollecitatore ſi *elegge* dagli Uffiziali della C. XIV. 1.
dee domandar la confermazione ogni anno. *Ivi*.
vigilanza del *Cam.* ſopra di lui VIII. 5.
Sopraintendenti ſi *eleggono* preſente il *Corporale* XV. 4.
in qual modo ſi eleggano *Ivi*.
eletti debbon eſſere *avviſati* della loro elezione dal P. del G. o da due da deputarſi da lui XV. 5.
eletti s'intendon ſubito eſſere della Comp XV. 4.
di qual *età*, e di qual *ordine* debbano eſſere XV. 2.
loro *luogo* nelle Congregaz. *Ivi*.
non ſi *mutano* mai ſe non per morte, o per aſſenza perpetua XV. 3.
ordinati fin dalla prima inſtituzione dell'Opera XV. 1.
loro *uffizio* XV. 6.
Soprannumerarj, e *antichità* della loro inſtituzione XVI 3.
perchè così *chiamati*. *Ivi*.
ancorchè non ſiano della *Comp.* eletti che ſiano ſubito vis'intendono XVI. 4.
loro *condizione* XVI. 3.

Soprannumerarj, e loro *elezione* come si faccia XVI. 5.
seguita che sia ne debbon essere *avvisati*. *Ivi*.
età XVI. 4.
luogo nelle Congregazioni XVI. 7.
non si *mutano* mai, e perchè XVI. 4.
uffizj, ed obblighi loro XVI. 7.
uffizj della *Comp.* non vi sono ammessi fuorchè al Camarlingato IV. 4.
due *Sorelle* in una volta non possono proporsi nella stessa Aggregazione XXXI. 12.
Spese &c. della C. ed Op. debbon notarsi dal Cam. VIII. 4.
Spese straordinarie eccedenti lire 25. richieggon oltre il consenso degli Uffiziali ancor quello di tutta la Congreg. XIV. 6.
non eccedenti lire 25. possono farsi da' soli Uffiziali. *Ivi*.
risolute da chiunque non si pagheranno dal Cam. senza mandato. *Ivi*.
Spozalizj come, e dove si facciano XXIX. 6.
Spose V. *Donzelle Spose*.
Statuti da chi, quando, e come possono *dispensarsi* XXXV. 4.
dispensa loro non vale per altre volte. *Ivi*.
loro *osservanza* XXXV.
proccurata da' Conservatori X. 4. XXXV. 1.
loro *lettura* dee premettersi alla proposizione di qualunque trattato XXXV. 2. V. *Lettura*.
mutazione loro perpetua riserbata al solo *Corporale* e come XXXV. 5.
Statuto presente abolisce qualunque altro XXXV. 6.
lascia luogo all'*uso* introdotto in quelle cose che non esprime. *Ivi*.
Stendardi, e Croci sono beni mobili della C. da custodirsi dal P. di essa VII. 3.
Strazzetto che sia VIII. 4.
si conserva presso il Camarlingo. *Ivi*.
Stretta modo di *accettare* nella Comp. grande soggetti di essa I. 3.
composta di 60. I. 6.
dee sempre avere cinque de' suoi fra gli Ordinarj, e Soprannumerarj XVI. 6.
Stromenti gravi quali siano XXII. 7.
ne dee far rogito il Notajo, e registrarli sul Campione. *Ivi*.
meno importanti quali siano, e rogito, e registro che ne dee fare il Notajo sul Campione, o altro libro XXII. 8.
Superiori, o altri Personaggi presso de' quali ha obbligo il Rettore di adoperarsi VI. 3.
presso de' quali debbono adoperarsi tanto in Bologna, quanto in Roma i Sopraintendenti XV. 6
delle Donzelle V. *Congregazione*, *Guardiana*, *P. Spirituale*, *Priora*, *Priore del G.* e *Visitatori*.

T

Tavoletta in cui siano notati gli Uffiziali della C.da tenersi appesa nell' Oratorio IV. 7.
Tempo destinato alle D. oltre il quale debbon essere *levate* dalla Casa, e *consegnate* a chi spetta il riceverle XXXI. 13.
di stare nella Casa avanti d' *alluogarsi* XXIX. 2.
Termine limitato per ricevere i memoriali delle D. da accettarsi XXXI. 3.
Trattati d' *Accettazione* di Donzelle da che debbano esser preceduti XXXI. 2.
di qualunque *interesse* debbon esser preceduti dallalettura di quella parte di Statuto che ad esso appartiene XXXV. 2. V. *Lettura*.
di *maritare* come si portino e conchiudano XXIX. 3.
di *monacare* come si conchiudano XXIX. 4.

V

Vacanza del *P. del G.* dal suo uffizio XII. 3.

de' *Visitatori* dal loro uffizio XVII. 3.

Ubbidienza dovuta dalle Donzelle, e a chi XXVI. 4. XXVII. 1. 2.

e pene alle D. che non l'anno XXVII. 2.

dovuta *al P. del G.* dalle persone serventi all' Op. XII. 8.

Vestimenti delle D. di qual colore, forma, e robe debban essere XXVIII. 1.

da chi, e quando si debban *ordinare*. *Ivi*.

e loro *spesa* come si paghi XXVIII. 4.

propri delle D. quando, e come possano da esse portarsi XXVIII. 2.

ricevuti dal luogo non si lascino presso delle D. XXVIII. 3.

Uffiziali della C. e negozj d' *acquisti* da risolversi fra di loro, e poi portarsi al Corporale XIV. 4.

alienazione come si debban fare da loro XIV. 3.

loro autorità XIV.

loro *Capi* nominano il *Campioniero* che poi si elegge dal Corporale XXIII. 2.

approvano la Sigurtà del *Cappellano*. XXI 6.

nominano il *Notajo* che poi si elegge dal Corporale XXII. 3. 4.

fanno precedere la lettura dello *Statuto* avanti qualunque trattato XXXV. 2.

eleggono il *Cappellano* XXI. 3.

da chi si debban *congregare* VI. 2.

a riserva del P. del G. non possono *congregare* la *Congregazione del* G. XII 6.

nel *Corporale* in qual numero debbano essere II. 1.

non possono essere nello stesso tempo *due* della stessa famiglia, ed agnazione IV. 4.

Uffiziali della C. *estratti* nuovamente debbon esserne avvisati, e come IV. 8.

eleggono, e cassano il *Fattore* XIV. 1.

eleggono il *Guardiano* dell' Op. XXIV. 2. e lo posson rimuovere, ma per motivi gravi XXIV. 3.

giuramento d' osservare lo Statuto che debbon prestare nel loro ingresso XIII. 2. XXXV. 1.

giurano di non porre Donzelle nella Casa contro la disposizione dello Statuto XIII. 2. al che contravvenendo sono cassi dalla Comp. XIII. 3.

e loro *imborsazione* IV.

loro *ingresso* XIII. 1.

in quali termini possano fare le *locazioni* solite a farsi dal Cam. XIV. 2. e quelle per più di tre anni XIV. 3.

a riserva del P. del G. non possono ricevere *memoriali, e Sedi* per l' accettazione delle D. XII. 6.

negozj come si debban trattare da loro XIV. 2. 3. 4.

loro *numero* è di nove II. 1.

perchè il *Corporale* sia valido. *Ivi*.

Ordinarj quali siano, e quali i Soprannumerarj IV. 3.

loro *partiti* debbon precedere quelli del Corporale XX. 2.

eleggono, e cassano i *Sollariati* della C. XIV. 1. e fra questi il Sollecitatore. *Ivi*.

Soprannumerarj, e loro imborsazione V. e casi ne' quali se ne fa l' estrazione. *Ivi*.

oltre le *spese* ordinarie è loro permesso lo spender 25. lire XIV. 6.

Uffizj della C. non possono toccare a que' di Governo, fuorchè il Camarlingato IV. 4.

a due della stessa famiglia, ed agnazione IV. 4.

più d'uno ad una sola persona non possono tocare. *Ivi*.

Uguaglianza di partiti nell' elezione del Cappell. come si decida XXI. 4.

Vi-

Viceprìore del G. in quali casi, e come si elegga XII. 4.
Visita de' *Beni* della C. da farsi da' Conservatori X 5. che ne debbon poi dar relazione X 6.
delle Donz. da accettarsi, che dee fare la P. del G. XXXI. 7.
fatta da' Visitatori, e osservazioni da farsi in essa XXXI. 4. 5.
Visitatori, occorrendo, *ammoniscono* le Donz. XVII. 6.
e *Assunti* che, occorrendo, si danno loro per compagni in visitar le Donzelle da accettarsi XVII. 4. XXXI. 4.
e *Donzelle* come, e quando si debbano da essi visitare XXXI. 4. 5.
in quali occorrenze *entrino* nella Casa, e con chi XVII 6.
loro *estrazione* quando, da chi, e come si faccia XVII. 2.
nuova *estrazione* di essi ha luogo per morte, o per assenza dalla Città, o per malattia durante più di 15. giorni XVII. 3.
loro *imborsazione* XVII. 2.
ingresso in uffizio, e durata in esso XVII. 3.
Visitatori, *informazioni* che debbon prendere de' partiti per maritare le D. a chi si consegnino, e come XXIX. 3.
e loro *luogo* nelle Congregazioni XVII. 2.
e *relazioni* de' negozj loro commessi XVII. 7.
loro *Vacanza* dall' Uffizio XVII. 3.
ubbidienza loro dovuta dalle D. XXVII. 1.
loro *Uffizio* XVII. 4.
visitano le Donzelle da accettarsi XVII. 4. come, e quando ciò facciano XXXI. 4. quali osservazioni facciano in tal visita XXXI. 5. della quale fanno relazione, che poi consegnano al P. del G. XXXI. 6.
visitano le persone, e le Case di quelli, che dimandano Donzelle XVII. 5. e ne prendono informazione. *Ivi*. e quale XXIX. 3.
Visite che si fanno ogni mese, e obbligo della Guardiana in esse XXV. 8.
Uomini della Comp. non possono venire in alcun modo contro di essa I. 4.
V. *Compagnia*, e *Confrati*.
Uso dee osservarsi nelle cose non espresse nello Statuto XXXV. 6.

S. D. H. & G.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 059914504